



Prof. Enrico Catellani

---

## L'ITALIA E L'AUSTRIA IN GUERRA



Livello bibliografico	Monografia
Tipo documento	Testo
Autore principale	Catellani, Enrico
Titolo	L'Italia e l'Austria in guerra / Enrico Catellani
Pubblicazione	Firenze : G. Barbera, 1917
Descrizione fisica	136 p. ; 19 cm
Numeri	[CUBI]: 615110 [BNI]: 1897 6236
Note generali	Sul front.: Pubblicazione autorizzata dal Comando Supremo.
Nomi	<b>[Autore]</b> Catellani, Enrico Scheda di autorità
SOGGETTI	Guerra mondiale 1914-1918 - Italia Guerra mondiale 1914-1918 - Austria
Lingua di pubblicazione	ITALIANO
Paese di pubblicazione	ITALIA
Codice identificativo	IT\ICCU\PUV\0501701

# L'ITALIA E L'AUSTRIA IN GUERRA

Prof. ENRICO CATELLANI  
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA  
Maggiore di Fanteria, addetto al Comando Supremo.



(Pubblicazione autorizzata  
dal Comando Supremo).

Firenze - G. BARBÈRA - Editore

# L'ITALIA E L'AUSTRIA IN GUERRA

Prof. ENRICO CATELLANI  
DELLA REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA  
Maggiore di Fanteria, addetto del Comando Supremo



(Pubblicazione autorizzata dal Comando Supremo)

FIRENZE - G. BARBERA - EDITORE

FIRENZE, 93-1917-18-Tipografia Barbèra  
Alfani e Ventura proprietari

Proprietà letteraria

## PREFAZIONE

*Dopo tanti mesi di guerra, è ancora troppo diffuso fuori d'Italia l'errore di chi, credendo che le truppe austro-ungariche abbiano rispettato e rispettino, combattendo, le regole imposte dal diritto e dalla lealtà, non esita a mettere in contrasto la correttezza della loro condotta coi sistemi ingiusti e crudeli dei loro alleati.*

*Tale errore è derivato, così tra i popoli alleati nostri, come tra quelli neutrali, da due cause: la mancanza dell'esperienza diretta e la scarsità delle informazioni. Francesi, inglesi, belgi e russi, hanno egualmente sperimentato i sistemi di lotta delle truppe germaniche. Insieme con queste, coi turchi e coi bulgari, hanno operato le truppe austro-ungariche nelle regioni orientali del grande teatro della guerra.*

*L'esperienza diretta ed esclusiva delle iniziative belliche e della condotta delle truppe austro-ungariche è stata riservata esclusivamente a noi. Ma, per diffondere completa ed esatta la cognizione dei risultati di tale esperienza, i mezzi ordinari offerti dalla pubblica stampa dovevano riescire necessariamente per noi meno efficaci che per i nostri alleati. Le denunce che i francesi e gli inglesi sono venuti formulando contro i tedeschi, sono*

*state diffuse da giornali e da riviste che, per effetto della generale conoscenza della lingua francese e della estensione in tanta parte dell'Asia e dell'America della colonizzazione e della coltura britannica, hanno potuto d'un tratto far pervenire l'eco delle accuse e suscitare la reazione dell'orrore e della condanna, in ogni più remoto angolo della terra.*

*Le accuse che da noi si son dovute, in tante dolorose occasioni, elevare contro il nostro nemico, hanno avuto invece, per l'indole e per la distribuzione geografica della nostra emigrazione, e soprattutto per la meno estesa conoscenza della nostra lingua, un'eco meno diffusa e perciò, sulla formazione dei giudizi degli altri popoli, una influenza diretta molto più debole. E l'influenza indiretta ne dipendeva d'altronde quasi del tutto dall'impressione che potesse produrre, negli altri paesi, quanto ne fosse riferito dalla stampa alleata e neutrale.*

*È necessario pertanto che si provveda nei modi più adatti a togliere di mezzo tale sproporzione, sostituendo all'ignoranza ed agli errori che, circa i metodi di lotta delle truppe austro-ungariche, predominano ancora in tanta parte della stampa e dell'opinione pubblica straniera, una conoscenza esatta del contrasto fra la condotta nostra e quella del nostro nemico.*

*Tale necessità è stata riconosciuta e messa in rilievo da Mr. Richard Bagot, inglese che ben conosce l'Italia e che, anche prima di questa fratellanza d'armi, aveva*

*dimostrato ripetutamente la propria simpatia per il nostro paese. «Ho notato, — scriveva egli in una lettera indirizzata al Times il 23 settembre del 1916, — ho notato, in varie occasioni, ripetuta nei giornali inglesi l'affermazione che gli austro-ungarici sono, nei loro metodi di guerra, meno barbari dei loro alleati germanici. Ma tale giudizio non è evidentemente che la conseguenza di una impressione erronea.»*

*Un'impressione erronea non può derivare che dal difetto o dalla inesattezza delle informazioni pervenute a chi la subisce e la estrinseca poi con un erroneo giudizio. Perchè questo possa essere corretto e mutato, occorre dunque sostituire a quella, una impressione giusta, che sia l'effetto di notizie complete e veritiere.*

*E a tal fine i fatti, qui adottati e provati, potranno servire nel modo più efficace.*

## I. La guerra giusta.

L'Italia può ben dire santa la guerra che sta combattendo per ridare a tutti i suoi figli indipendenza ed unità di reggimento. Non l'ha ispirata il desiderio d'asservire altri popoli al suo dominio; non l'ha sedotta la insaziabile avidità di nuovi territori, nè quel superbo disegno imperiale, che tante genti e tanti principi ha traviato in ogni epoca della storia e che nessun potente della terra ha potuto mai stabilmente effettuare. Ma l'ha guidata il più legittimo dei desideri, anzi il più certo dei diritti: quello di riunir tutti alla gran Madre i figli ancora dispersi; di ridare alla patria i confini dalla geografia predisposti e dalla storia consacrati, e di assicurare alla Nazione completamente ricostituita le condizioni di esistenza indispensabili per lo sviluppo della sua vita economica e per la tutela della sua sicurezza. Nè tali aspirazioni contrastano colla esistenza e collo sviluppo delle nazioni vicine. Poichè, come disse alla Camera dei deputati S. E. Paolo Boselli in un discorso memorando, «l'auspicata vittoria ci assicurerà il dominio dell'Adriatico, che per l'Italia significa difesa legittima e necessaria, e che, senza obliare le giuste esigenze delle vicine nazionalità slave e le necessità del loro sviluppo, assicurerà parimente i

diritti imprescrittibili della nostra nazionalità sull'opposta sponda».

Guerra, fra tutte, giusta è dunque la nostra, perchè quella stessa volontà di liberare i fratelli nostri, che l'ha determinata, segna ed impone anche il limite dei suoi fini, escludendo, da parte delle armi italiane vittoriose, qualsiasi proposito d'asservimento d'altri popoli vinti, al nostro dominio.

Il principio di nazionalità che ci ha ispirato in questa guerra, e che vogliamo far valere colla forza delle armi, potrà essere anzi in avvenire, quando tutti s'inducano o siano costretti a riconoscerlo e rispettarlo, il fattore più efficace d'una pace duratura. Poichè, come uno dei più dotti ed eloquenti assertori di quel principio — il Mancini — proclamava nel primo periodo del nostro risorgimento, soltanto col rispetto universale e coll'universale applicazione di quel principio, si potrebbe sostituire alle incerte vicende dell'equilibrio politico, un definitivo equilibrio giuridico, che riuscirebbe fondamento incrollabile di pace. Questa regnerebbe allora, sicura da ogni insidia, in una società di Stati nazionali, ciascuno dei quali si sentirebbe completo nelle proprie frontiere; e, non aspirando a conquiste di territori altrui, presenterebbe, nei rapporti cogli altri Stati, tutte le condizioni più sicure d'una pacifica convivenza.

Il nostro nemico invece, costituito lo Stato proprio, di età in età, asservendo ad un solo dominio le genti più diverse,

ha trovato nelle irriducibili rivalità di quelle, le maggiori difficoltà della propria esistenza e del proprio sviluppo; e per la tradizione della conquista, non ispirata da alcun concetto d'affinità nazionale, è riuscito successivamente in Germania, in Italia, in Polonia e nella penisola balcanica, una minaccia per la sicurezza e per l'integrità degli Stati vicini.

Ma se la guerra nostra è sostanzialmente giusta nei fini, si è pur dimostrata costantemente giusta anche nei mezzi; sicchè tutti i testimoni imparziali della nostra condotta devono convenne che alla «gran bontà dei cavalieri antichi», non è riuscita da parte nostra inferiore la condotta dei combattenti moderni. Da parte del nostro nemico invece, alla ingiustizia dei fini della sua guerra, che è guerra d'asservimento, mentre la nostra è guerra di liberazione, corrisponde, in perfetta antitesi colla nostra, anche la ingiustizia dei mezzi; ed alla lealtà ed umanità della condotta nostra, fan contrasto la barbarie e la slealtà della sua.

Tale condotta deve essere denunciata a tutto il mondo civile, non tanto a difesa degli atti nostri, che potrebbero essere calunniati da un nemico bugiardo, ma non condannati con fondamento dall'informata coscienza dei contemporanei e dei posterì, quanto a documentata accusa di chi ci sta di fronte. Poichè fin dal principio di questa guerra, il nostro nemico ha violato cinicamente non solo quelle norme che scaturiscono sempre più perfette dalla

coscienza e dalle consuetudini di una umanità progredita, ma anche quelle stesse regole codificate che, in trattati solenni, aveva contribuito a formulare e s'era impegnato ad osservare, e che, pur durante la guerra presente, è stato sempre pronto ad invocare nei rapporti coi suoi nemici, a profitto proprio.

## **II. La tradizione dell'ingiustizia.**

Tale condotta è conseguenza non meno di inferiorità morale che di materiale debolezza. Poichè all'insidia ricorre e alla ferocia si abbandona chi manchi d'ogni vigore d'inibizioni morali, e troppo poco confidi, in una lotta aperta e leale, nell'efficacia delle proprie energie. Alla condotta ed all'insidia nei rapporti col nemico, l'Austria del resto era già predisposta dalle tradizioni della sua politica interna. All'uso e all'abuso dell'inganno s'erano abituati i suoi governanti, per poter suscitare e diffondere la diffidenza fra i partiti e fra i gruppi nazionali che ne dividono la popolazione, neutralizzando così ogni tentativo di opposizione. Al terrore e alla rappresaglia, esercitata senza distinzione anche sugli innocenti, avevano ricorso costantemente per trar vendetta dei dissidenti e dei ribelli, colpendoli negli affetti più cari. Nè, per mutate che abbia le forme esteriori della sua vita costituzionale, l'Austria è venuta mai meno a tali tradizioni della sua politica. Basti ricordare, tra i casi più recenti, quello della figlia del professore boemo Mazaryk, tenuta in carcere dal 5 novembre del 1915, pur senza imputazioni precise e senza un'istruttoria avviata contro di lei; ma soltanto in qualità di ostaggio, condannato ad espiare il reato politico imputato

al padre, rifugiatosi a Londra. Basti accennare alle falsificazioni, con le quali non si ebbe vergogna d'inquinare il procedimento penale contro gli altri boemi Dr. Kramarzh, Dr. Rashin, Servinka e Zremazal. Nella traduzione della copia d'una lettera scritta dal Dr. Kramarzh al principe di Thun luogotenente di Boemia circa la politica dell'Austria verso gli Slavi, l'accusa ne falsificava il testo, per farlo servire come elemento di prova del reato di alto tradimento. Su domanda dell'imputato, il principe di Thun produceva la lettera originale e convinceva l'accusa di deliberato uso di falso. Ma la corte condannava ugualmente, il 3 giugno 1916, gli imputati alla pena di morte, confermata il 20 novembre dal tribunale supremo di Vienna, e non eseguita soltanto perchè l'assunzione al trono di un nuovo principe e i successivi atti di grazia salvarono i condannati dal capestro.

A tali tradizioni di governo corrispondono ora i campi di concentrazione, dove vivono e soffrono migliaia di italiani irredenti sospetti e di italiani regnicoli. E a quelle tradizioni ha pur corrisposto nel modo più tipico il caso del Dr. Tolia, nel quale non si sa se più si manifesti l'eccesso della crudeltà, o il cinismo incosciente di chi se ne rende colpevole. Le autorità imperiali vollero trar vendetta del disertore Simone Tolia, suddito austriaco di nazionalità italiana, sottoposto a giudizio sotto l'accusa di alto tradimento. E poichè egli era contumace e trovavasi ormai al sicuro nel territorio del Regno, si iniziava un procedimento

penale contro il fratello di lui Dr. Giuseppe Tolia, accusandolo, come dice il documento austriaco a noi pervenuto,<sup>1</sup> «di *probabile* responsabilità morale» nel reato commesso dal fratello, e considerandolo come «ispiratore intellettuale del suo tradimento».

Il *probabilismo* applicato per poter vendicare, sulla famiglia innocente restata nel paese, le colpe imputate ad un suddito evaso dal territorio, è quanto di più contrario possa concepirsi ai concetti essenziali della giustizia. Le autorità austriache, nell'invocarlo, si condannavano poi senza avvedersene, considerando già sicura, fino da quel momento, la condanna del Dr. Tolia ed ordinando fin d'allora che, dopo la condanna, ai nomi dei colpevoli, alla qualifica del loro reato, ed *alla gravità delle pene* fosse data la massima pubblicità *ad esempio terrificante per tutte le truppe*.

Si confronti con questi fatti il decreto luogotenenziale italiano del 3 settembre 1916, n. 1148, col quale, salvo eccezioni da determinarsi dal Comando supremo dell'esercito, si sospendono, per tutta la durata della guerra, i procedimenti per diserzione a carico di italiani estradati a noi dagli alleati. Si confronti soprattutto quell'esempio austriaco di vendetta colle disposizioni del nostro decreto luogotenenziale del 3 settembre 1916, n. 1215, relativo all'assegno alimentare da farsi alle famiglie di ufficiali disertori; e si avrà un eloquente termine di paragone fra la

1 K. und K. Infanterie Regiment, n. 15. Reservatbeilage, n. 179, 25 Oktober 1916. — Vorlautbarungen, n. 129.

longanime benevolenza nostra e la crudeltà vendicativa dei nostri nemici, verso le famiglie di sudditi sottoposti a processo per imputazione di un reato contro la sicurezza dello Stato.

Mentre l'Austria inveisce contro le famiglie restate nel paese, per trar vendetta d'un imputato evaso dal territorio, e per infliggere a questo una tortura morale che, al cuore d'un padre, d'un marito, d'un figlio o d'un fratello, deve riuscire più crudele della più severa condanna, e non esita di fronte a tali eccessi, pur di diffondere, intorno alla famiglia di quel fuoruscito, un terrore che dissuada ogni altro suddito dall'imitarlo, l'Italia non solo considera come impossibile la vendetta sulle famiglie innocenti ma, anche quando il loro capo siasi macchiato dell'azione più disonorevole per un soldato, provvede al loro sostentamento.

Così due diverse coscienze e due contrarie consuetudini di governo, predisponendo i due popoli e i due governi ad opposizione di concetti ed a diversità d'applicazioni, del diritto eccezionale di guerra nei rapporti interni, li preparava ad un contrasto assoluto di condotta anche nei rapporti col nemico.

### **III. Uso d'armi e di munizioni vietate. Proiettili deformati od esplosivi. Mazze ferrate.**

Lealtà di mezzi, rispetto dei trattati, e pietà del nemico ridotto nella impossibilità di nuocere, riassumono in questa guerra la condotta del nostro esercito e riflettono i sentimenti del nostro popolo. A sentimenti diversi ed a concetti del tutto contrari s'è ispirata, fin dal principio della guerra, e pur tenacemente s'ispira, la condotta del nostro nemico. Consideriamo, come punto di partenza di questa indagine, gli obblighi solennemente assunti dai due Stati colla Dichiarazione di Pietroburgo e colle Convenzioni dell'Aja e di Ginevra; e giudichiamo poi, alla stregua di quelle promesse, la condotta dei due belligeranti.

La Dichiarazione di Pietroburgo dell'11 dicembre 1868 ha vietato alle truppe di terra o di mare l'uso di proiettili di peso inferiore a 400 grammi, che siano esplosivi o carichi di materie fulminanti o infiammabili. Il regolamento-tipo, annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907, fa espresso divieto (articolo 23) di «adoperare armi, proiettili o materie atte a causare mali superflui». La Dichiarazione di Pietroburgo, dalla quale risulta completato il contenuto di questa norma, è poi chiaramente confermata dagli Atti dell'Aja del 1899 e del 1907, che enumerando le ostilità

particolarmente vietate (articolo 23) non sostituiscono le nuove regole a quelle antecedentemente codificate, ma le aggiungono «alle proibizioni stabilite da Convenzioni speciali».

I proiettili esplodenti che producono, per effetto della esplosione, una enorme breccia nelle membra colpite, frantumando le ossa e lasciando, in seno ai tessuti molli, tutti i prodotti della combustione, sono dunque specificamente esclusi dai fuochi di fucileria. E tale proibizione corrisponde alla umanità della guerra, perchè mentre la ferita da proiettile non esplodente basta a mettere la persona colpita fuori di combattimento, quella da proiettile esplodente non solo compromette la futura guarigione dell'arto colpito, ma, per il rapido sviluppo di gravissimi flemmoni gazzosi, determina anche un pericolo immediato per la esistenza del ferito.

Oltre a questi proiettili sono pure indubbiamente contemplati dal divieto dell'articolo 23 del regolamento dell'Aja, i proiettili per fucili, moschetti o pistole che, pur senza essere esplosivi, siano tali, per la irregolarità della superficie o per le incisioni inferte alla estremità, da schiacciarsi e dilatarsi nelle membra ferite, e possano, insinuando piombo liquefatto nella ferita, allargarla sinuosamente causando sofferenze crudeli, ed anche quando non producano conseguenze fatali per la vita, determinando la permanente rovina dell'arto colpito.

Le truppe italiane hanno intrapreso la campagna osservando scrupolosamente queste norme, riprodotte del resto sostanzialmente nel regolamento per il servizio in guerra (parte la servizio delle truppe, § 368, pagina 178) dove «è proscritto come mezzo barbaro l'impiego di armi, di proiettili e di materie atte a causare mali non necessari».

L'esercito nemico invece ha violato, fin dal principio della guerra, le norme vigenti e gli impegni assunti, facendo uso così di proiettili esplodenti come di proiettili deformati. Gli uni e gli altri sono stati trovati, già dopo le prime ostilità, nelle cartucchiere dei soldati austriaci uccisi sulla fronte italiana, e la stessa constatazione è stata confermata separatamente e concordemente dai professori svizzeri Reiss e Sandy durante la loro missione in Serbia, come ha riferito ampiamente il Sandy nel *Journal de médecine*.

In ciò gli austriaci hanno superato i loro alleati, che fabbricano pochissime cartucce *dum dum* e solo per mitragliatrici. Non potendo negare da parte loro l'uso dei proiettili deformati nel fuoco di fucileria, essi hanno tentato la scusa (non attendibile, data la frequenza e la estensione del loro uso), che le deformazioni possono esservi prodotte per iniziativa dei singoli soldati o per disposizione arbitraria di qualche comandante subordinato. Ma nessuna di tali scuse potrebbe addursi per l'uso di proiettili esplodenti; uso del quale è evidentemente responsabile non chi se ne serve e non potrebbe procurarseli di propria

iniziativa, ma il governo che li abbia fatti fabbricare, e che solo poteva ordinarne la distribuzione.

Nell'uso di queste due specie di proiettili, le truppe austriache hanno poi persistito, dando così la più evidente dimostrazione del proposito deliberato di misconoscere, nella scelta dei mezzi ostili, ogni impegno più solenne assunto mediante Trattati ed ogni più imperiosa inibizione di umanità. L'8 maggio 1916, presso il 18° battaglione bersaglieri, un ufficiale medico riscontrava sulla salma del capitano Giovanni Accorsi del 25° battaglione, appena spirato, ferite irregolarmente circolari a margini frastagliati, prodotte da proiettili deformati, e ne faceva immediato rapporto al comando di battaglione.

Quanto ai proiettili esplosivi, il medico capo-riparto dell'ospedale da campo n. 237, nella sua relazione del 22 novembre 1915, dichiarava che, durante i mesi di luglio e di agosto, aveva constatato numerosissime ferite da tali proiettili i cui effetti egli non esitava a qualificare terrificanti. Così risulta anche da due rapporti del 16 e del 19 settembre 1916 del dirigente il servizio sanitario del 129° fanteria, circa l'esame di cinque ferite da proiettili esplosivi, e da un rapporto del 17 settembre 1916 del dirigente il servizio sanitario del 213° reggimento fanteria, relativo all'esame di sei altri feriti nostri sull'altipiano di Asiago. L'autore di quest'ultimo rapporto notava che «anche ferite le quali di per sè sarebbero di piccola entità, si presentano in tal caso assai gravi per le larghe lacera-

zioni dei tessuti e per l'abbondante emorragia». Degno di menzione è poi a tale proposito l'interrogatorio di un disertore austriaco comunicato il 5 novembre 1916 al nostro Comando, dal Comando in capo degli eserciti alleati. Da quell'interrogatorio risulta che, in taluni reparti dell'esercito austro-ungarico, tutti i sottufficiali e caporali sono muniti di caricatori nei quali il primo proiettile è esplosivo, allo scopo di regolare più facilmente il tiro, e i soldati hanno una dotazione individuale di 34 palle esplosive, delle quali esaltano la efficacia.

Nè il nemico ha rinunciato all'uso dei proiettili esplosivi o lo ha successivamente attenuato. Che ne faccia uso colle mitragliatrici nella guerra aerea è stato dimostrato verso la fine del secondo anno di guerra, da una dichiarazione medica rilasciata al sergente aviatore Cremonesi dal capitano medico capo-reparto dell'Ospedale militare di tappa di Belluno. Da quella dichiarazione del 21 marzo 1917 risultava che la ferita riportata dal Cremonesi in un combattimento aereo il giorno 24 febbraio 1917, in seguito alla quale egli venne curato in quell'ospedale, era stata prodotta da pallottola esplosiva.

Che poi l'uso di tali proiettili non sia stato abbandonato nei fuochi di fucileria, è dimostrato da un rapporto del 10 aprile 1917 del capo reparto dell'ospedale da campo n. 040, relativo al soldato Baldan Mario ferito da pallottola di fucile la mattina del 5 marzo 1917. Il carattere del proiettile che lo aveva colpito risultava dal foro d'ingresso a bordi

slabbrati riscontrato nell'addome e dalla condizione dell'intestino fuoruscito da quello, per più di trenta centimetri, ch'era tutto crivellato di piccole perforazioni. La forma e la molteplicità delle lacerazioni denunciavano dunque nel modo più certo la persistenza del nemico nell'uso di proiettili esplodenti che, anche nel caso del Baldan, rendevano vano ogni soccorso chirurgico tentato per salvare l'esistenza del ferito.

In violazione delle stesse norme si sono usati dal nemico, su tutta la fronte italiana, proiettili d'artiglieria aventi nell'interno dadi metallici di forma cubica a spigoli vivi, in luogo delle usuali palle sferiche, o contenenti frammenti di acciaio a margini taglienti e perfino chiodi o conglomerati di chiodini. Il 3 maggio 1916 il medico del 2° bersaglieri, 53° battaglione, segnalava la morte di un bersagliere per ferite ampie, anfrattuose, a margini irregolari, prodotte da dadi a spigoli vivi di forma quadrata e di forma cubica usciti dallo scoppio di uno shrapnel nemico; e il 22 maggio altre ferite multiple, prodotte da identici proiettili su un ufficiale del 115° fanteria, erano segnalate dal medico direttore dell'ospedaletto da campo n. 105. Questi dadi, alcuni esemplari dei quali sono stati raccolti e conservati presso il Comando Supremo, producono ferite eccessivamente penose ed irreparabilmente gravi, distruggendo i tessuti e determinando, anche quando la vita del ferito possa essere salvata, imperfezioni permanenti. Il tenente colonnello medico

prof. Roberto Alessandri, rendendone conto nel fascicolo del gennaio 1917 del *Giornale di medicina militare*, vi ravvisa una prova della tendenza del nemico «a produrre i danni maggiori nelle ferite inferte, a dispetto di ogni Convenzione e d'ogni legge d'umanità».

La stessa tendenza manifestava il nemico coll'uso di proiettili da fucile rovesciati, uso del quale dallo stesso colonnello medico erano addotte due prove. La prima risultava dall'esame di cinque feriti che non potevano essere stati colpiti da proiettili capovoltisi nella traiettoria, perchè questa era stata brevissima e perchè il proiettile austriaco non presenta, come quello tedesco che ha forma cilindro-conica, uno squilibrio di peso tra le due estremità che ne renda facile il rovesciamento prima di raggiungere il bersaglio. La seconda prova risultava in modo definitivo da *un corpo di reato*. Un ufficiale alpino ferito gli consegnava uno di tali proiettili, che, durante le azioni sulle Alpi di Fassa nel settembre 1916, aveva sequestrato nella cartucciera d'un prigioniero austriaco. La pallottola rovesciata era in quel proiettile così fissa nella cartuccia, da indurre chi la esaminava e non riusciva a smuoverla ed estrarla, nella persuasione che il rovesciamento non fosse stato effettuato individualmente dal soldato che ne era in possesso, ma che piuttosto i proiettili fossero stati in tali condizioni distribuiti alle truppe.

A tali orrori si è aggiunta più di recente la turpitudine delle mazze ferrate, il cui uso fu constatato per la prima

volta durante l'attacco sul Carso del 29 giugno 1916. La genesi di questo strumento, destinato ad uccidere i nemici feriti, o svenuti per l'effetto deleterio dei gas, ha mostrato, associati in un comune artificio satanico, una truppa destituita di sentimenti umani, ed un governo senza coscienza. In una corrispondenza della *Zeit* del 30 giugno 1916, si narrava infatti che l'arci duca Eugenio aveva avuto occasione di ammirare un nuovo arnese di guerra, lo *Streitkolben*, dovuto al genio inventivo dei suoi soldati. «Tale strumento — scriveva quel corrispondente — è stato usato la prima volta sull'Isonzo, quando i nostri uomini si trovavano impacciati nell'uso del fucile. Essi allora presero dei tubi da gas, li tagliarono in pezzi maneggevoli, e li adattarono all'estremità di mazze di legno, assicurandoveli con chiodi alla maniera del medioevale *morsgenstern*, usato in tutte le guerre d'Europa fino al XV secolo.» Quale decisione avrebbe dovuto prendere allora un comando conscio dei doveri di lealtà e di umanità che gli incombevano, anche all'infuori d'ogni impegno derivante da Trattati? Quali ordini avrebbe dovuto impartire un governo memore dell'obbligo assunto (regolamento dell'Aja art. 23 c) di «non uccidere o ferire un nemico che abbia deposte le armi o *non abbia più modo di difendersi?*» Pur se avesse creduto di poter constatare (cosa assai dubbia) che all'uso di questi ordigni si fosse ricorso in occasione d'una eccezionale impossibilità di far uso delle armi da fuoco e di provvedere altrimenti alla difesa vicina,

ne avrebbe vietato in modo assoluto, nelle condizioni normali della lotta, l'uso diretto a finire un nemico che si trovasse già nella impossibilità di offendere e di difendersi. Invece il comando austriaco vide in quel rozzo arnese il tipo rudimentale di un'arma nuova che meritasse di essere perfezionata. E la fece perfezionare, a maggior gloria degli sterminatori di feriti e di asfissati, provvedendo perchè riuscisse sempre più micidiale. Da tali esercitazioni concordi della genialità inventiva e della tecnica costruttrice, son derivati quattro tipi di mazze ferrate. Al primo, colle punte schiacciate, che potrebbe dirsi tipo di base, fu sostituito un secondo tipo colle punte acuminate. In seguito si aggiunse una punta anche al sommo della mazza, fissando le altre punte a due armature circolari, e successivamente si creò un altro tipo a testa sferica con punte acuminate. Tali strumenti di tortura e di sterminio furono trovati dalle nostre truppe nelle trincee austriache del Podgora, del Sabotino e del S. Michele, e potranno restare nei nostri arsenali, a perpetua infamia di chi li inventava e li perfezionava e di chi ne permetteva o ne ordinava l'uso in una guerra fra popoli europei sul principio del secolo XX.

Ma non basta che di tale strumento sia conservato qualche esemplare per assicurare la condanna del nostro nemico nel giudizio dei posterì. Chi ha dovuto sperimentarne l'uso ai propri danni, ha il diritto e il dovere di

denunziare sin d'ora questi reati, inverosimili ma veri, al giudizio degli increduli contemporanei.

Già Mr. Richard Bagot, scrivendone al *Times*, definiva le mazze ferrate *the abominable instrument with which the austrian troops have lately been provided in large numbers*. E dopo aver fatto notare che tali strumenti possono servire soltanto *for the purpose of killing italian soldiers rendered helpless by gas, and also employed to kill the wounded*, attestava anche d'aver constatato, visitando gli ospedali militari di Bologna, numerosi ed orribili casi di ferite lacerate ed avvelenate dai proiettili usati, in violazione degli impegni più solenni, dalle truppe austriache; e concludeva affermando che *the use of explosive and other detestable and illegal forms of bullets, is becoming the rule rather than the exception, among the Austro-Hungarian troops opposed to the Italians*.

Tali violazioni, quando saranno universalmente note, dovranno pur suscitare nel mondo, a più buon diritto, quella, riprovazione, che, per altre armi, esprimeva il poeta esclamando:

Come trovasti, o scellerata o brutta  
Invenzion. mai posto in uman core?  
Per te la militar gloria è distrutta!  
Per te il mestier detrarne ò senza onore!

#### **IV. La lotta sleale. — Gas asfissianti.**

In ogni altra specie di ferocia inutile e di astuzia sleale, il nostro nemico ha voluto avere il privilegio di una iniziativa, alla quale, per certe forme abbiette e crudeli d'inganno, non poteva nemmeno corrispondere sempre da parte d'un avversario sollecito del proprio onore e della propria fama, la reazione di una specifica rappresaglia. Fino dal principio della campagna, il Comando Supremo del nostro esercito constatava, e nel comunicato del 27 giugno 1915, denunciava, che «in più parti della fronte lungo l'Isonzo era stato accertato l'uso da parte dell'avversario di granate di gas solforosi asfissianti». La constatazione era ripetuta nel comunicato del 26 luglio circa i combattimenti avvenuti nel basso Isonzo, dove «l'avversario aveva fatto uso di bombe e granate producenti gas asfissianti, dai quali le nostre truppe — ormai edotte dei sistemi del nemico — s'erano protette con le maschere». Il 3 agosto 1915, dando notizia del successo riportato quattro giorni prima a Forcella Ciallot, il comunicato ufficiale aggiungeva che «nei due giorni seguenti, l'artiglieria nemica, in posizione nei pressi di Malborghetto, avea battuto a lungo la Forcella, facendo anche uso di proiettili a gas asfissianti». E il comunicato del 14 settembre,

completando le notizie circa la nostra offensiva dei giorni 11 e 12 nella conca di Plezzo, metteva in rilievo come le difficoltà superate dalle nostre truppe fossero state tanto più gravi, avendo di fronte un avversario che non esitava «a servirsi di ogni mezzo anche il più atroce, quali le bombe asfissianti ed i liquidi infiammati». Contro tali abusi, nell'eccesso dei quali gareggiavano con gli austro-ungarici i loro alleati, insorgeva energicamente il generale (ora Lord) French, nella relazione della seconda battaglia di Ypres, deplorando «che quei combattimenti fossero stati caratterizzati, per opera del nemico, dalla flagrante violazione delle Convenzioni dell'Aja, e da un cinico e barbaro disprezzo delle consuetudini di guerra tradizionali fra nazioni civili». «Tutto le risorse scientifiche della Germania — scriveva egli — sono state chiamate a raccolta per produrre gas di natura così potentemente velenosa, da paralizzare immediatamente i nemici che ne siano investiti, condannandoli poi a subire, per effetto di quelli, le più atroci torture». E concludeva: «La sorpresa ed il rincrescimento più profondo agitano insieme il mio cuore di soldato, in cospetto d'un nemico che pretendeva d'essere il modello della correttezza e della lealtà e che ora si è avvilito tanto da ricorrere a mezzi tali contro avversari valorosi e cavallereschi!».

Per comprendere quanto giusta fosse la severità di questo giudizio, è necessario considerare l'effetto dei gas in confronto con quello degli altri mezzi usati finora e

considerati come leciti in guerra. Da tale confronto risulta evidente la ragione per la quale la condanna dei gas asfissianti non possa dirsi effetto di un misoneismo bellico, simile a quello che ha indotto in altri tempi tanti nobili spiriti a riprovare l'uso di altre armi nuove, ma debba considerarsi giustificata dalle leggi immutabili della rettitudine e della lealtà. L'uso dei gas non è un nuovo mezzo di guerra del quale possa ritenersi giusto che, chi ne abbia avuto l'iniziativa, abbia anche il vantaggio nel combattimento, ma costituisce una forma degenerata di ostilità che, tanto per il suo carattere sleale, quanto per l'eccessività estensiva, intensiva e duratura dei suoi effetti, è in contrasto non solo col diritto di guerra che, per effetto dei Trattati internazionali già stipulati fra tutti i belligeranti, dovrebbe da tutti considerarsi vigente, ma anche coi più essenziali principii informativi della civiltà contemporanea.

Il concetto fondamentale di distinzione fra le ostilità lecite e quelle illecite si ispira alle necessità della vittoria combinate colle esigenze dell'umanità, ed esclude pertanto tutte le stragi e tutte quelle sofferenze, volontariamente procurate al nemico, che non siano inevitabili ai fini della vittoria. Le Istruzioni ufficiali del 1863 per le truppe combattenti degli Stati Uniti d'America, si ispiravano a quel concetto, riconoscendo (articolo 16) che «le necessità militari non autorizzano a commettere atti di crudeltà». La Dichiarazione di Pietroburgo del 1868 formulava lo stesso principio, riconoscendo che i fini degli Stati belligeranti

sarebbero *dépassés par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement Ics souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable*. E l'articolo 23 *a* ed *e* del Regolamento dell'Aja, ispirandosi alla medesima idea, vietava di far uso, contro il nemico, di veleno, e di adoperare «materie atte a causare mali superflui». Per poter considerare illecito l'uso dei gas asfissianti è sufficiente dunque il testo del Regolamento dell'Aja, e non è necessario ricorrere alla Dichiarazione formulata all'Aja nel 1899: *interdisant les projectiles qui ont pour but unique de repandre des gaz asphyxiants ou délétères*, dichiarazione che è stata adottata per una durata indefinita, ma circa la quale potrebbe dubitarsi se al principio di questa guerra dovesse ritenersi in vigore per tutti gli attuali belligeranti.

Le disposizioni del Regolamento dell'Aja implicavano invece, per tutti gli attuali belligeranti, quel divieto, perchè l'uso di gas asfissianti è appunto uso di veleno, aggravato dal modo, che costituisce un attentato non alla vita dei singoli combattenti nemici, ma a quella di tutta una massa di combattenti, avendo un raggio d'azione deleteria di cinque chilometri ed un raggio di un chilometro di effetto letale. Sulle prime linee colpite, entro tali limiti di distanza, l'effetto, come riferisce un rapporto del 30 giugno 1916 del Comando della 21<sup>a</sup> divisione di fanteria, è così fulmineo, che alcuni cadaveri vi furono trovati ancora nell'atto di puntare il fucile. Inoltre i gas, dopo aver messo fuori di

combattimento chi li abbia respirati, aggrava successivamente le sofferenze di quelli che sopravvivono, insinuando nel loro organismo i germi di gravi infermità. Infatti anche quando la persona investita non soccomba all'accesso asfittico dal quale è immediatamente colpita, essa rimane per lungo tempo sotto gli effetti dell'intossicazione; e ne derivano, anche nei casi meno gravi, perturbazioni degli organi del respiro, della circolazione e della digestione, ingrossamento del fegato, ed alterazioni renali. Talora gli effetti tossici si manifestano con un edema polmonare che conduce il malato rapidamente alla morte; talora il martirio è più lungo, e le macabre pose dei cadaveri trovati sul campo han dimostrato sovente quali atroci sofferenze avessero incrudelito su quelle vittime nel passaggio dalla vita alla morte.

La ostinazione del nemico nel ricorrere a tali mezzi ostili, illeciti e crudeli, mentre era tale da giustificare, anche da parte del più scrupoloso avversario, il ricorso alla rappresaglia, dovea dimostrare anche ai neutrali più indulgenti, che la condotta dell'esercito austro-ungarico era stata fin da principio voluta e premeditata. Esso infatti dopo un anno di guerra, sordo a tutte le denunce e indifferente a tutte le proteste, continuava a fare sul Carso il più largo uso di gas asfissianti e velenosi. Il nostro Comando Supremo riusciva ad avere le prove della preparazione di questi mezzi ostili in Austria fin dal principio della guerra; e di

ciò dava pubblicamente la dimostrazione con una nota del 29 giugno 1916 sull'attacco coi gas asfissianti nella zona del Carso. Da quella nota risulta che, dal principio della guerra, esisteva già nell'esercito nemico un apposito battaglione di specialisti-gas, organizzato a Krems sul Danubio, da ufficiali germanici. Nel giugno 1916 quel riparto fu fatto venire in segreto sulla fronte dell'Isonzo. L'attacco coi gas è stato allora preparato con cura meticolosa dal comando austriaco, facendo successivamente molti esperimenti, ad uno dei quali, nelle vicinanze di Segeti, assistettero il generale Boroevich, comandante dell'armata del basso Isonzo, e l'arciduca Giuseppe, comandante del VII corpo. Agli ufficiali della 15<sup>a</sup> divisione Honved, designata per l'attacco, fu tenuto in Biglia una conferenza sull'uso dei gas. Non pochi di quegli ufficiali giudicarono gli effetti di tale avvelenamento collettivo così evidentemente contrari alle norme elementari della onestà bellica, che non hanno esitato ad esprimere la propria riprovazione; e il generale Sarkany, comandante della 18<sup>a</sup> brigata Honved, piuttosto che agire in contrasto con la propria coscienza di soldato, fece istanza per essere esonerato dal comando. Ma di tali proteste non si è tenuto alcun conto. Il deposito principale dei gas fu stabilito a Lubiana; un deposito avanzato a Ranziano; e le installazioni per l'attacco contro le nostre linee, nella zona di San Michele e di San Martino del Carso. I gas ad alta pressione erano racchiusi in bombole metalliche, e queste,

collocate durante la notte del 26 giugno in casse di legno imbottite con sacchetti di sabbia, a protezione dagli eventuali tiri delle nostre artiglierie, e disposte nei punti più favorevoli alla emissione dei gas. Atteso il vento favorevole, il tentativo fu mandato ad effetto il mattino del 29 giugno, lanciando d'improvviso forti soffioni di gas che, favoriti dal vento, investirono le nostre linee, e sguinzagliando poi le squadre speciali armate di mazze chiodate con l'incarico di finire a colpi di randello i nostri che giacevano a terra tramortiti. Dopo tali constatazioni il nostro Comando Supremo poteva a buon diritto affermare che il 29 giugno 1916 resterà memorabile nella storia della nostra guerra per la prova di saldezza, di valore e di slancio data in quel giorno dalle nostre truppe, e per lo sfogo di cinica slealtà e di brutale ferocia cui s'era abbandonato in quel giorno il nostro nemico.

## **V. L'astuzia sleale. L'abuso della bandiera nemica.**

Era naturale che un nemico, dimostratosi così inaccessibile ad ogni scrupolo nel barbaro uso della forza, dovesse rivelarsi non meno sfrenato nell'abuso sleale dell'astuzia. Dopo essere passato, negli atti d'aperta ostilità, dall'offesa e difesa legittima, alla crudeltà più spietata, esso non esitava a trascendere nell'inganno fino all'infamia del tradimento.

La distinzione fra le astuzie che in guerra possono considerarsi lecite, e quelle da riprovarsi come incompatibili coll'onestà della lotta, non può riescire difficile ed incerta, perchè chiaramente la ispirano l'intuizione della coscienza e quel senso dell'onore militare che, mentre non disdegna l'astuzia, dall'inganno insidioso spontaneamente ripugna. Ogni volta che l'astuzia sia inquinata di perfidia, il belligerante onesto la sdegna; e il belligerante che s'induca a ricorrervi, ne resta disonorato e squalificato.

Tale distinzione fra le astuzie lecite e quelle vietate, pur senza poter essere analizzata, una volta per tutte, in una casistica completa, non ha lasciato mai nell'incertezza, anche quando mancava ogni esplicita formulazione di regole codificate, la onesta coscienza dei combattenti e

l'onesto giudizio dei neutrali. Negli usi bellici di molte popolazioni contemporanee d'Africa e d'Australia, considerate da noi come primitive e selvagge, l'astuzia di guerra è in molti casi moderata dalla lealtà; e la storia attesta l'influenza dello stesso elemento moderatore negli usi di guerra dei popoli antichi. Basta ricordare a tale proposito, per tacere d'altri numerosi autori meno recenti, gli studi così completi di Coleman Philippon, sul diritto internazionale degli antichi greci e romani.

Le truppe austro-ungariche, ricorrendo alle astuzie più sleali contro di noi, violavano l'impegno che i rappresentanti del loro paese avevano solennemente contratto all'Aja nel 1899 e che in termini identici era stato confermato nel 1907, di considerare leciti (art. 24 del regolamento) gli stratagemmi di guerra e l'uso dei mezzi necessari per procurarsi informazioni sul nemico e sul terreno, ma di astenersi dall'«usare indebitamente della bandiera di parlamentario, della bandiera nazionale, e delle insegne militari e dell'uniforme del nemico» (art. 23 f). Colla sua condotta però il nostro avversario violava ben altro e ben più che una regola recentemente concordata in una conferenza diplomatica; esso violava altresì una norma ch'era scaturita dalla consuetudine prima che esistesse o che fosse ritenuta possibile una codificazione degli usi di guerra, e l'osservanza della quale è stata in ogni tempo caratteristica della lealtà e della rispettabilità dei combattenti.

A tali norme, che dalla coscienza, dalla giustizia e dal sentimento d'onore derivano, aveva fatto appello, quattro secoli prima di Cristo, il re dei Persiani, nell'accusare gli Spartani d'aver violato, a danno dei suoi rappresentanti, le leggi di tutto il genere umano. Eppure, fin dal principio di queste ostilità, i nostri nemici non ebbero vergogna di ricorrere contro di noi ad atti che da ventitre secoli l'umanità riprovava come illeciti e vergognosi.

Il 15 giugno 1915 sopra un forte austriaco ridotto al silenzio dalle nostre artiglierie, fu issata la bandiera bianca, presso la quale si collocarono due ufficiali superiori, come in attesa di poter effettuare la resa. Ma mentre i nostri alpini si avanzavano verso quel gruppo, fidenti nella salvaguardia della esposta bandiera, partiva da un nascondiglio contro di loro un fuoco rapido e ben nutrito di mitragliatrice. Al mezzodì del giorno successivo, da un fortino situato più in basso, si ritentava lo stesso inganno, per far avanzare i nostri allo scoperto. Se i nostri non caddero anche quel giorno nell'infame insidia tesa loro dal nemico, la loro salvezza fu dovuta soltanto all'esperienza fatta col tradimento del giorno innanzi. Istruiti infatti da quello alla diffidenza, essi simularono un'avanzata, ma, giunti a mezza strada dal forte, s'arrestarono d'un tratto; sicchè il nemico, facendo scoppiare le mine, restava ad un tempo coll'infamia e collo scorno del vile tentativo fallito e col rammarico di dover assistere alla distruzione del forte, operata dalla pronta ripresa del nostro bombardamento.

Il nostro Comando ebbe successivamente altre occasioni di dover denunciare la condotta sleale dei nemici, che, incalzati dalle nostre fanterie, alzavano, durante l'azione, le braccia in segno di resa, per far avvicinare i nostri soldati e smascherare poi le truppe, ch'erano, dietro a loro, preparate per colpirli a tradimento.

Tanto persisteva il nemico nel sistema di simulare la resa mettendo in vista sulla fronte un riparto di truppa a braccia alzate, e dissimulando sui fianchi altri riparti pronti ad offendere, che il Capo di stato maggiore del nostro esercito, mettendo di ciò sull'avviso, con apposita circolare, fin dal 5 luglio 1915, ufficiali e soldati, lo qualificava «un abusato tranello che non deve più oltre ingannare alcuno».

E, come dei segnali di resa, i nemici hanno abusato senza esitare anche della nostra bandiera. La mattina del 14 settembre 1915 l'applicazione di tale slealtà alla guerra aerea, era compiuta da un aeroplano nemico dipinto coi nostri colori; sul principio di novembre un altro aeroplano, colorito allo stesso modo, lanciava bombe sopra una nostra batteria nelle vicinanze di Plava; e successivamente tale abuso divenne sistematico. La scusa accampata osservando che non trattavasi dei colori italiani, ma bensì di quelli ungheresi identici ai nostri, non è che un'altra prova della raffinata perfidia del nemico. I colori sono infatti identici nelle due bandiere, ma in quella ungherese sono disposti verticalmente, mentre stanno disposti orizzontalmente nella nostra. La disposizione orizzontale dei colori sulla

dipintura dell'aeroplano, rivelava dunque la raffinata malafede del nemico, che proponevasi così di evitare l'ostilità nostra fino al momento giudicato opportuno per sviluppare la propria sotto la protezione di quell'inganno.

A qualificare completamente la disonestà del nemico sono poi caratteristici — ben prima che all'attuale regresso fosse ridotta, dalla vicenda della rappresaglia, la guerra marittima — i casi del *Firenze* e del *Bosnia*; quello dell'*Ancona*, denunciato il 14 novembre 1915 in una comunicazione del nostro Governo a quelli neutrali, e quello del *Letimbro* riferito dall'on. Battaglieri rispondendo ad una interrogazione dell'on. Canevari nella seduta dell'11 novembre 1916 alla Camera dei deputati.

Il *Firenze*, piroscafo della *Marittima Italiana*, in viaggio per Porto Said, era affondato il 9 novembre 1915 da un sommergibile con bandiera austriaca; quindici persone dell'equipaggio su centoundici e sei passeggeri su trentatre perivano annegati. Il giorno seguente il piroscafo *Bosnia* della *Società Italiana dei Servizi Marittimi*, in viaggio da Napoli per Alessandria d'Egitto, era affondato da un sommergibile austriaco al sud dell'isola di Candia; ma tanto l'equipaggio quanto i passeggeri riuscivano a prendere posto nelle scialuppe di salvataggio ed arrivavano il 14 alla Canea.

L'*Ancona*, nave mercantile che non portava nè contrabbando nè persone in servizio militare, era in viaggio per New York e si dirigeva, il 7 novembre 1915, verso

occidente fra la Sardegna e la costa tunisina, quando senza alcun preavviso, fu assalita da un sottomarino nemico. Le stesse scialuppe nelle quali i passeggeri cercavano salvezza non furono risparmiate. Molti di quei naufraghi furono uccisi o feriti e quelli che, implorando pietà, si accostarono al sottomarino, ne furono respinti dall'equipaggio che accompagnava coll'offesa dello scherno la loro ultima delusione ed il loro martirio. Così più di duecento persone, in parte donne e bambini, che avrebbero dovuto essere raccolte e soccorse, perirono annegate, con atroce offesa, come scriveva allora il nostro Ministro degli affari esteri, «del diritto delle genti e d'ogni sentimento di civiltà».

Il *Letimbro*, partito da Bengasi per Siracusa il 28 luglio 1916 con 120 passeggeri, era affrontato la mattina del 30, a 120 miglia dalla costa, da un sommergibile austriaco che, senza intimazione di resa, improvvisamente lo colpiva. Dopo aver sperimentata la inutilità della resistenza, quella nostra nave mercantile fermava la macchina, alzava la bandiera bianca e metteva in mare le scialuppe di salvataggio. Ma non per questo il sommergibile cessava di sparare. Una delle imbarcazioni, già in mare, era fracassata coll'uccisione di gran numero delle persone imbarcatevi; un'altra si capovolgeva, e finalmente un siluro colpiva il piroscalo, facendolo affondare e determinando così la morte di altri naufraghi. Quattro scialuppe riuscivano a sfuggire allo sterminio; e i naufraghi che vi si erano riparati

vagarono per tre giorni, finchè non li raccolse un piroscifo che il generale Ameglio aveva mandato alla loro ricerca.

Il comandante di quel sommergibile, non curante dei segnali di resa, aveva deliberatamente voluto lo sterminio di quei naufraghi inermi. E così nella condotta del nemico appariva il contrasto fra l'ostentazione bugiarda delle bandiere nostre e dei segnali di resa, cui ricorreva per abusare della nostra buona fede, e il dispregio dei segnali di resa fatti in buona fede dai nostri naufraghi, ch'erano implacabilmente sacrificati con offesa d'ogni norma di diritto e di umanità.

Ma tutti questi atti crudeli e sleali che, quando furono commessi, suscitavano così giustificate proteste e così unanimi riprovazioni, dovevano apparire più tardi attenuati dal confronto colla violazione sistematica che gli Imperi centrali venivano preparando delle norme più fondamentali del diritto marittimo di guerra. I loro governi dichiaravano infatti il 31 gennaio 1917 che, a cominciare dal giorno successivo, «avrebbero lasciato cadere anche le limitazioni sinora impostesi nell'impiego dei loro mezzi di lotta sul mare». L'opera distruttiva dei sottomarini era inasprita per volere degli Imperi centrali dal 1° febbraio; ed era accompagnata, anche verso i neutrali diretti alle zone bloccate, da quella sanzione dell'affondamento, che diventava tanto più grave in quanto, per effetto del carattere fittizio del blocco, la sua possibilità s'estendeva ad una immensa superficie marittima.

Si riaffermava in tal guisa, con un ritorno che pochi anni prima sarebbe stato giudicato impossibile, quel concetto di blocco di Gabinetto, che nel 1780 aveva provocato la *neutralità armata* costituita per resistere ai suoi eccessi, e pareva non più che un ricordo storico dopo la Dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856. Ma dopo la Dichiarazione di Londra del 1909, anche quella di Parigi, che per sessantanni era stata diritto comune dei popoli europei, veniva travolta da una bufera infernale che ancora non resta.

Secondo l'articolo 4 di quella Dichiarazione «il blocco, per essere obbligatorio, deve essere effettivo, cioè mantenuto da una forza sufficiente ad interdire l'accesso al litorale nemico». In tal norma era implicita anche la condizione, affermata giù, dalla neutralità armata del 1780, che le navi bloccanti debbano essere abbastanza vicine per costituire un evidente pericolo di arrivare al porto o al litorale bloccato. A dispetto di tali regole, che escludevano, col blocco di Gabinetto, anche quello di crociera, corrispondente all'opera attuale dei sottomarini, ed ammettevano come lecito soltanto il blocco effettivo, fatto valere da navi stazionanti in numero adeguato ed abbastanza vicine le une alle altre a portata utile dal litorale nemico, è stata delimitata dal memoriale annesso alla nota del 31 gennaio, la zona bloccata. Questa comprende tutto l'Atlantico orientale al nord della penisola iberica, la metà occidentale dell'intervallo marittimo fra la Scandinavia da

una parte e la Gran Bretagna e La Francia dall'altra, e tutto il Mediterraneo, salvo un piccolo tratto occidentale delimitato dalla costa spagnola, da quella marocchina, dalla longitudine orientale della più orientale delle isole Baleari, e da una linea che, partendo dal confine orientale del Marocco, procede in direzione di nord-est fino alla intersezione colla linea precedente, lasciando entro la zona di blocco tutti gli accessi marittimi dell'Algeria.

Salvo quel breve tratto occidentale, tutto il Mediterraneo era dunque considerato dal nemico come zona vietata; e l'Italia intera era ormai considerata da quello, territorio bloccato con tutto il mare che la circonda. In tutto l'immenso spazio del Mediterraneo, i nemici si arrogavano dunque la facoltà di vietare le pacifiche nostre comunicazioni, e di operare, anche a danno del naviglio mercantile neutrale, quella pratica dell'affondamento sostituito alla cattura, che, trasformata d'eccezione in regola, costituisce già un abuso anche nei riguardi delle navi mercantili nemiche.

Così cominciarono a moltiplicarsi, contro ogni legge di lealtà e d'umanità, le tragedie del mare; e nel mare vanno travolte e sommerse, con tante navi cariche di pacifici trasporti, coi marinai che le guidano e coi passeggeri di ogni nazione e d'ogni età che vi si affidano, anche molte speranze che si credevano sicure e molte illusioni che parevano certezze, circa la progressiva umanità del diritto di guerra e il carattere definitivo delle sue conquiste.

## **VI. La popolazione non combattente. La guerra aerea.**

La distinzione fra gli Stati belligeranti, considerati fra loro come *nemici*, e i loro sudditi *non trattati reciprocamente come tali*, se non formino parte direttamente o indirettamente, delle forze armate del paese rispettivo, può considerarsi uno dei progressi più notevoli conseguiti dal moderno diritto di guerra. Il Portalis, nell'inaugurare, l'11 floreale dell'anno VIII, le sedute del Consiglio francese delle Prede, formulava tale principio con parole che in tutti i Trattati di Diritto internazionale sono state poi riferite: *Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent, ne sont ennemis que par accident; ils ne le sont point comme hommes; ils ne le sont pas même comme citoyens; ils le sont uniquement comme soldats.*

Da tale principio derivano due conseguenze immediate e necessarie:

1<sup>a</sup> Hanno qualità di legittimi belligeranti i due eserciti nemici, comprese le milizie, purchè organizzate secondo le condizioni dell'articolo 1° del Regolamento dell'Aja, e compresa la leva in massa, cioè la popolazione che (art. II°), all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente ed

apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi di guerra; 2<sup>a</sup> Gli abitanti non incorporati nelle forze armate dello Stato devono astenersi da ogni dissimulata partecipazione alle ostilità finchè il loro territorio non sia occupato dal nemico; e, quando tale occupazione sia avvenuta, devono astenersi da ogni atto ostile; e, a tali condizioni, il nemico resta obbligato a risparmiarli il più possibile dalle ostilità durante il combattimento, ed a trattarli, dopo la occupazione del territorio da loro abitato, come sudditi temporanei, ai quali debba estendersi la sua tutela giuridica.

Da quel principio e da questa distinzione son derivate le specifiche norme consuetudinarie e codificate, ora in vigore, circa il trattamento delle popolazioni non combattenti e della proprietà privata e dei centri abitati non aventi carattere militare: divieto di attaccare e di bombardare, con qualunque mezzo, città, villaggi, abitazioni ed edifici (Regolamento dell'Aja art. 25 e IX Convenzione dell'Aja del 1907 circa il bombardamento da forze navali art. 1); obbligo di avvertire le autorità locali, eccettuato il caso di assalto, prima di cominciare il bombardamento (Regolamento cit. art. 26 e IX Convenzione cit. art. 6); obbligo di risparmiare, per quanto sia possibile, nei bombardamenti, gli edifici destinati alla religione, all'arte, alla scienza ed alla carità, gli ospedali ed i monumenti storici (Regolamento cit. art. 27 e IX Convenzione cit. art. 5); infine, anche nelle località prese d'assalto, obbligo di

rispettare, dopo la conquista, la proprietà privata, e di impedire il saccheggio (Regolamento cit. art. 28 e IX Convenzione cit. art. 7).

Il nostro nemico, violando le più solenni promesse, e sfidando le più giuste e severe riprovazioni, non ha tenuto alcun conto di tali norme, che avea pur contribuito a formulare e s'era impegnato a rispettare. E la sua condotta è stata tale da provocare alla rappresaglia anche i più longanimi avversarî e da mettere a dura prova la più indulgente imparzialità dei neutrali.

Vediamo infatti con quanta tenacia l'Austria-Ungheria abbia persistito, fin dal principio della guerra, nella violazione di tanti impegni solenni. *Impegno primo*: «non bombardare località indifese». Tale obbligazione non potrebbe dirsi punto attenuata dal fatto che la Dichiarazione (IV, I) del 1899, vietante *de lancer des projectiles et des explosifs du haut des ballons*, avea impegnato gli Stati firmatari soltanto per un quinquennio, e che la Dichiarazione analoga (XIV) del 1907, non è stata firmata da alcuni, ed è stata firmata ma non ratificata da altri degli attuali belligeranti, sicchè non potrebbe invocarsi come obbligatoria per tutti in questa guerra. Infatti l'obbligo di non bombardare località indifese nemmeno dall'alto, persiste egualmente per tutti, in virtù dell'articolo 25 del Regolamento dell'Aja, che vieta di compiere tali attacchi o bombardamenti *con qualunque mezzo*. Nessun cavillo di interpretazione poteva dunque invocarsi dal nemico per

giustificare i suoi attacchi a località allerte e indifese, ripetuti per le vie dell'aria al solo fine di provocare il terrore e lo sgomento delle popolazioni.

Tanto numerosi sono stati tali illeciti assalti, per terra, per mare e dall'alto dello spazio aereo, che il 25 dicembre 1915 il nostro Comando supremo, rispondendo alle accuse mosse al nostro esercito dalla associazione austriaca della Croce Rossa e dimostrandone l'insussistenza, denunciava a sua volta le ostilità austriache «contro località indifese, con stragi specialmente di donne e di bambini, e i bombardamenti di città aperte dell'Adriatico, con numerose vittime tra gli abitanti, allo stolto scopo di impressionare le popolazioni».

Appena dichiarata la guerra la flotta nemica cannoneggiava Porto Corsini, Ancona e Barletta. Contro Ancona, città del tutto inerme, s'accanirono 22 unità, danneggiandone le pacifiche abitazioni e la cattedrale di San Ciriaco, colpita a così breve distanza e quindi con tanta chiarezza di obiettivi, da costituire un elemento (vedi *La Marina Italiana nella guerra europea*, fase. 1, pagine 10-13) irrefutabile di prova della premeditazione dell'aggressore. Lo stesso giorno numerosi proiettili furono pure lanciati contro Numana, piccola borgata di villeggianti sul monte Conero, e contro Porto Civitanova e Porto Recanati; e successivamente erano aggredite Rimini, Manfredonia e Bari. Il 18 giugno esploratori e cacciatorpediniere bombardavano, oltrechè alcuni tratti della

ferrovia litoranea presso Fano e Pesaro, anche le città, del tutto indifese di Pesaro, Fano e Rimini, dove alcune vittime erano fatte nella popolazione civile. Il giorno seguente un cacciatorpediniere sparava contro Monopoli; il 23 luglio un esploratore e quattro cacciatorpediniere bombardavano Grottamare, Ortona, San Vito, Termoli, Francavilla, San Benedetto del Tronto e Cupra Marittima; il 27 luglio erano bombardati vari punti del litorale adriatico compreso fra Ancona e Fano e Sinigallia, danneggiando in Ancona l'Ospizio marino per i vecchi; e l'11 agosto seguiva l'incursione su Bari e Molfetta, facendo qualche danno materiale e qualche vittima fra la popolazione civile. Da quel momento il nemico desistette da tali assalti, non perchè il rimorso l'avesse colto, ma perchè la cura della propria salvezza l'aveva persuaso; e si arriva così fino al 4 febbraio 1916, quando seguì il bombardamento di San Vito Chietino e della stazione d'Ortona.

Cogli stessi criteri seguiti nelle ostilità marittime, il nemico persisteva ad agire in quelle terrestri. Il 9 settembre 1915, tre granate incendiarie erano lanciate sulla ridente cittadina di Roncegno, provocandovi un incendio che vi distrusse una diecina di fabbricati. Il 14 novembre erano bersagliati con proiettili da 305 e con bombe incendiarie, i villaggi di Lurca e di Bezzecca che non erano nemmeno presidiati dalle nostre truppe, e il 16 erano prese di mira, quantunque si trovassero nelle stesse condizioni, le già fiorenti borgate di Mossa e di Lucinico. Nell'offensiva

sull'altipiano vicentino, il proposito feroce della distruzione dei centri abitati e della rovina delle pacifiche popolazioni, apparve anche più manifesto. In Asiago danni enormi furono prodotti durante l'offensiva nemica e indipendentemente dalle necessità militari. Il bombardamento incominciò all'improvviso, tanto che nessun allarme potè darsi prima dalle autorità militari, il 15 maggio 1916 alle 8 del mattino; e il primo proiettile di grosso calibro colpiva, il centro del paese e precisamente la piazzetta Beata Giovanna Maria Bonomo, abbattendo le case e facendovi non poche vittime fra la popolazione civile. Il cannoneggiamento continuò intermittente per tre giorni; e il 19 cominciò il bombardamento con granate incendiarie, determinando incendi che investirono tutta la borgata da contrada San Rocco alle Piazze dello Statuto e del Mercato che erano le più ricche di fabbricati. Ad alimentare le fiamme devastatrici contribuirono le bombe incendiarie lanciate dagli aeroplani, accorsi appunto per rendere inefficace qualunque tentativo di domare il fuoco o di isolarlo, al solo fine di satollare la brutale malvagità dell'aggressore e senza alcuna necessità od utilità bellica per lo scopo dell'assalto o della difesa di chi l'aveva intrapreso. Così avvenne anche nelle località vicine: i comuni di Gallio e di Tresche Conca erano interamente distrutti, e i boschi, massima risorsa di quelle popolazioni, erano rovinati al solo fine di impoverire per lungo tempo il paese.

Ma il nemico, costretto a diradare le aggressioni navali dalla sorveglianza della nostra flotta, e ridotto, meno una sola eccezione, alla difensiva nella guerra terrestre, continuò senza posa nella guerra aerea a sfogare la sua rabbia e ad ostentare il suo sdegno d'ogni regola di diritto o di umanità, desolando località indifese, e prendendo di mira in quelle difese o dotate di stabilimenti militari, gli edifici appunto che sarebbe stato tenuto a risparmiarvi. Il comandante Milanese, illustrando l'opera della Marina italiana nella guerra europea, scriveva che «se sulla carta della costa adriatica venissero rappresentate le incursioni nemiche con tante frecce provenienti da levante e dirette sulle città assalite dall'alto dello spazio aereo, si vedrebbe diventar nero l'intero litorale». L'unica delle località colpite che poteva offrire obiettivi militari è Brindisi, e fu visitata soltanto due volte; mentre contro le località che non presentavano tali obiettivi: Rimini, Ancona, Ravenna, Porto Corsini, Giovinazzo, Bisceglie, Molfetta e Bari, l'offesa si è più frequentemente ripetuta.

L'8 giugno 1915 un aeroplano nemico gettava bombe su Venezia danneggiandovi alcune case e procedendo poi a colpire anche punti più interni della costa. Il 21 agosto una squadriglia di aeroplani volava su Udine e vi lanciava quattordici bombe uccidendovi cinque cittadini e producendo notevoli danni alla proprietà privata. Il 14 settembre quattro bombe erano lanciate su Vicenza: una cadeva presso l'ospedale militare danneggiandone l'ora-

torio, ed una presso il cimitero. A Venezia il 25 ottobre tre aeroplani gettavano alcune bombe ferendo parecchie persone e producendo danni materiali. E le aggressioni continuarono: il 15 novembre a Brescia con una ventina di vittime fra morti e feriti; il 17 novembre a Belluno; il 18 a Verona e il 19 a Udine, dove furono lanciate quindici bombe col risultato di 12 morti e 27 feriti; il 1° dicembre in varie borgate della Carnia; il 10 dicembre ad Ancona con danni materiali e qualche vittima umana e il 17 gennaio 1916 nella stessa città con maggior numero di vittime e gravità di danni materiali. Il 14 febbraio sedici vittime erano fatte a Milano da una squadriglia che successivamente lanciava due bombe incendiarie su Treviglio e tre su Bergamo e si spingeva fino a Schio, dove faceva parecchie vittime nella popolazione civile. Il giorno successivo a Rimini; il 21 dello stesso mese nella regione dal Garda all'Adda con parecchie vittime non militari nelle località aperte ed indifese di Desenzano, Salò e Trezzo d'Adda.

L'attività aerea del nemico diventava particolarmente intensa nella primavera del 1916. Il 27 marzo stormi di aeroplani volavano dall'Isonzo al Piave e dall'Adige al Tagliamento; a Verona lanciavano 16 bombe colpendo alcuni cittadini ed alcuni edifici; a Pordenone lanciavano quattro bombe; ad Udine tornavano il 31 e il 2 aprile a Verona; a Bassano e a Grado il 2 aprile; il giorno successivo seguiva l'aggressione su Ancona che il nostro co-

municato ufficiale del 5 aprile non esitava a definire feroce per il proposito della devastazione e della strage, quantunque non abbia avuto per risultato un gran numero di vittime umano. Il 18 aprile la offensiva aerea colpiva Treviso; il 20 Bassano; il 30 vari piccoli abitati del basso Isonzo; il 4 maggio Ravenna e Cervia; il 5 maggio Limone sul lago di Garda; il 15 maggio Venezia; il 16 Udine; il 17 Montebelluna; il 20 Cividale; il 22 Portogruaro; il 21 Vicenza, Valdagno e Feltre e il 25, con un maggior numero di vittime, Bari dove nessun edificio od impianto di interesse militare era colpito, ma restavano danneggiati alcuni edifici di proprietà privata, e 40 persone, per metà appartenenti alla popolazione civile, erano colpite. La mattina del 20 giugno era per la prima volta assalita Padova dove due bombe, lanciate da un aeroplano, colpivano cinque operai: tre giorni dopo era visitata un'altra volta Venezia con sei morti, parecchi feriti e notevoli danni alla proprietà privata. Il 14 luglio una squadriglia numerosa tornava a tarda sera su Padova lasciandovi cadere centodieci bombe. Ma più chiaramente apparve la ferocia del nemico, se non per la intensità del bombardamento, per la gravità delle sue conseguenze, nella inclusione ripetuta su Padova l'11 novembre 1916. Verso le 8 di sera all'allarme vi seguiva immediatamente il bombardamento da una squadriglia aerea che, in pochi istanti, gettando alcune bombe incendiarie in vari punti della città, compiva la strage e si ritirava sfuggendo alla pronta reazione dei

cannoni antiaerei. Su Padova, città indifesa, che per contenere un numero rilevante di edifici adibiti ad uso ospitaliero, avrebbe avuto il più evidente diritto d'essere rispettata, il nemico inveiva nella sera di quel giorno, doppiamente festivo per la ricorrenza del San Martino e per il genetliaco del nostro Re, quando la folla sparsa per le vie offriva alla sua ferocia un più copioso bersaglio. Una di quelle bombe si abbattè sul ricovero, preparato appunto, a protezione dai bombardamenti aerei, in uno dei quartieri più popolati e più popolari, mentre gli abitanti, scossi dai segnali d'allarme, vi accorrevano in cerca di un riparo. Su quella folla, in massima parte composta di donne e di bimbi, agglomerata a pochi passi di distanza da un ospedale contraddistinto con tutti i segni più evidenti della sua salvaguardia, quella bomba menò tale una strage che, su oltre cento uccisi, molti non furono potuti nè distinguere nè identificare. E quelle vittime, colte dalla morte dov'erano accorse per cercare la salvezza, confuse nell'ora suprema in un solo sacrificio e composte dalla desolata pietà dei superstiti in una medesima tomba, saranno per chi le immolava alla ferocia di un barbaro comando, causa del rammarico di tutta la vita; ma su chi di quel comando sia stato responsabile, invocheranno dalla tomba ancora invendicata la rappresaglia dei concittadini e la più severa riprovazione della posterità.

Tali reati, nei quali fu così ostinatamente recidivo il nemico, colpendo dall'alto località aperte ed indifese, sono

stati poi frequentemente qualificati *dalla violazione del secondo divieto*, riguardante l'obbligo di risparmiare, per quanto è possibile, nei bombardamenti, «gli edifici adibiti ai culti, alle arti, alle scienze, ed alla beneficenza; i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi dove sono riuniti malati e feriti». Parve anzi che il nostro avversario fosse dominato da una cinica preferenza per il bombardamento di quegli edifici che l'articolo 27 del Regolamento dell'Aja avrebbe voluto particolarmente salvaguardati. Basti ricordare i bersagli preferiti dall'offensiva aerea nelle molte incursioni su Venezia, dove il 24 ottobre 1915 una bomba colpiva il tetto della chiesa degli Scalzi, distruggendovi le preziose pitture del Tiepolo rappresentanti gli angeli in atto di trasportare la santa casa di Loreto, e due altre bombe precipitavano nella piazzetta di San Marco e nel cortile del ricovero di mendicizia. Durante una successiva incursione, un'altra bomba cadeva senza esplodere nel mezzo della piazza San Marco, minacciando così un gruppo di monumenti che, sacri ad un tempo alla religione, all'arte ed alla storia, anche un barbaro timorato di Dio, o suscettibile alle emozioni del bello eterno, avrebbe dovuto rispettare. Il 14 novembre 1915 tre aeroplani nemici lasciavano cadere più di trenta bombe su Verona, in gran parte nella piazza delle Erbe, durante l'ora del mercato, uccidendo trentacinque persone e ferendone quarantotto, colpite nel luogo e nel momento destinati ai più pacifici commerci, e nel quartiere della città che, per

copia ed importanza di tesori d'arte e di monumenti storici, anche nel bombardamento di una città fortificata e difesa avrebbe dovuto essere risparmiato. Il 12 febbraio 1916, gli aeroplani che gettavano bombe su Ravenna, non solo uccidevano quindici persone e parecchie ne ferivano, ma colpivano e danneggiavano anche l'ospedale civile, dove ha sede, debitamente e con evidenza indicata, la Croce Rossa; e la monumentale Basilica di Sant'Apollinare Nuovo (vedi *La Marina italiana nella Guerra europea*, lib. I, del Com. Milanese. Edizione Alfieri e Lacroix, 1916), l'antiportico della quale restava in gran parte demolito. Due giorni dopo a Monza una bomba cadeva nel recinto della Cappella Espiatoria; ed il 21 dello stesso mese un'altra colpiva a Brescia l'ospedale Feltrinelli, che pure era contraddistinto con la bandiera e con gli emblemi della Croce Rossa. Il 4 maggio a Brindisi era colpito l'ospedale, dove le bombe lanciate da cinque aeroplani nemici uccidevano quattro ammalati e ne ferivano cinque; ed il 4 dicembre 1916 il bombardamento aereo di Vicenza danneggiava la chiesa di Santa Corona, che è uno dei più preziosi ornamenti di quella città indifesa e monumentale. Il danno era limitato fortunatamente all'edificio; non per merito del nemico, ma per effetto della previdenza di chi ne aveva rimossi e messi al sicuro i preziosi dipinti dovuti al pennello di Leandro da Bussano, del Mantegna, di Giambellino e di Paolo Veronese. Il 12 febbraio 1917 un gruppo di idrovolanti nemici volava su Brindisi; e

smentendo la voce, non si sa come diffusa, che al nuovo regno dovesse corrispondere da parte del nemico un nuovo e meno barbaro sistema di guerra, lanciavano alcune bombe che colpivano una casa privata e il treno sanitario n. 45, e ferivano due cittadini e sei soldati di sanità.

L'ostinata persistenza austriaca negli stessi sistemi, non ostante l'avvento d'un nuovo sovrano, era dimostrata un'altra volta dall'incursione aerea compiuta a due riprese su Venezia, fra le 4 e le 6, e fra le 7,50 e le 10 del 14 agosto 1917.

Gli austriaci hanno tentato di giustificare quell'aggressione come rappresaglia per il nostro bombardamento di Pola. Vana scusa e insostenibile giustificazione; perchè nostro bersaglio erano state le opere militari del nemico, mentre questo ebbe per obbiettivo gruppi abitati, e stabilimenti che il Regolamento dell'Aja l'avrebbe particolarmente obbligato a rispettare. Un gruppo d'aeroplani e di idrovolanti cominciò all'alba di quel giorno la minaccia contro Venezia, e vi lanciò bombe sull'Ospedale Civile e sopra una casa di tre piani in Campo dei Mori, che è crollata seppellendo sotto le macerie le persone che in gran numero vi si erano ricoverate nell'atrio. Mentre l'assalto diretto all'arsenale, effettuato più tardi in condizioni meno favorevoli di luce, falliva, l'Ospedale Civile dei Santi Giovanni e Paolo, non ignoto agli aviatori nemici, che già altra volta l'avevano danneggiato, era colpito da un grosso proiettile esplodente caduto presso l'angolo fra

l'artistica facciata del Cinquecento, e il lato sinistro verso la fondamenta, che vi distruggeva in gran parte il prezioso soffitto della ex-Scuola Grande di San Marco, vi uccideva due ricoverati e ne feriva ventuno.

Quando si pensi che la zona non militare e monumentale fra Santa Maria Formosa e Santi Giovanni e Paolo, è stata dalle offensive aeree austriache ripetutamente colpita; che la chiesa di Santa Maria Formosa ha già subito danni gravissimi per effetto di una bomba incendiaria; che successivamente era già stata colpita un'altra volta la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo; che più tardi un'altra bomba avea danneggiata la Casa di Ricovero, dopo avere sfiorato la statua equestre di Bartolomeo Colleoni; che l'Ospedale Civile ora colpito è un edificio vastissimo, contraddistinto con tutti i segnali della sua salvaguardia, dalle bandiere alle grandi croci rosse dipinte sui tetti bianchi; che a più riprese furono minacciate anche la Piazza e la Chiesa di San Marco; e che, anche durante quest'ultimo assalto, una bomba cadde nelle immediate vicinanze della Piazza; la premeditazione austriaca riesce, per effetto dei fatti stessi, eloquentemente dimostrata.

Tale condotta del nemico ha reso più crudeli le prove di Venezia nel corso di questa guerra. Ma tanto più mirabile è apparsa agli occhi del mondo la virtù dimostrata dalla nobilissima città nel sopportarle.

In Venezia, sentinella avanzata dell'Italia risorta, non è spento il valore della Venezia dei nostri Padri, mèta

agognata dell'Italia rinascende. Ed il sereno e paziente ardimento che affronta queste ultime prove, corrisponde alle più gloriose tradizioni della storia veneta e riflette quelle virtù cui un inglese, amico dell'Italia e innamorato di Venezia, Horatio F. Brown, rendeva anche di recente una testimonianza affettuosa ed un omaggio ben meritato (HORATIO F. BROWN, *Venice in Wartime*. «Cornhill Magazine», March 1917).

Nè soltanto per conseguenza delle ostilità dirette contro località indifese, la vita delle popolazioni era minacciata. Talora gli stessi pacifici abitanti erano fatti direttamente e deliberatamente bersaglio delle ostilità del nemico. Tipico fra tutti per la sua atrocità è stato il caso di Mostar, dove, allorchè la località non era occupata nè dall'uno nè dall'altro belligerante, una contadina che avviavasi verso le truppe italiane a chieder pane per le sue creature affamate, era presa di mira dagli austriaci e cadeva gravemente ferita. Un nostro ufficiale medico accorreva con infermieri per raccogliarla; ma anch'essi erano fatti segno a fuoco di fucileria e d'artiglieria, e non potevano compiere l'opera pietosa; sicchè, priva di cure, quella povera vittima del dolore e dell'amore materno, moriva dov'era caduta e dove il nemico prese a fucilate perfino quei suoi compaesani che tentavano poi di raccoglierne la salma per trasportarla al cimitero.

E mentre il nemico inveiva così, a dispetto di ogni legge della guerra, contro la vita e gli averi delle pacifiche

popolazioni, insidiosamente abusava del nostro rispetto alle leggi da lui violate, per far continuare contro di noi le ostilità, nei luoghi donde avea dovuto ritirarsi, da partigiani travestiti da pacifici cittadini. Il 14 giugno 1915 il nostro Governo denunciava tale condotta del nemico che, nei territori da noi occupati, faceva da quei partigiani esercitare il brigantaggio al doppio fine di molestare le nostre operazioni e di provocare, da parte nostra, atti di repressione a danno della popolazione. Trattavasi di uomini del *Landsturm*, di gendarmi e di guardie forestali: tutti dunque militari che, non portando apertamente le armi, e travestiti da pacifici cittadini, sparavano alle spalle delle nostre truppe contro ufficiali, contro soldati isolati e contro le salmerie, e, perdendo così ogni diritto di legittimi belligeranti, non erano più che strumenti di brigantaggio da trattarsi secondo il diritto penale particolare di guerra. Vari individui in abito borghese, arrestati dopo tali attentati, finirono per confessare d'aver armi e munizioni nascoste in determinate località e di appartenere a corpi armati austriaci.

Con tutti questi atti, il governo nemico non solo violava le norme più certe del diritto di guerra, ma giudicava se stesso anche dal punto di vista dei suoi diritti territoriali e dei nostri obbiettivi politici. D'un lato non esitava ad esporre alle nostre rappresaglie quelle ch'esso pur pretende considerare le proprie popolazioni; dall'altro, nei suoi ritorni offensivi contro territori che erano nostri prima della

guerra e contro territori che da noi erano stati occupati, esso procedeva allo stesso modo nell'attacco e nel bombardamento delle località indifese, nell'uccisione dei pacifici abitanti e nella distruzione e devastazione delle loro dimore. E così, trattando le une e le altre popolazioni con la stessa ferocia di nemico incurante d'ogni inibizione giuridica e morale, riconosceva implicitamente che tutti quei territori non erano suoi e che tutte quelle popolazioni egualmente non gli appartenevano.

## **VII. Il trattamento dei feriti e dei malati. Le violazioni della Convenzione di Ginevra.**

Se gli atti dei nostri nemici, ricordati finora, fossero stati universalmente noti, come quelli d'altri belligeranti del gruppo avversario, sarebbero già bastati ad impedire il formarsi negli altri paesi di quell'errato giudizio che distingueva gli austro-ungarici dai loro alleati e contrapponeva quelli a questi, come belligeranti leali e rispettosi delle leggi della guerra. Ma pur tutto quanto è stato riferito nelle pagine precedenti, fu superato, così da far trascendere al vero i limiti del verosimile, dal contegno degli austriaci verso i nemici morti, feriti o malati e verso gli ospedali e le persone che raccoglievano i feriti sul campo, o li assistevano negli ospedali o nelle ambulanze.

«Il nemico ferito è un fratello» (*Hostes, dum vulnerati, fratres*), è una massima tramandataci dall'antichità. Si doveva giungere al secolo XX, per vedere un esercito ammantato delle parvenze della civiltà, sfogar la sua rabbia implacabile ed insaziabile contro avversari impotenti ormai a nuocere od a resistere, e, dimenticando il dovere che avrebbe avuto di risparmiarli e di soccorrerli, inveire contro di loro con le mazze ferrate e con altri strumenti di delinquenza.

Il diritto internazionale circa il trattamento dei malati e dei feriti, quale è stato formulato dalle Conferenze di Ginevra nel 1864 e del 1906, è stato incorporato nel Regolamento dell'Aja del 1907, dall'articolo 21, secondo il quale «gli obblighi dei belligeranti concernenti l'assistenza dei malati e dei feriti, sono regolati dalla Convenzione di Ginevra». E questa è ispirata da due principii che soprattutto valgono a distinguere le guerre fra popoli civili da quelle dei barbari: 1° solidarietà, anche fra nemici, nell'assistenza ai malati ed ai feriti; 2° salvaguardia del personale e del materiale sanitario.

Con tali principii è stata in contraddizione, fin dall'inizio della guerra, la condotta del nostro nemico. Il 29 luglio 1915 il nostro Governo protestava contro aviatori nemici che avevano colpito una colonna di nostri feriti, mentre questa, sulla linea dell'Isonzo, scendeva da una collina per prendere posto nei *camions* della Sanità. Per non fallire il bersaglio, quegli aviatori s'erano abbassati a trecento metri, donde le barelle ed i segnali della Croce rossa erano indubbiamente visibili; e da quell'altezza, continuava il nostro comunicato, «si indugiarono a lungo nella cavalleresca bisogna, volteggiando e continuando a sparare, mentre dai feriti e dai nostri sanitari si levava un coro di proteste contro l'atto inumano e sleale». Nell'aprile del 1916 dal 14° ospedaletto da campo della 14<sup>a</sup> divisione, sono riferiti atti così atroci del nemico, da rendere opportuna la citazione testuale del rapporto che li denunciava: «Il

soldato Giacomini racconta che, il primo del mese, mentre era in esplorazione al Monte Colombara, è stato ferito, insieme col soldato Mascherino e con altri, cadendo a circa 50 metri dalle trincee nemiche. Poco dopo vide uscire da quelle trincee due soldati austriaci ed un ufficiale il quale gridò: «feriti italiani», e avvicinandosi al Mascherini che, ferito alla testa domandava soccorso, lo sollevò di peso e lo precipitò in un burrone». Il Giacomini che, inorridito ed atterrito da tale spettacolo, si fingeva morto, fu pure fatto ruzzolare da un soldato austriaco, con un calcio, nello stesso burrone; qui, afferratosi ad un arbusto, poté adagiarsi in una insenatura del suolo, dove fu poi rinvenuto dai nostri in condizioni di estremo esaurimento.

Con una frequenza che dimostrava il deliberato proposito, si son ripetuti gli attentati al materiale sanitario. Il 20 giugno 1915 un areoplano nemico lasciava cadere una bomba sopra un treno sanitario in partenza dalla stazione di Cormons. Il 29 dello stesso mese, un nostro riparto sanitario, munito visibilmente dei segni prescritti dagli articoli 18 e 21 della Convenzione di Ginevra, era fatto bersaglio presso Piava ai tiri del nemico. Nell'agosto 1915, il comandante di una divisione operante nel Cadore, mandava al comandante del suo corpo d'armata, un rapporto sull'incendio dell'ospedale di Pieve di Livinallongo, provocato dal nemico il 19 di quel mese. Quando le nostre truppe occuparono quella località, nella notte dal 26 al 27 luglio, la popolazione l'aveva già

abbandonata e nell'ospedale non restavano che un sacerdote, tre suore, 67 ricoverate quasi tutte in età avanzata, 10 vecchi e 50 bambine. Sull'ospedale, vasto edificio situato ad oriente del villaggio e ben distinto da questo, alla distanza di circa quattrocento metri, i nostri avevano lasciato la bandiera della Croce Rossa, così come l'avevano trovata al momento dell'occupazione. Il 18 agosto gli austriaci cominciarono ad accanirsi contro il villaggio con granate incendiarie e completamente lo devastarono; ma risparmiarono l'ospedale, dimostrando così che lo distinguevano e che il rispettarlo era possibile pur bombardando il centro abitato. Nel giorno successivo il fuoco fu invece diretto anche sull'ospedale, anzi concentrato esclusivamente su questo, uccidendovi due ricoverati e ferendone uno e due suore, una delle quali gravemente. Poichè l'ospedale non era stato adibito ad alcun fine militare, e poichè la possibilità di rispettarlo, pur distruggendo il villaggio, era dimostrata dal bombardamento del giorno precedente, risultava chiaro che il bombardamento dell'ospedale era stato, come lo definiva il rapporto di quel comandante di divisione, «un atto di dura e semplice barbarie, scientemente compiuto senza alcuna giustificazione, a danno degli stessi ricoverati che noi avevamo accolti e benevolmente protetti».

Tale giudizio poteva bene estendersi, dal caso particolare che lo provocava, a tutto il sistema del nostro nemico nei suoi attentati contro i gruppi e gli stabilimenti sanitari. Nei

primi giorni del novembre 1915 il nostro Comando Supremo denunciava tre altre gravi offese, al Comitato internazionale della Croce Rossa. Nella zona a nord-est di Gorizia da un gruppo di mitragliatrici era stato aperto il fuoco contro una nostra ambulanza automobile carica di feriti e recante ben visibili i segni prescritti dalla Convenzione di Ginevra, ferendo il meccanico che la guidava. Nella zona di Piava un autocarro con 17 feriti era fatto bersaglio ad un fuoco di fucileria che colpiva tre dei feriti, uccidendone uno; e, poco dopo, nella stessa regione di Piava, l'attentato si ripeteva contro un'altra ambulanza che stava trasportando feriti. Il 27 novembre 1915, sul basso Isonzo, l'artiglieria nemica lanciava 55 granate contro un caseggiato occupato dalla sezione di sanità della 16<sup>a</sup> divisione, sul quale i segnali prescritti erano perfettamente visibili a distanza, ferendo il maggiore medico comandante della sezione, un sottotenente medico e 19 soldati di sanità. Il 4 maggio 1916 cinque areoplani austriaci bombardavano l'ospedale di Brindisi uccidendovi quattro malati e ferendone cinque; nella notte dal 30 al 31 agosto era bombardato l'ospedale di Gorizia e il 22 dicembre 1916 era nuovamente colpito in Gorizia un nostro ospedaletto, dove erano uccise due e ferite quattro persone appartenenti al servizio sanitario.

Il deliberato proposito del nemico, è illustrato da stralci di documenti austro-ungarici a noi in varia guisa pervenuti, che dimostrano la scelta meditata dogli obbiettivi della sua

offesa. L'ordine d'operazione n. 491 del 5 ottobre 1915 del comando della 58<sup>a</sup> divisione austriaca, conteneva queste istruzioni: «. . . sulle automobili di sanità del nemico funzionanti alla portata del nostro fuoco e delle quali abbiamo sinora tollerato il transito, si spareranno colpi di avvertimento di artiglieria o di fucileria (mitragliatrici); e, se il nemico non ne terrà conto, si aprirà il fuoco su quelle». Da una intercettazione telefonica del 3 maggio 1916 (stazione del Groviglio, ore 9,10) ci è stato rivelato questo ordine: «pronta batteria Lovy; osservare quando ricominciamo ad aprire il fuoco sulla caserma e sull'ospedale in direzione di . . . . . faremo la prova . . . . . la . . . . . col. . . . . 2 = 4, e sull'ospedale col 100».

Nè meno chiaramente risultano i propositi del nemico, dalle aggressioni contro il nostro personale sanitario in atto di compiere, la sua missione pietosa. Nella notte dal 17 al 18 giugno 1915, tre nostri ufficiali medici, usciti dalle trincee nella regione di Piava con quattro portaferiti perchè attratti da alcuni lamenti, si trovarono in breve accerchiati da pattuglie nemiche costituite in gran parte da personale di sanità; e, non ostante l'accordo interceduto fra loro di attendere, senza reciproche molestie, all'assistenza dei rispettivi feriti, furono poi trattenuti dal nemico e insieme con loro fu trattenuto anche un parlamentario mandato per reclamarne la liberazione. Il 3 luglio 1915, nei pressi di Monfalcone, mentre un capitano medico del 2° granatieri raccoglieva feriti in vicinanza dei reticolati nemici, sotto la

protezione della prescritta bandiera e previo accordo cogli austriaci, era catturato a tradimento, in flagrante violazione dell'articolo 9 della Convenzione di Ginevra, insieme con tredici portafерiti. Il 16 luglio un altro comunicato segnalava il caso occorso il giorno innanzi ad un sacerdote in veste talare, ad alcuni ufficiali medici ed a diversi portafерiti che, mentre, protetti dalla debita bandiera di salvaguardia, attendevano fuori dalle nostre trincee, all'opera pietosa di dar sepoltura ad una trentina di cadaveri nemici, erano fatti segno improvvisamente a vivo fuoco di fucileria, dal quale il cappellano e due soldati erano colpiti. In questo caso il nemico trovavasi a così breve distanza, da render certo, escludendo ogni pretesto di errore commesso in buona fede, «che l'attacco inumano era stato — come nel nostro comunicato si affermava — scientemente eseguito». Il 24 novembre 1915 nella zona di Piava, cinque nostri portafерiti, muniti dei segnali e distintivi prescritti, andati a raccogliere i militari rimasti feriti durante il combattimento, furono assaliti e fatti prigionieri dal nemico. La dispensa 96 del 24 dicembre 1915 del *Bollettino Ufficiale Italiano* comprendeva il conferimento della medaglia d'argento al valor militare al Cappellano don Silvio Romani da Cobalto Sabino, colla seguente motivazione: «In pieno giorno, cessato il combattimento, si recava con altro sacerdote, con crocifisso in mano, accompagnato da un ufficiale e da un portafерiti con bandiera di neutralità e barelle, sul campo di

battaglia alla ricerca dei feriti ed al ricupero dei cadaveri. *Al nemico che, appostato nelle trincee, impediva col fuoco l'opera pietosa*, egli intimava ad alta voce ed agitando il crocifisso di desistere e di rispettare il Cristo e la neutralità del suo ministro: ma, alla invocazione sacerdotale, il nemico rispondeva continuando il fuoco. Don Silvio Romani riusciva tuttavia a mettere in salvo un ferito e non si ritirava se non dopo avere constatato che non v'erano altri feriti sul campo». Episodio questo che mette ad un tempo in luce la serena nobiltà di un sacerdote che affrontava coraggiosamente il pericolo della morte pur di non interrompere l'adempimento della sua missione, e la fredda crudeltà di un nemico che, per impedire il soccorso dei nostri feriti, minacciava anche quell'esistenza che avrebbe dovuto considerare come sacra.

Il 10 luglio 1916, durante una sosta delle azioni intorno a Monte Chiesa, sull'altipiano dei Sette Comuni, gli austriaci inalberarono sulla vetta la bandiera bianca colla croce rossa, manifestando così il proposito di procedere alla raccolta dei feriti. Da parte nostra, un ufficiale degli alpini, un capitano e due portافرuti, si avvicinarono alle posizioni nemiche per raccogliere i feriti nostri, ma immediatamente la bandiera di salvaguardia fu tolta ed essi furono fatti prigionieri. Ed il notiziario 486 *a*) della 3<sup>a</sup> armata, portava questa intercettazione telefonica da quota 70 Monfalcone: «Nella posizione di. . . abbiamo sparato uno shrapnel ed allora si udì un grido disperato ed è accorsa la sanità

militare. *Allora* noi abbiamo sparato nuovamente uno *shrapnel* e si è udito ripetere il lamento». E dalla stazione di Selz: «Nel primo combattimento uno *shrapnel* ha colpito la trincea principale italiana, abbiamo udito gridare; e noi giù un altro *shrapnel*. Allora passò la sanità italiana; e ancora uno *shrapnel*. Come era bello!»

Anche al rispetto ed alla pietà della morte restava talora inaccessibile l'anima dei nostri nemici.

Il rapporto di un nostro comandante di corpo d'armata del 14 novembre 1915, riferiva che le piccole guardie del 30° battaglione bersaglieri aveano visto, sui reticolati della cresta del Piccolo Javorcek, *collocali bene in vista dagli austro-ungarici in pose macabre*, i corpi di alcuni nostri soldati morti durante le ultime operazioni. Il 27 gennaio 1916 il dirigente sanitario del 17° reggimento fanteria riferiva i risultati dell'inchiesta fatta sul cadavere del soldato Muggeri Raffaele caduto durante una ricognizione e seviziato dai nemici. Sul cadavere di quel soldato, ucciso da una pallottola che gli attraversò la scatola cranica, furono trovate le fosse orbitali prive dei rispettivi bulbi oculari e le palpebre superiori ed inferiori, distaccate all'altezza dei fornici, si presentavano come lembi ciondolanti nelle orbite vuote: e la separazione dei tessuti molli delle palpebre da quelli delle sopracciglia era segnata da una linea retta e regolare come solo può essere praticata con un'arma da taglio. Sicchè il medico autore del rapporto, concludeva «risultare evidente in tutta la sua orrida

brutalità, l'atto vergognoso di sevizie praticate dal nemico sul corpo di quel soldato, o morente, o appena spirato». Nè questo può giudicarsi un caso del tutto singolare della brutalità dei nostri nemici, quando si consideri che manifestazioni analoghe ebbe la loro rabbia contro altri avversarii su altro teatro di guerra. Il prigioniero rumeno Toma Haralam, fuggito agli austriaci e presentatosi, dopo infiniti stenti, alle nostre linee all'alba del 26 gennaio 1917, narrava infatti che il riparto di truppe rumene alle quali egli apparteneva avea rinvenuto nel ritirarsi da Brasso il cadavere di un sottotenente rumeno dell'8° reggimento cacciatori abbattuto in ginocchio, colle braccia legate dietro la schiena, gli occhi strappati, gli orecchi e i genitali mozzati orribilmente; ed avevano visto con raccapriccio tanti altri poveri corpi di soldati rumeni mutilati che attestavano il passaggio dei selvaggi ungheresi.

Durante la ripresa della nostra offensiva tra l'Adige e il Brenta, le nostre truppe rinvennero il 26 giugno 1916 in pozzanghere nei pressi di Monte Magnaboschi, un centinaio di cadaveri di nostri soldati completamente denudati. Il 10 agosto 1916 il maggior generale comandante la brigata Lombardia, percorrendo il cammino da Dubbia Peteano al Ricovero Amalfi, trovò tra le vecchie trincee appena abbandonate dal nemico, un mucchio di cadaveri di soldati italiani colle mani ed i piedi legati, ed alcuni avevano le mani a tergo legate ad un palo.

Tutti questi fatti giustificano il sospetto che anche talune trasgressioni apparentemente individuali fossero invece o direttamente volute, o, per via di suggestione imitativa, ispirate dai capi di un esercito che calpesta in tanti modi e con tanto ostinato cinismo ogni legge più certa ed ogni norma più sacra. Tale sospetto vale ad esempio, nel caso del sacerdote Alverà, che deve d'altronde essere ricordato soprattutto perchè dimostra il continuo contrasto fra la feroce condotta del nemico e la nostra mitezza, anche nel trattamento di chi abbia fatto abbastanza per incorrere nelle sanzioni più severe del diritto di guerra.

Il 24 ottobre 1915, un ufficiale uscito, nella regione fra Col di Lana e Settesassi, dalle trincee austriache, giungeva, senza avvedersene, presso un posto di osservazione del 50° fanteria, collocato a circa 300 metri da quelle trincee; e colà si qualificava per Isidoro Alverà, cappellano militare, asserendo d'essersi avvicinato per andare alla ricerca di un ferito. Poichè non aveva i distintivi prescritti, i nostri soldati lo trattennero in attesa di identificazione. Egli allora incominciò a tentare di persuaderli alla diserzione, esortandoli a seguirlo ed affermando che, essendo essi completamente accerchiati dalle forze austro-ungariche, ogni loro resistenza sarebbe ben presto riuscita vana. A tali proposte l'ufficiale che comandava il posto d'osservazione, dichiarava prigioniero l'Alverà; ma questo, a tale intimazione, impugnava la rivoltella e la puntava, pronunciando invettive e minacce, contro i nostri soldati

che, tosto disarmatolo, lo conducevano nelle posizioni retrostanti e successivamente al comando del battaglione. Il 28 ottobre, per disposizione del comando della brigata Torino, l'Alverà era rinviato al giudizio di un tribunale straordinario. La giustificazione di un procedimento penale contro di lui era evidente. Se infatti l'Alverà era un sacerdote aggregato alle truppe in qualità di cappellano, egli aveva perduto, per effetto del suo tentativo di subornazione, la immunità che gli sarebbe derivata dalla sua funzione religiosa; se invece era un militare pertinente alle truppe combattenti, aveva commesso un reato invocando una qualifica privilegiata che non gli competeva, e tentando abusare della salvaguardia che voleva usurpare. Il Tribunale straordinario di guerra, ritenendo però, che per la configurazione giuridica dell'infrazione, fosse essenziale la qualifica di chi l'aveva commessa, giudicò che l'accertamento della qualità di cappellano militare dovesse precedere l'esame del merito, e rinviò l'imputato al tribunale di guerra competente.

L'istruttoria compiutavi accertò quella qualifica; e, in seguito a ciò, il 10 gennaio 1916 era emessa, dall'avvocato fiscale presso quel tribunale di guerra, un'ordinanza colla quale, accertata nell'Alverà la qualifica di cappellano presso l'esercito austriaco col grado di *feld-curato*, non si riteneva che egli avesse perduto, per la insufficienza dei distintivi, i privilegi che in qualità di cappellano gli competevano, ma si affermava che tali privilegi fossero

stati successivamente perduti da lui per effetto del tentativo di indurre i nostri soldati alla diserzione. Si giudicava però che tale tentativo non dovesse qualificarsi come reato, ma bensì come atto ostile, che autorizzasse a trattarlo come un combattente nemico ed a trattenerlo come prigioniero di guerra a disposizione dell'autorità competente.

Il caso Alverà doveva essere ricordato e può essere preso in esame sotto vari punti di vista. Anzitutto, per definire la infrazione commessa da quel sacerdote, e per stabilire, in rapporto coi fatti antecedentemente riferiti, la responsabilità morale, per la sua condotta, del comando dell'esercito cui apparteneva. In secondo luogo sarebbero meritevoli di considerazione le critiche mosse a quell'ordinanza dalla direzione della *Rivista penale* (giugno 1916, pag. 740-41), che trovava eccessivo e contraddittorio tanto rispetto per la immunità di un cappellano nemico presentatosi senza distintivi prescritti, combinato col riconoscimento allo stesso individuo delle prerogative del belligerante dopo il suo incitamento dei nostri soldati alla diserzione.

Il ragionamento del nostro Avvocato fiscale pareva al Direttore di quella rivista, piuttostochè giuridico, inverosimilmente cavalleresco. L'Alverà poteva infatti essere sottoposto a giudizio sotto l'imputazione di un grave reato, colla sola attenuante che una parte della responsabilità poteva farsi risalire più in alto; perchè se pure egli non aveva agito per ordine delle autorità dalle quali dipendeva,

è certo che l'esempio datogli da quelle autorità, violando gli obblighi assunti colla Convenzione di Ginevra, abusando dei segni di salvaguardia da quella determinati, e non rispettando la salvaguardia nei servizi sanitari e religiosi del nemico, doveva aver incoraggiato l'Alverà a compiere quell'azione fraudolenta. Ma il suo caso doveva soprattutto essere ricordato qui per contrapporre alla multiforme quantità delle infrazioni austriache, la mitezza della nostra reazione. Un tribunale militare straordinario che (ved. Nota critica del Manassero, *Rivista penale*; 1. c., pag. 739-740) col fatto dell'essere stato convocato, dimostrava nell'autorità superiore che l'aveva costituito, l'intendimento di ricorrere all'ipotesi di un reato flagrante e presumibilmente punibile con la pena di morte, ha provato tanti scrupoli di equità da spogliarsi della cognizione della causa; e l'avvocato fiscale ha ispirato poi a tanta indulgenza il suo giudizio, da ritenere che gli atti per effetto dei quali l'Alverà perdeva i privilegi che gli sarebbero derivati dalla sua qualità di cappellano militare, non fossero tali da esporlo alle sanzioni del diritto penale di guerra, ma soltanto da trasformarlo, da belligerante protetto da particolari privilegi di immunità, in belligerante normale catturabile come prigioniero di guerra.

Così non solo ci astenevamo dall'imitare il nemico nelle sue violazioni del diritto di guerra, ma, anche nel reagire contro di quelle, peccavamo, tutt'al più, per eccesso di indulgenza.

Invano il nemico ha tentato con la calunnia di abbassarci fino al suo livello. Quando, nel novembre 1915, il comando austro-ungarico osò trasmettere al Comitato internazionale della Croce Rossa di Ginevra, una protesta contro pretese violazioni della Convenzione, commesse dalle nostre truppe bombardando un ospedale di Gorizia, il nostro Comando fece pervenire allo stesso Comitato una documentata risposta, dimostrando la falsità dell'accusa, e denunciando invece le violazioni effettivamente imputabili al nemico. Una rigorosa inchiesta, che fu ordinata dal Comando ed i cui risultati furono comunicati il 25 dicembre 1915 al Comitato internazionale di Ginevra, assodò che, mentre le artiglierie italiane stavano bombardando le alture del Sabotino e del Podgora antistanti a Gorizia, qualche proiettile, sorpassando il ciglio di quelle alture, era fortuitamente caduto sulla città e sull'ospedale sottratto completamente alla vista degli osservatori delle batterie. Successivamente essendosi affermato dalla *Neue Freie Presse*, sulla fede di monsignor Faidutti di Gorizia, che l'ospedale dei Fratelli della Misericordia in quella località era stato, dal principio di novembre 1915, fatto segno a tiri delle nostre artiglierie e da queste distrutto, si rispondeva il 24 agosto 1916 che, da un accurata visita compiuta a quell'ospedale il giorno stesso della nostra occupazione della città, era risultato che, in quattordici mesi di guerra, l'edificio non era stato colpito che da quattro sole granate e che due locali soltanto v'erano stati danneggiati. Tutti gli

altri erano intatti; e, subito dopo l'occupazione, furono potuti adibire a fini ospedalieri. Gli austriaci invece, come si è già notato, avevano colpito lo stesso ospedale dopo la nostra occupazione, dal 20 al 21 agosto, con venti granate, producendovi notevoli danni personali e materiali.

Da tutto ciò risulta il costante contrasto tra la condotta del nostro esercito e quella del nemico. Col procedere della campagna, tale contrasto si faceva sempre più completo. Sarebbe già bastato a peggiorare le condizioni dei nostri malati e feriti, prigionieri in Austria-Ungheria, il peggioramento progressivo delle condizioni economiche di quello Stato. Per effetto di tali condizioni, nel reparto di chirurgia del campo di Mauthausen la tintura di iodio è ormai il solo mezzo di medicazione esistente; e pur quella scarseggia; come, quando non mancano del tutto, difettano sempre più i medicinali. Le bende ed il cotone vi sono così scarsi che lo stesso materiale di medicazione viene adoperato per diverse volte di seguito; e sovente, in luogo di ovatta o di garza, si adoperano per le medicazioni dei nostri militari feriti, carta tagliuzzata e fogli di carta. Quando gli operati avrebbero bisogno di latte, di uova e di brodo, la penuria del nemico gli consente di dar loro soltanto pane nero, fagioli e polenta. Il soldato Pucci Antonio del 9° bersaglieri, tornato in Italia col terzo scaglione dei feriti gravi ed interrogato all'ospedale di San Giuseppe a Monza la mattina del 12 marzo 1917, confermava tale insufficienza di cure, e, ad esempio,

narrava di feriti medicati coi sacchetti che avevano contenuto il pane inviato dal Papa per il Natale. L'aspirante Soranzo Andrea del 227° reggimento, 3° battaglione, 4ª compagnia, ferito il 2 novembre 1916, pur non lagnandosi dei modi usati con lui nell'Ospedale di Lubiana, lamentava l'assoluta mancanza di medicinali. Il sottotenente Antonio Agnello del 63° fanteria, 3° battaglione, Brigata Cagliari, lamentava il nutrimento cattivo ed insufficiente, la rarità delle medicazioni fatte ad intervalli di cinque o sei giorni con carta sottile, e l'assoluta privazione di medicinali, che, anche quando non mancavano del tutto, erano negati agli ufficiali italiani e riservati esclusivamente a quelli austriaci. Il soldato Colombo Luigi dell'11° fanteria non solo lamentava la rarità delle medicazioni, ma denunciava anche i piantoni dell'ospedale di Lubiana che durante la notte abbandonavano i malati italiani e durante il giorno li maltrattavano. Il caporale maggiore Balbiano Luigi dell'89° fanteria e il soldato Fabbrini Federico del 29° fanteria ripetevano gli stessi lamenti. Il Fabbrini ebbe applicato un vero o proprio straccio al braccio sanguinante. E il soldato Pani Giuseppe del 48° reggimento fanteria, 3° battaglione, 10ª compagnia, protestava non solo per la insufficienza delle cure che avrebbe potuto dipendere dalla insipienza dei medici e dalla mancanza dei farmaci, ma anche e soprattutto per la durezza del trattamento e per l'alimentazione molto scarsa, imputabili l'uno e l'altra alla

cattiva volontà dei custodi, troppo dimentichi della loro funzione di medici, e memori troppo di quelle di carcerieri.

Quasi che non bastasse tutto ciò ad aggravare le sofferenze di quelli infelici, vi si aggiungeva poi la vanità del nemico, efficace alleata in ciò della sua freddezza di cuore. Quantunque la Croce Rossa rappresenti una solidarietà umana tanto più invocata e più benefica, quanto più aspra sia la guerra e più dolorose ne siano le conseguenze, gli ufficiali austriaci, cominciarono a non ricevere più di buon grado gli invii di medicinali fatti dalla Croce Rossa italiana per mezzo di quella austriaca. I nostri ufficiali (medici) che erano coi prigionieri, quando pervennero loro i pacchi di medicinali inviati dalla commissione italiana, ebbero non poche noie da parte degli ufficiali austriaci. E questi non esitarono a dichiarare che non volevano elemosine dall'Italia e che, se il fatto si fosse ripetuto, avrebbero senz'altro sequestrato i pacchi e punito i destinatarii.

Così un belligerante, che non poteva provvedere alla cura dei malati e dei feriti ch'erano in suo potere, si adoperava anche per impedire che la condizione potesse esserne migliorata per opera dell'unica istituzione avente per adoperarvisi un diritto ed un dovere che da nessun popolo civile avrebbero potuto essere contestati.

Ma anche in quanto nel trattamento dei prigionieri malati e feriti non dipenda dai mezzi economici o tecnici disponibili da chi li abbia catturati, il nemico diventava sempre più cinico nel dispregio d'ogni obbligazione deri-

vante dai Trattati e sempre più inaccessibile ad ogni sentimento di pietà.

Dopo che il rimpatrio dei nostri feriti gravi ha dato modo di documentare la condotta sempre più crudele degli austro-ungarici, il nostro Comando Supremo la denunciava il 14 febbraio 1917, per mostrare al nostro popolo e a quelli alleati di quale abbiezione inverosimile non rifugga dal macchiarsi un nemico, «insensibile ai più gravi dolori, animato contro di noi dal solo odio e da un cieco spirito di vendetta»; e le deposizioni dei rimpatriati in marzo col terzo scaglione, non hanno potuto che aggiungere giustificazioni nuove a questa denuncia e a questo severo giudizio.

Negli ospedali di Lubiana, Gratz, Innsbruck e Bolzano, i feriti italiani, se non si imbattono in medici coscienziosi che formano lodevole, ma purtroppo rara eccezione, sono deplorabilmente trascurati. Un capitano del battaglione alpino Morbegno, ferito nell'azione dei Monticelli del 9 giugno 1915 e ricoverato a Bolzano, era costretto, per ottenere d'essere medicato, a farsi portare, elargendo danaro agli infermieri, ogni due giorni davanti alla sala di medicazione; e là tanto insisteva con grida, che i medici si inducevano infine a medicargli alla meno peggio la gamba ferita, salvata soltanto così dal pericolo dell'amputazione.

Il capitano medico Vaselli del 207° fanteria, denunciava pure il trattamento inumano da parte degli ufficiali austriaci, e deplorava che a questi mali non recasse un ri-

medio la Croce Rossa di Vienna, esplicante piuttosto una azione figurativa che un'opera efficace. Il soldato Tigli Gaetano del 142° fanteria raccontava che, quando fu ferito, lo si lasciò giacere senza alcuna assistenza, mentre i soldati austriaci si divertivano a dileggiarlo ed a sputargli in faccia. Il sergente Colombi Ottorino del 3° alpini, catturato dagli austriaci gravemente ferito, fu minacciato e maltrattato per punirlo di atti d'ostilità lecite da lui compiuti prima di cadere prigioniero, rendendo inservibile una mitragliatrice nemica col lancio di due bombe a mano. Non contento di aver violato così le più certe leggi della guerra, il nemico le violava poi un'altra volta ai danni dello stesso sergente Colombi che quantunque fosse invalido grave (di prima categoria) venne ascritto alla seconda categoria (invalidi non gravi) al solo fine di continuare ad esercitare contro di lui una rappresaglia del tutto ingiustificata. Nè meno barbaro fu il trattamento del soldato Di Giacinto Angelo dell'8° bersaglieri che, ferito al San Michele, e trasportato in un ospedale da campo, ne fu allontanato da un medico il quale «non voleva che i feriti italiani fruissero dei soccorsi delle dame della Croce Rossa».

Ma queste talora non avevano bisogno di tali ordini e di tali incitamenti, per negare il proprio conforto ai feriti e ai malati italiani.

Talora ai prigionieri malati che chiedevano un calmante per poter riposare, le dame austriache della Croce Rossa

non rispondevano che alzando le spalle, o dichiarando che non dovevano alleviarsi le sofferenze dei traditori.

Tale aberrazione d'odio travolgeva perfino le suore, le suore della carità, che il voto della loro missione avrebbe dovuto soprattutto preservarne. E ad Innsbruck, un soldato italiano che, nello spasimo del dolore, provocato dalle gravissime ferite, urlava «uccidetemi, uccidetemi!», udiva una suora rispondergli: «ti ucciderei ben io, se la legge me lo consentisse!».

A tal punto degeneravano la coscienza e la condotta di un nemico che, inebbiato dalla guerra, dimenticava ogni più sacro e solenne impegno di moderazione, infrangeva ogni freno di pietà e ricadeva nel brutale parossismo degli istinti primitivi. Ma non è così del soldato italiano. Questo, prima ancora che dalle norme di una Convenzione o dagli articoli di un regolamento, attinge dalla coscienza pura e dalla innata gentilezza, la legge della propria condotta. Ed è con giusto orgoglio che si ricorda qui un episodio pietoso, eminentemente onorevole per la nostra bandiera: quello di truppe nostre, che, nel luglio 1915, respinto un tentativo di irruzione degli Alpen-Jägers su Ponte di Legno, illuminavano con un riflettore il campo da quelli dovuto «abbandonare, perchè le pattuglie del respinto nemico potessero tornarvi con sicurezza a raccogliere i feriti. Così gli italiani mostravano di saper praticare nella lettera e nello spirito, quelle norme che, in ogni tempo, le coscienze più elette hanno intuito, e che, nel diritto scritto delle genti,

erano state elaborate e confermate costantemente, dalla Conferenza di Ginevra del 1864 a quella del 1906 ed a quella dell'Aja del 1907.

Quattro anni dopo la stipulazione della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864, era pubblicato in tedesco uno studio storico ed illustrativo di questa che, formando parte di una serie di brevi studi di volgarizzazione scientifica edita dal Virchow e dallo Holtzendorff, ebbe la più larga diffusione in tutti i paesi di lingua tedesca. Quello studio *Das Rothe Kreuz im Weissen Felde*, è tutto un inno alla Convenzione ed ai benefici morali e materiali che dovevano derivarne. «La Croce Rossa in campo bianco — scriveva l'autore — è un emblema di pietà fra gli orrori della distruzione; di civiltà tra gli avanzi della barbarie. Donde sventoli quella bianca bandiera crocesegnata, i cannoni deviano la loro bocca minacciosa; dove sopraggiunga, ornato della croce rossa, il bianco bracciale, non si ravvisa più in chi lo porti un nemico, ma un alleato; quando le colonne del vincitore arrivino presso un edificio dove sia inalberata quella bandiera, quelle truppe lo rispettano e vi portano e vi affidano i loro feriti con piena fiducia e con assoluta sicurezza. Chi, sul campo di battaglia, si avvicini con quei distintivi ad un ferito, rappresenta per lui la provvidenza di un fraterno soccorso; le persone protette da quella croce sono immuni dalla prigionia; le cose che quella croce protegge, sono immuni dalla sorte del bottino di guerra.»

Meglio di così non si sarebbe potuto comprendere ed esprimere il significato della Convenzione di Ginevra, nè rappresentare il provvidenziale beneficio delle sue conseguenze. Oasi di pace fra gli orrori della guerra; oasi di fratellanza costellanti la desolazione dei campi di battaglia.

Deve credersi che il nostro nemico, firmando e confermando quella Convenzione, della quale così bene comprendeva la portata, sia stato in mala fede? No. Quando la negoziava e la ratificava nei placidi giorni della pace, esso credevasi capace di osservarla e di farla osservare nell'eventualità di ima guerra. Ma la sua civiltà era troppo più recente della nostra, per consentirgli di conservare nel furore delle battaglie, quella energia delle inibizioni morali, e quella capacità di rispetto delle inibizioni giuridiche, che, per un popolo di civiltà più antica e di più lunghe e non interrotte tradizioni, sono un titolo d'aristocratica superiorità. E non appena lo spirito della guerra lo inebbriava e il furore della battaglia lo travolgeva, la prepotenza degli istinti primitivi, addormentati nel suo animo ma non distrutti, lo traeva a quelli eccessi che s'era illuso, durante la pace, di poter evitare.

## **VIII. Maltrattamento di prigionieri. Violazioni dell'obbligo di dar quartiere.**

Il trattamento del nemico ridotto nella impossibilità di offendere e di resistere, è, nel corso della storia, il termine di paragone della civiltà dei belligeranti. Il cannibale uccide i nemici per cibarsene; il nomade primitivo, già uscito dalle abiezioni del cannibalismo, li uccide per occuparne il territorio, e, in ogni caso, per togliere di mezzo un rivale, cui non lo vincola alcun legame di comune umanità. Ad un grado più elevato di sviluppo economico, e meno rudimentale di evoluzione sociale, corrisponde in guerra il diffondersi dell'uso di risparmiare la vita dei nemici, per ridurli in servitù, o lasciandoli nel loro stesso paese, accanto ai nuovi dominatori, o deportandoli in altri territori, conquistati dal medesimo vincitore, dove, a profitto di questo, siano costretti, finchè vivano, a lavoro servile.

Soltanto presso i popoli più progrediti, e particolarmente presso quelli di civiltà europea, s'erano venuti affermando due principii informatori di un nuovo concetto della prigionia di guerra. Un principio negativo: «Non è lecito negar quartiere ed uccidere un nemico che, avendo deposto le armi, o non avendo più modo di difendersi, siasi arreso a

discrezione» (Regolamento dell'Aja, art. 23 *c* e *d*). Un principio positivo: «Un prigioniero di guerra conserva la sua personalità giuridica, ed è soltanto impedito, per la durata della guerra, nella piena esplicazione della sua libertà personale». Questa non è estinta o paralizzata totalmente, ma soltanto diminuita quanto basti per impedire al prigioniero di partecipare più oltre alle operazioni militari. Il prigioniero non è più, nemmeno per la durata della guerra, in condizione di schiavo il cui lavoro sia, senza limiti di modo e di qualità, in arbitrio di chi lo abbia catturato; nè, in questi limiti, la sua libertà è modificata perpetuamente; ma, dopo la conclusione della pace, egli deve essere, il più sollecitamente possibile, restituito al suo paese. (Regolamento dell'Aja, art. 20.)

Su questi fondamenti si è venuto sviluppando, nei rapporti fra i popoli di civiltà europea, un diritto consuetudinario pressochè uniforme della prigionia di guerra. Le Conferenze dell'Aia, nel redigere, sulle basi di tale diritto consuetudinario, il secondo capitolo del «Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre», non innovavano dunque, ma formulavano e coordinavano le norme di condotta che erano già in vigore per costanza di consuetudini. E le ultime guerre, dimostrando di tali norme la perfetta applicabilità, aveano indotto i popoli di civiltà europea a considerarle come una delle più certe e durature codificazioni del diritto delle genti.

Il divieto di uccidere o ferire un nemico, che avendo deposto le armi, o non avendo più modo di difendersi, siasi arreso a discrezione, e il divieto di dichiarare *che non si darà* o *che non si accetterà quartiere*, derivano dunque, anche prima della codificazione dell'Aja, dagli usi di guerra ormai costanti delle nazioni civili. E ciò senza distinzione fra popoli di civiltà europea in lotta fra loro, e popoli di civiltà europea in guerra contro genti di civiltà diversa, che non abbiano ancora aderito alle convenzioni dell'Aja. Sicchè nel 1900, quando l'Imperatore tedesco ordinava alle truppe partecipanti alla spedizione contro la Cina «di non far prigionieri e di non accordare quartiere», quest'ordine sollevò unanime riprovazione e non fu imitato da tutti gli altri Stati associati in quella spedizione punitiva, quantunque la Cina non fosse tra gli Stati che avevano stipulato l'anno innanzi la Convenzione relativa agli usi di guerra. A più forte ragione poteva escludersi l'eventualità di ordini simili in una guerra europea, nella quale un belligerante non avrebbe potuto impartirli ed eseguirli se non rinnegando, insieme coi più certi obblighi derivanti da Trattati, anche le sue stesse tradizioni. Ma, contrariamente a tali previsioni, gli atti più crudeli, tanto crudeli da sembrare incredibili, sono stati compiuti a danno dei nostri prigionieri. Tali atti sono risultati da constatazioni fatte e da interrogatori, debitamente vagliati, di disertori e di prigionieri, per cura del nostro «Ufficio informazioni». Dei testimoni interrogati per ovvie ragioni non si fanno i nomi;

ma questi, insieme con altri documenti, saranno sempre a disposizione di quella qualunque commissione di neutrali alla quale, secondo l'articolo 3 della Convenzione dell'Aja circa le leggi e gli usi della guerra terrestre, fosse affidato il compito di accertare le violazioni e di proporre le riparazioni (articolo 3: «La parte belligerante che violasse le disposizioni del detto regolamento, sarà tenuta ad una indennità quando ne sia il caso. Essa sarà responsabile di qualunque atto commesso dalle persone facenti parte della sua forza armata»).

Poichè qualche generale austriaco non ha esitato ad impartire l'ordine *di non fare prigionieri*, risulta evidente che anche le uccisioni e le vessazioni di prigionieri compiute da soldati o da gruppi di soldati, non possono considerarsi come fatti isolati, imputabili alla sola iniziativa di uno o di pochi combattenti. Apparenza di reato individuale ebbe il fatto segnalato nel novembre 1915 sul San Michele, dove un soldato del 22° fanteria austriaco (proveniente dal 27°) uccideva a colpi di calcio di fucile, durante la occupazione di una trincea italiana, cinque italiani disarmati che si erano arresi già tenendo le mani in alto, e non interrompeva il massacro, finchè un caporale maggiore non gli ebbe tolto di mano il fucile.

Ad un gruppo di soldati pareva esclusivamente imputabile la strage (di cui narra un telegramma, n. 488, del comando della nostra 8<sup>a</sup> divisione del 14 aprile 1916) compiuta da soldati austriaci «che, per lo stato di ubria-

chezza in cui si trovavano, erano addirittura feroci». Un nostro soldato, mentre fingevasi morto, li aveva visti trucidare a colpi di baionetta, un sergente, due caporali maggiori ed alcuni soldati, e ferire col calcio del fucile altri militari nostri ed un soldato portafiniti, mentre praticavano una medicazione ad un commilitone ferito da una scheggia di bomba. Ma la diretta responsabilità dei capi risultava in modo indubbio da una memoria manoscritta del tenente austriaco . . . . . , nostro prigioniero di guerra (memoria annessa al foglio n. 1702 del comando dell'XI corpo d'armata), in data 16 aprile 1916, nella quale si legge: «Nel mese di agosto 1915, giunse l'ordine del generale di fanteria Boroevich, diretto alle truppe della fronte sud-occidentale, di fare il minimo numero possibile di prigionieri». E l'ordine è stato così scrupolosamente eseguito che, fra il 21 e il 25 giugno 1916, sul monte Cimone, sono stati uccisi 700 italiani che si erano arresi dopo essere stati accerchiati presso il limite di un precipizio; e che subito dopo la resa e la consegna delle armi, sono stati sterminati con fuoco accelerato, cessato il quale quelli di loro che furono trovati ancora in vita sono stati precipitati nel vicino burrone. Esecutore del massacro fu il 5° battaglione del 14° reggimento fanteria; ed il capitano Puteany, che diede ai soldati l'ordine di procedere senza pietà, successivamente fu decorato. Tanto consapevoli erano poi le autorità, che approvavano tali gesta e distribuivano onorificenze agli eroi che le avevano

compiute, del carattere odioso e delittuoso di uno sterminio di nemici successivo alla loro resa, che quel battaglione, per sottrarlo al pericolo delle nostre rappresaglie, era sciolto, suddividendone la truppa in altri reparti. Nè mancano altri esempi di plauso largito da autorità militari austriache a simili nequizie. Nel dicembre 1915 a Merna, presso Gorizia, vari soldati del 2° reggimento bosniaco furono visti portare sul petto, infilati con uno spago, orecchi tagliati a morti ed a feriti italiani. Ad uno di essi, che ne portava quindici, un capitano del 17° fanteria disse: «bravo ragazzo, lavora sempre così». E alle truppe della divisione, cui apparteneva quel reggimento, fu letto un ordine del giorno, nel quale brillava questa frase: «di fronte a noi stanno calabresi, contro i quali bisogna procedere senza pietà, perchè sono i nostri più accaniti nemici». Nè l'insegnamento, venuto dall'alto, era negletto. Lo sperimentava il 4 luglio del 1916 quel drappello di ventisei nostri ch'erano riusciti ad occupare la vetta del monte Cimone, Sopraffatti da un riparto nemico, v'erano finiti a colpi di mazze ferrate, mentre altre truppe nemiche sopraggiunte ne accompagnavano il martirio collo scherno più crudele.

Il rifiuto di dar quartiere ripugna al sentimento di umanità ed all'idea di guerra leale; ma l'ebbrezza della battaglia, se non giustifica la condotta di chi non veda o non curi i segni della resa, e stermini i nemici che han cessato di resistere, pur ne attenua la responsabilità. Ma

questa esiste, senza attenuanti, nel caso di chi, dopo aver catturato un nemico, e dopo la cessazione del combattimento, inveisce contro il prigioniero la cui vita dovrebbe essergli sacra. Tale giudizio può farsi di quel tenente del 63° fanteria austriaco, che, fatto prigioniero, nel corso di un contrattacco, un ufficiale italiano, non appena giunse con lui presso un ricovero, lo fece tenere per le braccia da due soldati e lo uccise con un colpo di pistola sparatogli colla bocca dell'arma appoggiata alla fronte.

Il 19 maggio 1916 un militare austriaco, fatto poi nostro prigioniero, ha visto il capitano Fragnes, comandante il 2° battaglione del 3° reggimento Kaiserjäger, schiaffeggiare alcuni prigionieri italiani. Nel reggimento era nota tale sua abitudine; ed anche si sapeva che soleva accompagnare lo sfregio con ingiurie e con la minaccia di più dure sevizie.

Di queste fece dura esperienza il maggiore Cortese del 6° bersaglieri che, tornato in Italia, per effetto di scambio nel marzo 1917, dava notizie edificanti circa il trattamento subito da lui e da altri. Catturato dal nemico il 10 ottobre 1916, egli cadeva a terra per effetto della debolezza determinata dalla copiosa perdita di sangue. Il militare austriaco che lo custodiva, invece di aiutarlo a sollevarsi, lo colpiva ripetutamente con piattonate, alle quali il maggiore Cortese poté sottrarsi quando un altro ufficiale prigioniero lo guidò, sorreggendolo, alla più vicina ambulanza. Durante la prigionia, il Cortese fu poi testimonia di numerosi atti di crudeltà commessi contro nostri soldati.

Ripugnante fra tutti il tormento fatto subire ad un caporale Caneva, che aveva subìta l'amputazione di una gamba e teneva il moncherino appoggiato ad un guanciale durante il trasporto. Un soldato austriaco si divertiva a muovere, tirare e spostare il guanciale, soltanto per godere lo spettacolo delle sofferenze che ne derivavano al ferito. Ben degno superiore di tale soldato si dimostrava il capitano Ernesto Eisner del 14° fanteria austriaco, comandante poi il 1° battaglione di quel reggimento distaccato sul Monte Majo; che, incontrato, il 18 maggio 1916, ad un chilometro dal Coston d'Arsiero, un caporale austriaco che scortava quindici prigionieri italiani, fece fermare il drappello, estrasse la rivoltella, domandò a ciascun prigioniero nome e paese di nascita, ed avuta la risposta, cominciò a sparare in pieno viso a ciascun prigioniero un colpo di rivoltella. Quando ne aveva uccisi sette, intervenne il caporale comandante la scorta, esibendo l'ordine di trasportare tutti i prigionieri al Comando. Allora il capitano Eisner desistette dal massacro e, rispondendo al caporale che «aveva voluto pulire la rivoltella», gli consentì di continuare il trasporto dei superstiti.

Altri prigionieri italiani catturati sul Tonale nell'agosto 1916, furono frustati e battuti da soldati magiari che volevano ucciderli, ma ne furono impediti dai loro commilitoni di nazionalità rumena. Nel corso dello stesso mese una pattuglia italiana fu sorpresa a Cenon in Val Sugana da una pattuglia austriaca del 4° battaglione del 4° reggimento

fanteria comandata dall'alfiere Arturo Schnitzler. Sei dei nostri caddero feriti non gravemente alle gambe, due furono catturati incolumi, e gli altri furono in tempo a ritirarsi. Lo Schnitzler, vistosi nella necessità di ritirarsi alla sua volta, e d'abbandonare i prigionieri feriti e incapaci di marciare, volle impedire che questi ultimi potessero essere ricuperati dai nostri, e li uccise tutti sparando i sei colpi a pochi centimetri dalla testa di ciascun prigioniero, continuando a ripetere in risposta alle loro implorazioni di pietà: «Nessun perdono per voi, italiani cani!» Quando la pattuglia giunse al Comando coi due prigionieri non feriti, uno di questi osò dire all'alfiere: «perchè avete ucciso quei feriti, nè sentiste pietà per quel caporal maggiore anziano che la implorava in nome dei suoi sette figli?» Lo Schnitzler gli rispose con un manrovescio; e poi aggiunse «Italiano cane! accontentati che non faccia impiccare anche te!». In premio di tanti meriti, l'alfiere Schnitzler ebbe la promozione a sottotenente, e gli fu conferita la grande medaglia d'argento al valor militare. Questa gli è stata consegnata dal tenente colonnello croato Nadjesta, che, davanti al battaglione fatto schierare per la solenne cerimonia, lodò vivamente lo Schnitzler perchè «con animo vibrante di odio e con cuore di pietra, aveva saputo negare il perdono ai cani traditori italiani». Poi, rivolto alla truppa esclamò: «Soldati! combattete sempre il nemico con durezza di cuore e con l'odio nell'animo! Nessun perdono per quei cani italiani!».

Poichè i prigionieri di guerra devono essere trattati con umanità e non sono in potere degli individui o dei corpi che li hanno catturati, ma del governo dello Stato cui tali individui o corpi appartengono (Regolamento dell'Aja, art. 4), la responsabilità delle sevizie contro i nostri prigionieri risale dai singoli attori ai rispettivi comandanti, e da questi alle supreme autorità, che gli uni e gli altri non hanno sconfessati e puniti. È doloroso dover constatare invece come, fin dal principio della guerra, anche le autorità non militari del nemico siansi adoperate a scoraggiare quei movimenti di compassione e ad impedire quegli atti di umano soccorso, che potevano essere ispirati dalla naturale bontà delle popolazioni. Così un nostro comunicato ufficiale del 30 agosto 1915 segnalava il seguente manifesto della Direzione di Polizia di Lubiana, pubblicato nella *Laibacher Zeitung* del 14 dello stesso mese: «Si è notato che in vari luoghi la popolazione dona ai prigionieri di guerra, occupati nei lavori, viveri ed altre cose. Si avverte il pubblico che è proibito stringere rapporti coi prigionieri e fare loro regali. Se la popolazione può fare qualche sacrificio, pensi piuttosto ai nostri soldati che combattono alla fronte. I contravventori saranno puniti con multa fino a 200 corone e coll'arresto fino a 14 giorni».

Le autorità nemiche, sia per attenuare l'orrore suscitato da tante nequizie, sia per determinare un controstimolo nell'animo dei soldati disposti alla diserzione, hanno cercato di diffondere, circa il trattamento da noi usato ai

prigionieri di guerra, calunnie che a noi riusciva facile sbugiardare e che in parte erano tanto goffe da smentirsi da sè. Deposizioni raccolte e indagini compiute da parte nostra nel novembre 1916, ci hanno permesso di conoscere nei suoi particolari questa propaganda d'odio e di vendetta fra le truppe austro-ungariche, alle quali si volle far credere che la resa agli italiani non salvò la vita, ma prolungò un'agonia tormentata da percosse, scudisciate, privazione di cibo e di cure, ed internamento nelle regioni malariche. Un nostro comunicato ufficiale del 25 aprile 1916 aveva già riferito che, presso due prigionieri austriaci di nazionalità bosniaca, si erano trovate lettere apocriefe che apparivano provenienti da militari austro-ungarici prigionieri in Italia. Da indagini compiute presso 40 prigionieri bosniaci, tali lettere risultavano redatte dal tenente comandante una delle compagnie del battaglione cui avevano appartenuto quei prigionieri; diffuse largamente tra i soldati coll'approvazione del comando del battaglione, al fine di distoglierli dalla diserzione; e, per ordine superiore, lette e commentate alle truppe. Le quali dovevano essere di docile intelletto e di facile accontentatura, se vi prestavano fede. Infatti alle molte storie di fame sofferta, di percosse subite, di esistenza trascinata tra le immondizie e di privazione di ogni vestimento per coprire il misero corpo, si aggiungevano in molte di tali lettere, variazioni su questo tema: «non ho neanche un soldo, e non me ne danno, anzi mi hanno

spogliato di quanto possedevo», soggiungendo poi «non mi permettono di comperare nulla»; proibizione evidentemente innocua e superflua, se il prigioniero non possedeva più un centesimo.

Nei primi giorni del 1917 la *Reichs Post* faceva tesoro delle interrogazioni presentate alla nostra Camera su questo argomento, per sostenere, travisandole, che nel nostro paese si pratica dalle autorità e si esige dal popolo, il maltrattamento dei prigionieri di guerra.

Ma il nostro Governo rispondeva trionfalmente che l'Italia sotto questo rapporto, come in tutto quanto si riferisca al trattamento umano degli stranieri, non è stata seconda ad alcun altro belligerante; e che lo stesso Governo nemico avea dovuto prima riconoscere la bontà del trattamento goduto dagli austro--ungarici prigionieri nel nostro territorio. Da tale concetto era ispirato anche il decreto luogotenenziale del 23 novembre 1916 (n. 1696) relativo al trasporto dei doni e soccorsi ai prigionieri di guerra. Quel decreto corrispondeva all'articolo 7 del Regolamento dell'Aja che vuol fatto ai prigionieri un trattamento corrispondente a quello delle truppe dello Stato nemico in potere del quale si trovano, e all'articolo 16 dello stesso regolamento che vuol esentati da ogni tassa postale le corrispondenze dei prigionieri e i doni e i soccorsi loro destinati. Con tale intento v'era disposto (art. 1) che i doni e i soccorsi destinati ai prigionieri di guerra italiani all'estero ed ai prigionieri di guerra nemici nel Regno

saranno ammessi in franchigia delle tasse di trasporto sulle ferrovie dello Stato e con esenzione da ogni diritto doganale o dazio interno di consumo.

Ad onore del nostro paese tornano invece i reclami che la condizione dei prigionieri, perchè giudicata troppo favorevole e quasi privilegiata, ha provocato nella Stampa e nel Parlamento, a cominciare dall'interrogazione dell'on. Raimondo del 25 agosto 1916, e successivamente con quelle degli onorevoli Vinaj e Tosti di Valminuta del 9 dicembre e poi coll'interrogazione scritta dell'on. Pala, alla quale ha risposto diffusamente il Ministro della guerra il 18 dicembre. Se un deputato ultraliberale, di una regione dove molti prigionieri di guerra austriaci sono internati, prendeva l'iniziativa dei reclami contro la eccessiva bontà del loro trattamento da parte nostra, ciò bastava a completare la certezza che la nostra condotta sia tale da poter citarsi soltanto come un esempio da chiunque invochi un trattamento sempre più umano dei prigionieri di guerra.

Tutto il contrario può dirsi del trattamento fatto in Austria ai prigionieri nostri. Della perversità di molti comandanti, e della deficienza di facoltà d'inibizione nelle truppe durante il periodo immediatamente successivo al combattimento, sono prove sufficienti i fatti finora ricordati; ed altri fatti non meno disonorevoli per il nemico sono stati riferiti dai prigionieri tornati nel 1917 in Italia. Il sergente Giacomo Mondipò dell'89° fanteria ha narrato che, fatto prigioniero con altri durante l'invasione del

Trentino, venne avviato per un camminamento, ad una svolta del quale stavano nascosti due ufficiali austriaci che prendevano di mira i prigionieri non appena questi avanzando giungevano al tiro dei loro revolvers. Il caporale maggiore Luigi Balliano dell'89° fanteria, riferiva che, fatto prigioniero il 28 novembre 1915, sofferente per tre ferite, non venne portato che tre giorni dopo ad un posto di medicazione. Qui un ufficiale medico che parlava l'italiano gli domandò a quale paese appartenesse; e saputo che era del distretto di Milano gli chiese informazioni circa le posizioni italiane. Poichè il Balliano si rifiutò di rispondere a tale domanda, quell'ufficiale medico gli tirò un colpo di rivoltella il cui proiettile gli penetrava al lato destro del collo. Un altro prigioniero appartenente alla classe del 1887 era ucciso sotto gli occhi del Balliano in punizione dello stesso rifiuto.

Ma anche in quanto si riferisce al trattamento dei prigionieri nostri dopo la cattura e nei luoghi del loro internamento, la condotta del nemico si presta a molte critiche e giustifica molti reclami. In queste pagine, ispirate soprattutto dal rispetto della verità e dal desiderio della giustizia, non si vuol già affermare che sia normale, nei luoghi di detenzione dei nostri prigionieri, il loro maltrattamento. Ma le eccezioni, che dovrebbero essere estremamente rare e immediatamente sconfessate e represses, sono invece frequenti e troppo sovente imputabili alle autorità stesse che dovrebbero reprimerle. Non si

contesta che il trattamento dei prigionieri nostri giunti nelle località austro-ungariche di concentramento, sia immune da quegli orrori che si sono ripetuti così frequentemente nella cattura e nel successivo trasporto dei prigionieri. Non si contesta la verità di quel rapporto pubblicato il 7 febbraio 1916, del cardinale Scapinelli, dopo la sua visita ai prigionieri italiani concentrati a Mauthausen, nel quale la loro condizione è detta corrispondere alle esigenze del Regolamento dell'Aja (articoli 4, 5, 7, 17 e 18), in quanto si riferisce alla umanità del trattamento personale, al rispetto della proprietà privata, ad eccezione delle armi; alla costruzione ed alla igiene delle baracche, all'alloggio ed allo stipendio della truppa e della ufficialità distinti secondo il grado, ed alle cure ospedaliere. Alla fine del 1916 perveniva al Comitato mondiale della Associazione Cristiana della Gioventù (*Young Men Christian Association*) dallo stesso campo di Mauthausen, il rapporto di un suo incaricato che, con quello del cardinale Scapinelli, in tutto concordava. Se non sono mancati casi di maltrattamenti da parte di militari austriaci addetti alla custodia del campo, le autorità superiori vi sono state meglio disposte a reprimerli. Così a Mauthausen, avendo il prigioniero colonnello Riveri reclamato contro il maltrattamento di alcuni prigionieri nostri da parte di soldati austriaci, il colonnello austriaco gli rispose che, se qualche abuso era venuto a sua conoscenza, egli ne aveva punito i responsabili, e che, del resto, era sempre pronto ad

accogliere favorevolmente tutti i giusti reclami che in proposito gli fossero pervenuti.

Ma, se pur deve distinguersi la condizione dei prigionieri internati, da quella dei prigionieri appena catturati ed ancora in balia di inferociti comandanti dei distaccamenti di scorta, resta sempre abbastanza per poter definire, colle parole usate dal nostro Comando Supremo (24 novembre 1916, n. 18670), «pietosa la sorte di coloro che, riuscendo a sfuggire alla crudeltà delle truppe nemiche, vengono internati nei campi di concentramento». E tale condotta è venuta, col procedere del tempo, notevolmente peggiorando. Sottufficiali e soldati nostri feriti gravi, ritornati in patria nel dicembre del 1916, sono stati concordi nel narrare di numerosi casi di maltrattamenti ordinati da ufficiali austriaci, di cui hanno avuto notizia o sono stati testimoni; casi di ricorso alle punizioni del bastone, del palo e del digiuno, anche per mancanze non gravi. Inoltre, anche indipendentemente dalla malvagità dei custodi, le condizioni della pubblica economia costringono l’Austria a limitare l’alimentazione dei prigionieri e le cure dei malati. Il mantenimento, che dovrebbe corrispondere a quello dei militari di pari grado delle truppe catturanti, lascia molto a desiderare; e, con dolorosa insistenza, i nostri prigionieri scrivono alle loro famiglie, chiedendo non solo danaro e vestimenti, ma anche pane. Nè ad appagare il loro desiderio riesce sempre l’amorevole cura dei parenti lontani: chè i pacchi inviati dalle famiglie sono

stati non di rado manomessi e il contenuto distribuito ai soldati austriaci. I frequenti tentativi di evasione che si ripetono fra i prigionieri non ostante le pene inflitte ai fuggiaschi ricatturati, non possono considerarsi se non come effetti della intollerabilità della loro esistenza. Gli stessi giornali austriaci hanno recato notizie terrificanti di qualche campo di concentramento meno noto e non visitato da diplomatici neutrali, privo di ogni previdenza igienica e desolato da ogni maniera di epidemie. I nostri feriti gravi rimpatriati sono stati unanimi nel dichiarare insopportabili ormai le condizioni dei nostri prigionieri: «senza biancheria, colle scarpe in pezzi, mal nutriti, puniti per un nonnulla, smunti e sparuti».

«Oltre a ciò i nostri prigionieri (come sta scritto nella circolare già citata) sono obbligati ai più rudi lavori di carattere militare». Mentre i prigionieri invalidi sono tenuti a Mauthausen, quelli sani vengono inviati in Albania, in Serbia e in Galizia, a compiere lavori di indole militare, quasi sempre in luoghi malsani e paludosi; e perciò quelli tra i prigionieri che non vi lasciano la vita, ne ritornano sovente affetti da tubercolosi o da altre gravi malattie.

Dai sottufficiali e soldati tornati alla fine del 1916 e nella primavera del 1917 dalla prigionia per effetto dello scambio dei feriti gravi, è stata confermata la persistenza nello sfruttamento dei prigionieri di guerra italiani in lavori di carattere militare, come la costruzione di opere di fortificazione, e la fabbrica delle armi e delle munizioni. La

maggior parte dei prigionieri italiani inviati in Serbia, in Albania e sulla fronte russa, vi sono stati adibiti ai lavori di trincea perfino in prima linea.

A questi prigionieri mandati fuori dei campi, non arrivano i pacchi inviati dalle famiglie, che vengono dalle autorità, anzichè inoltrati ai destinatari, distribuiti alla popolazione civile. Anche il capitano di corvetta Luigi Bianchi, tornato da poco in Italia dalla prigionia e per oltre un anno organizzatore di servizi di vettovagliamento nel campo di Mauthausen, ha confermata l'inutilità delle spedizioni di pane ai prigionieri distaccati dal campo alle sezioni di lavoro, perchè l'invio non giunge mai alla destinazione. In quali condizioni di esistenza questi infelici debbano eseguire i lavori di carattere militare, risulta poi nel modo più desolante dal fatto che, di un convoglio di cinquecento italiani inviati in Serbia, quasi nove decimi furono falciati dalle malattie, e appena una sessantina ritornarono a Mauthausen.

Chi a tali pericoli espone i prigionieri e a tali lavori li obbliga, viola le più certe obbligazioni derivanti dai Trattati; e chi a tanto è costretto, subisce una intollerabile tortura morale. Gli obblighi derivanti dai Trattati sono violati, perchè «lo Stato (art. 6 del Regolamento dell'Aja) può servirsi dei prigionieri di guerra come lavoratori, secondo il loro grado e le loro attitudini, *purchè i lavori non siano eccessivi e non abbiano alcun rapporto con le operazioni di guerra*». La tortura morale dei prigionieri è

in tal caso più tormentosa di ogni eccesso di fatica, perchè non può concepirsi violenza più odiosa di quella di chi costringa un soldato ad agire contro la patria. Nè soltanto costringendo i prigionieri a lavori di carattere militare si viola questa norma sancita dalle leggi eterne della morale prima che dalle prescrizioni di qualsiasi convenzione internazionale. Lo stesso reato commette chi, interrogando i prigionieri, voglia obbligarli, con le minacce o coi tormenti, a dare informazioni dannose al loro paese. Il prigioniero rumeno Toma Haralam catturato dagli austro-ungarici in un bosco vicino a Brasso il 18 settembre 1916, trasferito poi a lavorare presso la nostra fronte, e fuggito fra noi il 26 gennaio 1917, narrava che, subito dopo la sua cattura, era stato interrogato circa la situazione delle truppe e la condizione delle artiglierie rumene, e, non avendo voluto rispondere, era stato colpito da un sergente austriaco con pugni e calci sulla schiena.

I nostri feriti gravi rimpatriati nel dicembre 1916 e nella primavera del 1917 dalla prigionia di guerra, davano certa notizia di eguale trattamento inflitto coll'identico fine ai prigionieri italiani. L'allievo ufficiale Ragni Achille del 211° fanteria, nipote del generale Ragni, ferito nel Trentino, fu raccolto prigioniero sul campo e tenuto per sei giorni senza medicazione in una stalla diroccata che trovavasi sotto il tiro delle artiglierie, per punirlo di essersi rifiutato a dar notizie di carattere militare. Un soldato del 52° fanteria, Angelo Montebello, catturato ferito al Sasso di

mezzodì il 20 maggio 1916, essendosi rifiutato di dare informazioni sulla posizione delle artiglierie e delle bombarde italiane, venne ferito con due colpi di rivoltella, lasciato un'ora e mezza sul terreno e poi trasportato ad un'ambulanza dove restò per quattro giorni senza cure. Ma particolarmente degno di menzione, perchè dei maltrattamenti risultava responsabile un generale nemico, è il caso dell'allievo ufficiale Indiveri del 10° reggimento fanteria, fatto prigioniero, essendo gravemente ferito ad una gamba, il 14 maggio 1916 al Bosco Cappuccio. Dopo una prima sommaria medicazione, egli fu passato in un ospedaletto da campo e qui, mentre ancora si trovava in barella, venne interrogato da un generale austriaco. Questo lo frugò personalmente, gli prese il portafoglio, ne estrasse le carte e le fotografie e le esaminò con cura; poi, fatte allontanare le dame infermiere ed i soldati di sanità, chiese all'Indiveri se fosse vero che dietro la filanda di Sagrado erano appostati cannoni di marina, e se i ponti sull'Isonzo erano stati riattivati; e continuò con altre investigazioni pure di carattere militare. Il prigioniero che, quando cadde ferito, trovavasi in trincea soltanto da sei ore, rispose di nulla sapere. E il generale allora, dopo aver inutilmente insistito per avere le desiderate risposte, se ne andò ordinando che l'Indiveri non venisse medicato per 24 ore se non avesse parlato. L'Indiveri perdeva molto sangue dalla gamba ferita; e se un tenente medico, sopraggiunto dopo la partenza del generale, non gli avesse, nell'ignoranza del

divieto, rinnovata la fasciatura, quella feroce disposizione avrebbe potuto avere per lui conseguenze fatali.

Quel generale che così inveiva contro un prigioniero, reo di non potere o non voler tradire il proprio paese, rappresentava uno Stato impegnatosi ad osservare ad a far osservare dalle sue truppe in guerra il Regolamento dell'Aja, che vieta (art. 6) di usare dei prigionieri per lavori aventi qualsiasi rapporto colle operazioni di guerra, ed obbliga (art. 9) il prigioniero soltanto a dichiarare, se interrogato, il suo nome e il suo grado, sottoponendolo, solo in caso di rifiuto o di menzogna in tale dichiarazione, ad una restrizione dei vantaggi accordati ai prigionieri di guerra della sua categoria.

Le autorità nostre, anche nell'astenersi dal far violenza ai prigionieri, per indurli comunque ad agire contro il loro paese, furono costanti fin dal principio della guerra.

Del rispetto del nostro governo per i limiti imposti dall'articolo 6 del Regolamento dell'Aja all'uso del lavoro dei prigionieri, è stato una prova il decreto luogotenenziale del 6 agosto 1916 (n. 1028) che ha provveduto (art. 1) all'impiego dei prigionieri di guerra nella esecuzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione idraulica e forestale, e che corrisponde ad altre misure analoghe adottate l'anno precedente per lavori agricoli e stradali. Nella esecuzione di questi ultimi provvedimenti, si è avuto cura anche di recente, di distinguere le opere stradali e specialmente le costruzioni ferroviarie nella zona di guerra, da

quelle da eseguirsi nelle altre parti del territorio, ammettendovi in queste ed escludendo da quelle, il lavoro dei prigionieri. Un decreto luogotenenziale del 2 gennaio 1917 dispone che i prigionieri adibiti al lavoro siano assicurati, a cura dei rispettivi imprenditori, contro gli infortuni sul lavoro, versandosi le indennità alla Cassa dei Depositi e Prestiti, per costituirvi un fondo speciale del quale sarà disposto a quei fini entro novanta giorni dalla conclusione della pace.

Il nostro nemico ha invece eliminato ogni scrupolo nella utilizzazione dei prigionieri. Fino dai primi mesi della guerra, tra i catturati da noi nell'esercito nemico, si sono trovati soldati russi fatti prigionieri dagli austriaci e poi incorporati nelle loro truppe; e il caso si è ripetuto con prigionieri serbi. Il 20 marzo 1916 un nostro comunicato ufficiale riferiva che un caporale del 3° fanteria ed uno del 156° fanteria, già prigionieri in Austria, condotti poi in Serbia e di là evasi, avevano narrato che in Serbia l'autorità militare austriaca costringeva, anche colla violenza, i prigionieri a lavori di fortificazione; e che più di 500 italiani prigionieri v'erano impiegati nella costruzione di trincee.

Ma gli austriaci hanno violato anche più gravemente le leggi della guerra quando vollero incorporare, come nel caso dei russi e dei serbi, prigionieri nemici nelle proprie truppe combattenti, e, inquadri nei propri reparti, affini a

quelli per nazionalità, li hanno mandati a combattere ad altra fronte del teatro della guerra.

Il 15 dicembre 1915 un nostro comunicato ufficiale riferiva la narrazione di prigionieri russi che adibiti dagli austriaci, sulla nostra fronte, a pesanti e pericolosi lavori di difesa, erano riusciti a riparare in Italia. Dai campi di concentrazione dell'interno, essi erano stati condotti verso il nostro confine, dove è stato loro ordinato di scavare trincee e di mettere in opera reticolati. A quelli che si rifiutavano, erano inflitte punizioni gravi, come il digiuno, le battiture, ed il supplizio di stare a lungo, coi piedi e i polsi in ceppi, legati ad un palo. Da un gruppo di tali prigionieri che, forti del loro diritto, si rifiutavano di scavare trincee, quattro furono sorteggiati e fucilati. Da un altro gruppo furono estratti a sorte cinque, dei quali quattro fucilati ed uno risparmiato, dopo che, smarritosi allo spettacolo delle fucilazioni, ebbe dichiarato di adattarsi a mettersi al lavoro.

Nè il trattamento usato dall'Austria ai prigionieri fuggiti e ripresi, è stato in molti casi meno in contraddizione colle regole del buon diritto e della lealtà. Appunto perchè la prigionia di guerra importa una privazione temporanea della libertà personale, ed è giustificata soltanto dal fine di impedire ai nemici catturati di continuare a combattere, i prigionieri fuggiti e ripresi (Regolamento dell'Aja, art. 8) prima d'aver potuto raggiungere il proprio esercito, o prima d'essere usciti dal territorio occupato dall'esercito

che li aveva catturati, sono passibili soltanto di punizioni disciplinari; se invece, dopo essere riusciti ad evadere, sono successivamente fatti di nuovo prigionieri, restano immuni anche da ogni punizione disciplinare per la fuga antecedentemente riuscita.

Il nostro paese, dopo più di due anni di guerra, può affermare che dal suo esercito queste norme non sono state violate mai. Non mancarono i casi di fuga tentata, e non riuscita, di militari austriaci prigionieri; ma se questi sono stati disciplinarmente puniti, o piuttosto sottoposti ad una più stretta limitazione della libertà personale, nessun caso potrebbe citarsi di pene inflitte loro come se, ricatturandoli durante la fuga, fossero stati colti in flagranza di reato. Invece, a carico degli austriaci, possono citarsi casi non solo di punizioni disciplinari eccessive, ma anche di pene crudeli che suscitano indignazione ed orrore, e parrebbero inverosimili se non fossero provate da documenti provenienti dallo stesso nemico. Quattro soldati italiani prigionieri in Ungheria, riusciti a fuggire da Sigmundsberg dov'erano internati, dopo aver percorso 160 chilometri di strada, aver traversato felicemente il Danubio, ed essere giunti a 25 chilometri da Krems, sono stati ripresi, quando già si lusingavano di poter giungere in salvo oltre il confine rumeno e sono stati puniti con una fortissima ammenda e con quaranta giorni di carcere inasprito dalla mancanza di luce e dai ferri alle mani e ai piedi. Ma questo è ben poco in confronto col trattamento inflitto a tre prigionieri russi

fuggiti dai riparti austriaci n.º 490 e 500 dei prigionieri di guerra, che, nel settembre del 1916, sono stati ripresi prima di aver effettuata l'evasione e giustiziati sul posto senza processo. Ciò risulta da documenti sequestrati ad ufficiali austriaci fatti prigionieri (estratto dai bollettini della i. r. Armata, n. 124, del 27 settembre 1916). Alla notizia della fucilazione, seguiva, in uno di quei documenti ufficiali, l'ordine: «sarà comunicato a tutti i prigionieri di guerra»; ordine che corrispondeva, se non alla confessione d'aver ordinato alle subordinate autorità militari di procedere in quella guisa, certo alla piena approvazione del loro operato, segnalato implicitamente come un esempio che avrebbe dovuto poi essere imitato.

Le testimonianze raccolte l'11 marzo 1917 dai prigionieri inabili rimpatriati per effetto di scambio, hanno dimostrato che di reati analoghi sono stati vittime in analoghe circostanze prigionieri nostri. Da un gruppo di questi, mandati a Durazzo, per compiervi, a dispetto delle leggi della guerra, lavori di trincea ed altre opere di fortificazione, ventisei erano riusciti a fuggire uno degli ultimi giorni del maggio 1916. Tre o quattro giorni dopo, il capitano comandante il gruppo ordinò ai prigionieri di mettersi in riga e li avvertì che, se i fuggiaschi non fossero tornati, avrebbe fatto procedere alla decimazione dei rimasti. Dopo qualche giorno, cinque dei ventisei fuggiti tornarono: i soldati Caponi del 50º fanteria, Fadini del 51º fanteria, Vaccato del 10º bersaglieri, il caporal maggiore

Rotoli del 117° fanteria ed un soldato dell'82° fanteria. Per ordine del capitano comandante il gruppo, essi furono legati ad un palo e fucilati in presenza degli altri prigionieri, che erano stati obbligati a scavare la fossa per i loro compagni. Invano i cinque fuggiaschi ritornati, invocavano pietà senza sapere che avrebbero potuto piuttosto reclamare, in nome delle leggi dall'Austria stessa riconosciute, il loro diritto alla vita; invano il Rotoli, padre di tre figli, supplicava in nome di questi d'essere risparmiato. Il capitano ungherese, inaccessibile, al pari d'altri ufficiali ungheresi denunciati dalle loro vittime, ad ogni sentimento di pietà, faceva consumare il delitto nel pomeriggio del 6 giugno 1916. Tali reati e tali eccitamenti a commetterli, esplicitamente od implicitamente rivolti dalle autorità austro-ungariche ai loro dipendenti, presentavano una gravità tanto maggiore, in quanto che, cogli articoli 8 e 12 del Regolamento dell'Aja, le Potenze firmatarie della quarta convenzione non avevano che riconfermato, circa il trattamento dei prigionieri fuggiti, norme già in vigore nei rapporti ostili tra Stati civili. (Vedi Istruzioni americane del 1863, articoli 77, 78; Manuale di Oxford, del 1880, dell'Istituto di diritto internazionale, articolo 68, § 2 e 3, e articolo 78; Dichiarazione di Bruxelles del 1874, articolo 28.)

La certezza della obbligatorietà della norma, violata in questi casi dall'Austria, risultava da ciò: che tanto questa quanto la Russia avevano ratificata e — che l'Italia,

nell'entrare in campagna, avea dichiarato di osservare come se l'avesse ratificata — la IV Convenzione dell'Aja del 1907, coll'articolo 1 della quale, le Potenze contraenti si impegnavano ad uniformare le istruzioni, da darsi alle rispettive truppe in guerra, al regolamento-tipo annesso alla Convenzione stessa. Il carattere premeditato della violazione austriaca risultava poi in modo evidente dall'ordine surriferito, ordine elle era opportuno render noto il più largamente possibile per farne giudice la coscienza del mondo civile.

Dopo la repressione dell'ultima ribellione irlandese, l'opinione pubblica britannica reclamò un'inchiesta sull'operato di quegli agenti della forza pubblica, che, a Dublino, avevano ucciso, non in combattimento, i tre ribelli Skeffington, Dickson e Macintyre. E davanti alla commissione d'inchiesta appositamente istituita, fu riaffermato il principio che in *every age the killing of prisoners without trial, has been considered as most heinous*. Considerare insieme due regole così diverse: quella affermata davanti alla commissione d'inchiesta britannica a tutela di sudditi ribelli che erano pur soggetti ai rigori della legge marziale e contro i quali potea pur elevarsi la imputazione di un grave reato; e quella fatta valere, in aperta violazione del diritto delle genti, contro prigionieri di guerra, ai quali per il fatto della tentata fuga, nessuna imputazione di carattere penale avrebbe potuto farsi, è mezzo sufficiente a comprendere da quale abisso

siano separate le due mentalità e le due coscienze che in quelle espressioni diverse si sono manifestate.

Commesse in violazione di solenni impegni internazionali, ed in contrasto con le norme fondamentali del diritto punitivo vigente presso ogni popolazione civile, queste esecuzioni sommarie di prigionieri fuggiaschi, costituiscono, come lo sterminio di prigionieri dopo la resa ed il loro maltrattamento durante la detenzione, anche per lo Stato cui appartengono le vittime, veri reati che dovrebbero esporne gli autori alle sanzioni delle sue leggi penali.

Quanto diversa è stata la condotta delle autorità militari e giudiziarie nostre, che, a prigionieri austriaci accusati di gravissimi reati commessi contro militari italiani, non hanno cessato mai d'assicurare tutta la tutela della difesa e tutte le garanzie di una regolare procedura! Nel giugno del 1916 sono stati sottoposti a processo, davanti al tribunale militare di guerra del VII corpo d'armata, i due prigionieri austriaci Olympic Cvetozar e Ravic Ilija del 70° reggimento fanteria, accusati d'aver ucciso fra il 5 e il 10 giugno 1915 nei pressi di Selz, frantumandogli il cranio, a colpi di calcio di fucile, un soldato italiano, che caduto ferito durante un combattimento, implorava soccorso, e di averne spogliato il cadavere. La imputabilità, anche se non avesse potuto sostenersi con altre ragioni, risultava in questo caso dagli articoli 4 e 6 della legge 30 giugno 1912 per la protezione dei feriti e dei malati in guerra, promulgata in esecuzione dell'impegno assunto coll'articolo 28 della Convenzione di

Ginevra del 6 luglio 1906. La denuncia era stata fatta il 22 maggio 1916 dall'altro prigioniero di guerra Jaksic Stefano. Avviata l'istruttoria, vennero assunte, fra i prigionieri, varie testimonianze, ed il testimone Klum Ivan depose anche d'aver udito l'imputato Olympic Cvetozar vantarsi d'aver ucciso feriti italiani e fatta violenza carnale a donne italiane. Il reato specifico per il quale i due prigionieri erano sottoposti a processo, era però affermato dalla sola testimonianza del soldato Jaksic, la cui deposizione era giudicata incerta e contraddittoria, e l'attendibilità indebolita dai rancori esistenti fra accusatori, testimoni e giudicabili, appartenenti a religioni e partiti diversi, e divisi fra contrarie aspirazioni politiche. Lo Jaksic, perseguitato dall'Olympic, dal Ravic e dagli altri suoi commilitoni bosniaci di religione greco-orientale, era sospettato d'aver voluto vendicarsi di loro con questa accusa; l'individualità della presunta vittima non era stata determinata; e gli indizi raccolti contro l'accusato, per i precedenti dei suoi rapporti cogli accusatori, si indebolivano; sicchè il tribunale di guerra del VII corpo d'armata, investito del giudizio, ritenne, con sentenza del 18 novembre 1916, «non potersi, su vaghe congetture, e sulla sola affermazione di testimoni sospetti, affermare la responsabilità degli imputati», e ne pronunziò l'assoluzione per non provata reità.

D'un lato la esecuzione, senza procedimento e possibilità di difesa, di fuggiaschi che non avrebbero potuto

giudicarsi penalmente responsabili d'alcun reato, e il ripetuto massacro di prigionieri che si sarebbero dovuti custodire rispettandone la vita; dall'altro, anche a prigionieri imputati d'un reato gravissimo, e, all'infuori di questo, per altri motivi sospetti ed immeritevoli d'ogni simpatia, anzi suscettibili d'una applicazione della rapresaglia, estese tutte le tutele della legge e tutte le normali garanzie della giustizia.

Il riavvicinamento di tali manifestazioni, è più eloquentemente dimostrativo di qualunque ragionamento polemico. E ne deriva per noi l'incontestabile diritto di rispondere ai nemici che, ebbri di vino e di odio, inveiscono con la violenza e coll'ingiuria contro i nostri prigionieri, rivolgendo le nostre grazie alla bontà divina, perchè ha voluto farci così diversi da loro.

## **IX. Il diritto di guerra e la occupazione dei territori del nemico. II**

Il moderno diritto di guerra ha distinto con precisione il valore definitivo della conquista che determina il passaggio da uno Stato ad un altro della sovranità di un territorio, dal carattere provvisorio della occupazione bellica, che importa soltanto un mutamento transitorio nelle condizioni di fatto e di diritto del territorio occupato. Le autorità di un belligerante che, nel corso della guerra, possono disporre militarmente di una regione dello Stato nemico, vi esercitano, nei limiti delle necessità militari, un diritto d'impero; ma, oltre quei limiti, non sono investite, per l'amministrazione di quel territorio e per il governo dei suoi abitanti, che di una rappresentanza necessaria dello Stato nemico, impedito di esercitarvi quella sovranità che pur, fino alla stipulazione del trattato di pace, continua ad appartenergli.

A tale distinzione si è ispirato il Regolamento dell'Aja che, nella sezione III, definisce e regola l'occupazione bellica, trattando dell'autorità militare (articoli 42-56) sul territorio dello Stato nemico. Il governo del nostro paese era tanto determinato ad osservare, in caso di guerra, quelle regole ed a renderle obbligatorie per le proprie forze

armate, che vi aveva fatto corrispondere fedelmente il regolamento per il servizio in guerra (parte I, servizio delle truppe). In tutto quanto si riferisce alla occupazione bellica, quel Regolamento (§ 371) rendeva obbligatoria per il nostro esercito, indipendentemente dall'esistenza e dalla nostra ratifica di obbligazioni internazionali, l'osservanza delle norme codificate nel Regolamento dell'Aja: «Possesso ed uso delle proprietà pubbliche (Regolamento dell'Aja, articoli 53 e 55; Servizio in guerra § 371 cap. 1°); rispetto della proprietà privata eccettuate le armi, le munizioni e gli altri materiali utili all'esercito (Reg., articoli 46, 47 e 53 ultima parte; Serv. § 371 cap. 1°) che però dovranno essere restituiti con indennità, o rimborsate alla conclusione della pace; rispetto dei beni consacrati al culto, alla carità, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti al governo nemico (Reg., art. 56; Serv. § 371, cap. 2°); limiti delle tasse, requisizioni e contribuzioni imponibili alle popolazioni del territorio occupato (Reg., articoli 48, 49 e 52; Serv. § 371 cap. 1, 3, 4 e 5) e modi di garanzia della loro imposizione, destinazione e riparto (Reg., art. 51; Serv. § 371 cap. 6°); facoltà delle truppe di provvedere al mantenimento dell'ordine e alla propria sicurezza con ogni mezzo (Reg., art. 43; Serv. § 371, cap. 4°), ma rispettando, salvo assoluto impedimento, le leggi in vigore nel paese (Reg. art. 43) ed astenendosi dal forzare la popolazione del territorio occupato a prestare all'occupante giuramento di fedeltà, ed a fornirgli informazioni circa i

movimenti dell'esercito nazionale respinto dal territorio occupato, o circa i suoi mezzi di offesa e di resistenza (Reg., art. 43, 44 e 45; Serv. § 371, cap. 8° e 10°); divieto di sottoporre a pene collettive, pecuniarie o d'altro genere, gli abitanti del territorio occupato, a causa di fatti individuali dei quali la popolazione non Rossa essere considerata solidalmente responsabile (Reg., art. 50; Serv. § 371, cap. 11°)».

Così il nostro diritto militare interno era fatto corrispondere a quelle obbligazioni internazionali che, al principio della guerra, da parte nostra si dichiarava di voler rispettare. Ed a queste regole, liberamente riconosciute ed adottate in tempo di pace, hanno corrisposto scrupolosamente, durante tutto il corso della campagna, così lo sviluppo della nostra legislazione di guerra, come l'azione delle nostre autorità militari e politiche, e la condotta delle nostre truppe nei territori occupati.

Il grado di civiltà dell'occupante si manifesta, immediatamente dopo la occupazione, nel trattamento degli abitanti, nel rispetto della loro vita e delle loro proprietà e nell'astensione dalla devastazione e dal saccheggio (Reg., articoli 44, 46 e 47). Sotto tutti questi rispetti, si sono distinte positivamente le nostre truppe e negativamente quelle del nemico. Il riconoscimento delle caratteristiche specifiche della occupazione bellica, risulta dai manifesti e bandi italiani alle popolazioni dei territori occupati, che le rassicuravano circa la tutela che sarebbe stata garantita ai

pacifici cittadini, e minacciavano gravi pene soltanto a chi fosse trascorso ad atti di ribellione. Di tali bandi può considerarsi un esempio tipico quello del generale Frugoni del 19 giugno 1915 agli abitanti sulla sinistra dell'Isonzo, che distingueva dalla leva in massa, precedente l'invasione di un territorio, che deve essere riconosciuta come un'accolta di legittimi belligeranti, la ribellione degli abitanti successiva all'occupazione, che può e deve reprimersi come un reato, sottoponendo i ribelli ai massimi rigori della legge marziale (Reg., articoli 2 e 3).

Tali Bandi ed Ordinanze delle nostre autorità militari, raccolti presso la Sezione storica dello Stato Maggiore al Ministero della Guerra e presso la Società per la Storia del Risorgimento, resteranno documenti preziosi della nostra costanza nell'osservare le norme che devono governare la occupazione bellica, tenendo nei più stretti limiti i rigori indispensabili alla tutela delle truppe, ed estendendo, quando la sicurezza di queste truppe può consentire, la protezione dei pacifici abitanti e della normalità della loro esistenza.

In relazione colle regole di diritto militare interno adottate durante la pace in previsione di qualunque guerra, e colla legislazione di guerra sviluppatasi durante questa campagna, è importante considerare la condotta delle truppe italiane e quella delle truppe austriache nei territori rispettivamente occupati. Mentre i soldati austriaci, prima di abbandonare Gorizia, perpetravano, in territorio che

pretendevano di difendere, il saccheggio di proprietà private, da parte nostra invece tutto quanto vi si è trovato di pregevole per l'arte e per la storia nei palazzi e nelle ville abbandonate dai loro proprietari, è stato inventariato e messo al sicuro. Le Tombe dei Borboni, situate a nord della città, nel Convento dei Francescani sulla collina di Castagnavizza, non solo erano state, contrariamente alle affermazioni dei giornali austriaci, rispettate dalle nostre artiglierie, durante il bombardamento, ma, essendosi constatato, dopo l'occupazione, che, sulla tomba del conte di Chambord, mancava quella corona reale che un gruppo di legittimisti francesi vi aveva collocata nel 1883, la corona venne rintracciata, per cura delle autorità nostre, in una casa di via Ponte Nuovo, e ricollocata sul posto. E la ricca biblioteca di quel Convento che i frati, prima di riparare in Austria, avevano nascosto nelle botti della loro cantina, dove l'umidità aveva cominciato ben presto a danneggiarla, è stata ricollocata e riordinata in altro luogo riparato dai proiettili austriaci, che, dopo la nostra occupazione, non hanno risparmiato nè il Convento, nè la sua Chiesa.

L'Austria non ha potuto dare che per breve tempo in territorio nostro, un solo saggio di come intenda e come pratici l'occupazione di un territorio nemico; ma è stato un tal saggio che basta per meritarse d'esser qualificata, anche sotto questo rispetto, maestra in tutto quanto alla coscienza di un belligerante leale ripugna e dalla coscienza

di tutto il mondo civile deve essere riprovato. Quando le truppe nemiche hanno occupato per breve tempo l'Altipiano di Asiago, alla distruzione, nel corso del combattimento, di edifici che avrebbero dovuto essere rispettati, seguirono, con altra flagrante violazione del diritto delle genti, le devastazioni e le depredazioni all'inizio dell'occupazione. Esempio tipico di tale dispregio così delle norme che dovrebbero salvaguardare, nei limiti del possibile, anche durante il combattimento, i pacifici abitanti, le località indifese e gli edifici aventi destinazione pacifica del paese nemico, come di quelle che impongono ai belligeranti il rispetto delle proprietà private ed il divieto del saccheggio nel territorio nemico durante l'occupazione, è stato il trattamento del comune di Asiago al principio della occupazione austriaca.

Tanto più grave è stata allora da parte degli austriaci la violazione degli articoli 28 e 47 del Regolamento dell'Aja, che proibiscono formalmente il saccheggio, inquantochè questo fu condotto con tanta disciplina di modo e tanta selezione di cose, da non potersi più considerare come determinato soltanto dall'impulso sfrenato di una truppa sfuggente per breve tempo al dominio dei suoi comandanti, ma piuttosto come cosciente e metodica violazione da parte di questi d'una delle norme più certe del diritto di guerra. Alla stazione di Asiago furono ritrovati intatti, alla nostra rioccupazione, traversini e rotaie, ed in genere non venne asportato dal paese materiale in ferro, e le segherie vennero

trovate intatte colla loro dotazione di legname, così da poter riprendere il lavoro senza ritardo. Invece quasi nessun oggetto di rame è rimasto in Asiago ed a Gallio. I materassi di crine vegetale non vi furono toccati; ma quelli di lana furono asportati tutti, eccettuato uno solo trovato poi in casa Segafreddo; e nella chiesa di San Matteo in Asiago è scomparso il tesoro dalla sacristia. Tutto ciò dimostra che del saccheggio può ritenersi quasi esclusivamente responsabile il Comando austriaco. Ed era naturale che, tenendosi tale condotta dal Comando, questo non potesse frenare il saccheggio delle truppe, che da tale esempio si sentivano tentate ad imitarlo. I soldati fecero infatti man bassa nelle private abitazioni; sicchè tuttora dalle trincee di Monte Roccolo si ode il suono di pianoforti e di mandolini; ed il nemico non ha mancato di confessarne la provenienza gridando ai nostri, di trincea in trincea, con accento di vanto e di dileggio: «Questa è roba vostra!».

Nè tale condotta costituiva una eccezione per il Comando e per le truppe del nemico. Lo dimostrano i dettagli della occupazione della Serbia, raccolti dal Governo serbo e comunicati dal signor Pasich, ministro degli affari esteri, nel settembre del 1916, agli Stati firmatari delle Convenzioni dell'Aja. Dalla deposizione di un abitante neutrale del 25 gennaio 1916, risulta che ufficiali e soldati delle truppe occupanti, entravano nelle botteghe, e, senza pagare, vi prendevano quanto desideravano (pag. 47, n. 66, della Note *adressée par le gouvernement royal de Serbie*

*aux gouvernements, ecc. ecc. Paris, Impr. Lahure, 1916). E dalla deposizione (n. 68) del 2 febbraio 1916 di infermiere neutrali venute dall'ospedale del dottor Dragomirovitch di Tchatchak, risulta che: les autrichiens pénétraient pour piller dans toutes les maisons dont les propriétaires s'étaient absentés, même momentanément. Ils entraient aussi dans les maisons habitées, et là ils prenaient tous les objets ayant quelque valeur; les tapis de Pirot surtout; ils exigeaient qu'on leur certifiât par écrit que ces objets leur avaient été vendus et qu'ils les avaient payés comptant.*

Appunto il contrario di quello che, nei territori appena occupati sulla nostra fronte, facevano le autorità italiane, che vi tutelavano con cura speciale le case abbandonate dai profughi, e, per diretto e personale interessamento di S. M. il Re, ritiravano dal Castello di Spessa presso Cormons, appartenente al barone Economo, al cimi finissimi tappeti orientali, collocandoli in luogo sicuro a disposizione del legittimo proprietario.

Dal palazzo reale di Belgrado (*ibid.*, doc. n. 70, pag. 49, n. 75, cpag. 50, n.<sup>i</sup> 77 e 78) fu asportato tutto il mobilio; ed oggetti rubati nella reggia erano venduti dai soldati per le vie. I negozi della capitale furono saccheggianti; da uno dei più ricchi, fu asportato per più di 200,000 franchi di merce; e il saccheggio continuò per due settimane dopo la occupazione. Dal convento di Detchani, fondato nel 1200 dal re di Serbia Stefano Detchanski (V. *Note cit.*, pag. 109, n. 165 e 166: estratti dal *Pesti Hirlap* del 3 e 4 agosto

1916), le antichità più preziose furono trasportate al *Hof Museum* di Vienna; e da un esercito europeo vi furono violati e dispersi epici tesori della fede e dell'arte che, dal 1389 al 1912, i conquistatori e dominatori musulmani non avevano cessato di rispettare. E il 27 aprile 1916 si seppe (*ibid.*, pag. 110, n. 167) per la deposizione giurata di un evaso dai territori occupati, che tutte le chiese e tutti i conventi vi erano stati saccheggianti; che i conventi di Gorniak e di Ravanitza fondati dal re di Serbia Lazzaro caduto a Kossovo nel 1389, quello di Bukovo e quello di Manassia eretto da Stefano Vissoki figlio di Lazzaro, avevano maggiormente sofferto; che a colpi di martello e di ascia v'erano state distrutte le iscrizioni, e che i libri e i manoscritti v'erano stati in gran parte bruciati. Anche questi santuari nazionali serbi, erano stati rispettati per cinque secoli dalle autorità e dalle truppe ottomane ed erano depredati dalle autorità e dalle truppe d'uno di quelli Stati che, dopo la pace di Vienna, nel settembre del 1815, avevano obbligato la Francia, per darle, come sta scritto in uno di quei documenti, «una grande lezione di morale», a restituire alle legittime sedi tanta parte dei tesori d'arte e di storia che, durante il periodo rivoluzionario e napoleonico, erano stati trasportati a Parigi dai paesi occupati e conquistati.

L'Italia invece, come ad Aquileja ed a Gorizia, così in ogni altro territorio occupato, conserva anzichè distruggere, tutela e mantiene anzichè rimuovere quanto costituisca la

ricchezza storica ed archeologica della regione, o sia, per motivi religiosi, un tesoro ancor più prezioso delle sue popolazioni. Nè potrebbe affermarsi che l'Italia così si conduca soltanto perchè formalmente trattasi di territori nemici occupati dalle sue truppe, ma sostanzialmente si tratta di territori nazionali rivendicati ora colle armi della Patria. La stessa condotta è stata seguita durante l'ultima guerra d'Africa, circa il trattamento dei territori occupati e delle loro popolazioni, tanto nella Tripolitania e nella Cirenaica, quanto nelle isole del Dodecaneso. Ed ora non diversamente le nostre autorità e le nostre truppe si conducono nei luoghi occupati dalle forze militari italiane in alcune parti della Penisola balcanica.

Il regime dei territori da noi occupati si è dunque ispirato costantemente al concetto, che potrebbe dirsi ortodosso, della occupazione bellica. L'impero del diritto costituzionale dello Stato al quale un territorio appartenga, vi resta sospeso per tutta la durata dell'occupazione nemica; ma vi si sostituisce non già il diritto costituzionale dello Stato occupante, bensì il suo provvisorio regime militare. Quanto alla legislazione amministrativa ed al diritto privato e penale, la regola è la persistenza delle leggi in vigore al momento dell'occupazione, e la eccezione è la sostituzione a quelle, del diritto comune vigente nello Stato occupante, o della sua legislazione di guerra. Il criterio direttivo circa il persistere della regola, o il prevalere dell'eccezione, è la necessità derivante dagli interessi

politici e militari dello Stato occupante. A ciò appunto si riferiscono le espressioni «per quanto sia possibile» e «salvo legittimo impedimento» che limitano la regola del rispetto alle «leggi in vigore nel paese occupato» secondo l'articolo 43 del Regolamento dell'Aja. Lo stesso criterio vale pure per il mantenimento o la sostituzione delle autorità stabilite nel territorio occupato: quelle di carattere politico sono senz'altro eliminate e sostituite dalle autorità dello Stato occupante; e quelle amministrative e giudiziarie, sono conservate in funzione, finché per ragioni di ordine pubblico, non siano, con provvedimenti, individuali e non collettivi, messe da parte.

A tali regole corrispondono l'Ordinanza del Comando Supremo del 25 giugno 1915 che ammette i funzionari amministrativi e giudiziari dello Stato nel territorio occupato, ad essere mantenuti provvisoriamente in carica, dietro loro domanda, con provvedimento del Segretario generale per gli affari civili, e quella del 2 luglio 1915, dalla quale è inavveduto perchè, nei territori austriaci occupati dal regio Esercito, i giudici distrettuali continuino ad amministrare la giustizia secondo il diritto ivi vigente e nei limiti attuali delle loro giurisdizioni territoriali, disponendo che le sentenze e gli altri provvedimenti dei giudici distrettuali siano emanati con una formula diversa tanto da quella delle sentenze emanate dai magistrati dello Stato nemico, quanto da quella delle sentenze pronunciate nel Regno. Così può dirsi dell'altra Ordinanza del 10 aprile

191G, che assegna agli stessi giudici distrettuali anche le attribuzioni assegnate, dalle norme in vigore nel diritto austriaco, ai tribunali di commercio ed agli altri collegi destinati alla giurisdizione commerciale.

Quanto al regime tributario dei territori occupati, l'Ordinanza del 18 gennaio 1916, ne affida per ciascun tributo e per tutto il territorio occupato (art. 1), la determinazione al Segretariato generale per gli affari civili, disponendo che vi «può essere continuata, sino a diverse disposizioni, la riscossione dei dazi erariali e delle altre imposte sui consumi, in misura non superiore a quella in vigore per il 1915 e per il primo semestre dell'anno stesso». Non vi si estendeva così il regime fiscale del Regno, ma non vi si manteneva senz'altro il regime fiscale anteriore; bensì, l'uno con l'altro contemperando secondo la necessità della guerra, si ammetteva (art. 4) che «l'imposizione di nuovi tributi e l'aumento di quelli esistenti nei comuni dei territori occupati, Rossano essere autorizzati dal Segretariato generale per gli affari civili».

A quelle necessità si ispirava l'Ordinanza del Comando Supremo del 17 ottobre 1916, la quale ammetteva che «le disposizioni emanate per urgenti e straordinari bisogni della economia nazionale con valore di legge per il territorio del Regno, Rossano essere estese ai territori occupati dal regio Esercito», ma affidava «al Segretario generale per gli affari civili di pronunziare tale estensione

con le modificazioni richieste dalla situazione e dall'ordinamento dei territori occupati».

Gli stessi criteri sono stati seguiti dopo l'occupazione di Valona. E il Decreto del 23 maggio 1916 del Comando d'armata, disponendo per la composizione dei corpi giudicanti in quel territorio, stabiliva (art. 5) che, «in materia di diritto, sia materiale che formale, in quel territorio rimangono applicabili le leggi prima vigenti e le norme e consuetudini locali; e in materia penale debbano prevalere le consuetudini locali come minoranti della responsabilità (art. 9) e l'età maggiore debba essere determinata secondo lo statuto personale (art. 10).

E quando la competenza del magistrato alle acque, istituito per le Province venete e di Mantova, fu estesa ai territori occupati oltre l'antica frontiera, pur corrispondendo così ad una necessità imprescindibile di utilità pubblica, si affermava nel tempo stesso il carattere temporaneo e provvisorio del provvedimento, salvo ad adottare, a suo tempo, definitivi provvedimenti al riguardo. (Decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1236.)

Così nei Bandi del 17 giugno e del 31 luglio 1915 e nelle Norme del 1° ottobre 1915 per la circolazione con mezzi rapidi, transito e soggiorno nella zona di guerra; nella Ordinanza del Comando Supremo del 25 luglio 1916 per la proibizione della caccia con armi da fuoco, e in quella del 22 settembre 1916 per la sua proibizione con qualunque mezzo (art. 2), è disposto per i territori occupati in modo

particolare, senza ricorrere alla estensione delle regole vigenti nel territorio del Regno in genere, o nelle contigue provincie del Regno costituenti la zona di guerra. Egualmente con l'Ordinanza del 17 ottobre 1916 che riserva allo Stato la vendita di ogni specie di fiammiferi per il consumo nei territori occupati e con quella del 16 ottobre 1916 che vi dispone della gestione e della vigilanza dei servizi igienici per la popolazione civile, è provveduto in modo speciale a quei territori, non escludendo del tutto le disposizioni prima vigenti (art. 39) nei territori stessi, ma completando e modificando tali disposizioni.

Quanto alla giurisdizione penale, era conservata, nei limiti voluti dal diritto di guerra, la competenza delle autorità giudiziarie esistenti e riconosciute dal Comando Supremo dell'esercito, o da questo istituite nel territorio occupato. E l'avvocato generale militare Vico, rispondendo ad un quesito presentatogli il 31 agosto 1916 dall'avvocato fiscale militare del II Corpo d'armata, ribadiva l'osservanza di questi principi! Infatti se si tratti di militari, o di persone soggette alla giurisdizione militare, che siano imputati di reati commessi in territorio militarmente occupato e non prevenuti da competenza militare sia nel codice penale per l'esercito, sia in Bandi militari, egli ammetteva in ogni caso la competenza militare. Se nel territorio occupato non esista più una costituita ed operante autorità giudiziaria comune, di necessità deve agire la giustizia militare anche contro i reati e i delinquenti non militari, per

evitare che la delinquenza resti impunita. Se nel territorio occupato esista una autorità giudiziaria, o prima dell'occupazione istituita, e dopo l'occupazione riconosciuta dal Comando Supremo, o da questo istituita, i militari rimangono pur egualmente soggetti alla giurisdizione militare, salvo che non siasi altrimenti disposto dal Comando Supremo dell'esercito occupante, portando l'esercito sempre con sè le sue leggi ed i suoi giudici; ed i tribunali militari applicheranno loro le leggi penali comuni dello Stato occupante, quando non siano applicabili il codice penale per l'esercito, o i Bandi militari. Così, ad esempio, per l'omicidio colposo del quale sia imputato un militare, i tribunali militari dovranno applicare l'articolo 371 del codice penale comune, quando non sia possibile applicare l'articolo 232 del codice penale per l'esercito.

La competenza dei giudici distrettuali e quella dei tribunali provinciali e circolari rimangono dunque per i reati commessi nel rispettivo territorio, esclusi quelli di carattere militare da qualunque persona commessi, e quelli di qualunque specie, di cui siano imputati militari dell'esercito occupante.

Tali principii hanno ispirato anche l'Ordinanza del Capo di stato maggiore dell'esercito del 5 marzo 1917. — Vi è disposto (art. 2) che nei territorii occupati dal R. Esercito fuori dei confini del Regno, siano sottoposti alla giurisdizione militare, oltrechè i militari, anche coloro che

abbiano impiego od ingerenza presso gli Stati maggiori, amministrazioni o servizi relativi all'esercito, o siano tenuti a prestazione di opere od a somministrazioni in vantaggio dell'esercito; le persone addette al privato servizio degl'individui dianzi enumerati; ed i prigionieri di guerra. — Gli effetti della stessa disposizione sono estesi (art. 1) in tutta la zona di guerra, a tutti coloro che vi commettano qualche reato di complicità o connessità colle persone prima indicate, o si rendano colpevoli di vie di fatto contro le medesime.

La stessa ordinanza conferma (art. 2 al. 2), per tutti i reati non previsti dal codice penale per l'esercito o dalle ordinanze del Comando Supremo, l'applicazione del codice penale comune e delle altre leggi vigenti nel Regno. — Da tuttociò risulta implicitamente la conservazione, nei limiti del possibile, della giurisdizione ordinaria e del diritto penale comune, per i reati comuni imputati ad abitanti appartenenti alla popolazione civile del territorio occupato, limitando l'esclusiva prevalenza della giurisdizione militare alle categorie di persone particolarmente indicate.

Che se alle Ordinanze del 2 luglio 1915 e del 5 marzo 1917, che non hanno fatto eccezioni quanto alla giurisdizione per i reati comuni di persone soggette alla giurisdizione militare, anzi nell'articolo 5 della prima e nell'articolo 2 della seconda le hanno escluse, si sostituisse un'altra disposizione che sottraesse alla giurisdizione

militare, in tutto od in parte, i reati comuni commessi nel territorio occupato, dei quali fossero imputato persone soggette ora alla giurisdizione militare, in tal caso, per evidenti motivi, la competenza per ragione di territorio dovrebbe essere modificata investendo del giudizio tribunali comuni giudicanti fuori del territorio occupato.

## **X. Il governo dei territori occupati.**

Mentre le autorità nostre compenetravano con tanta cura le esigenze della occupazione bellica, col rispetto del diritto vigente prima dell'occupazione nel territorio occupato, quelle austriache trattavano le regioni occupate come terre di conquista. Così faceva l'Arciduca Federico colla Ordinanza del 28 giugno 1916 relativa ai territori serbi. Con quell'atto l'autorità austriaca, legiferando per il paese occupato, dando alle proprie misure legislative forza retroattiva, e sottoponendo al giudizio dei tribunali militari, fatti non concernenti l'attuale sicurezza del suo esercito e della sua amministrazione e fatti anteriori alla guerra stessa; ed addossando ai singoli, in rapporto con la guerra, ima responsabilità penale, laddove non poteva trattarsi che di una responsabilità politica del loro Stato, violava, insieme coi principii fondamentali del Regolamento dell'Aja, anche le norme più essenziali del diritto (Nota Serba cit., pagine 11 e 12).

I processi penali erano attribuiti esclusivamente alle giurisdizioni militari stabilite presso le prefetture; e per le cause civili era delegato un giudice presso ciascuna prefettura, ed ima sezione del governo militare di Belgrado era

investita delle funzioni di giudice di appello dalle sentenze dei giudici dipartimentali (1. c., pag. 15).

Mentre l'indole stessa dell'occupazione bellica, importa che il regime fiscale, considerato come ordinamento statale del territorio occupato, debba restare qual'era prima della occupazione, ed essere gestito dall'occupante secondo gli interessi locali, in rappresentanza dello Stato al quale il territorio continua legalmente ad appartenere, le autorità austriache non hanno esitato a trattare, anche dal punto di vista finanziario, le regioni occupate come territorio annesso. Indipendentemente dalle contribuzioni e dalle requisizioni prelevate per ragioni militari, il regime fiscale del paese veniva mutato, e nuovi tributi erano imposti alla popolazione (1. c., pag. 61); e questa, mentre si pensava a preparare con una parvenza di legalità la sua coscrizione militare, era obbligata a contribuire ai prestiti di guerra del nemico (1. c., pag. 81).

In contrasto coi caratteri della occupazione, si procedeva poi con ogni altro mezzo alla snazionalizzazione del paese occupato.

Nell'aprile 1915 il n. 52 della *Beogradske Noviné*, organo dell'amministrazione austro-ungarica in Serbia (citato nella Nota Serba, pag. 101, n. 157) annunciava che: «si è cominciato da qualche giorno a togliere tutte le iscrizioni in caratteri cirillici che si trovano sulle case, ed a sostituire, anche nell'indicazione dei nomi delle strade e delle stazioni, nuove iscrizioni in caratteri latini». Nella qual

cosa, oltre all'abuso dei poteri derivanti dall'occupazione bellica, che dovrebbero considerarsi transitori ed agire, in quanto diversamente non impongano le esigenze militari, in modo conservativo, si manifestava un'altra volta il genio oppressore ed antinazionale di una dominazione, intenta ad eliminare dalla scrittura e dalla stampa dei paesi slavi ortodossi quei caratteri cirillici, che si adopera contemporaneamente ad imporre alle sue popolazioni italiane e cattoliche.

Quanto al regime delle proprietà pubbliche e private, le autorità di un belligerante che occupi territorio nemico, sono obbligate a rispettarvi, nei limiti delle necessità militari, le leggi ed i regolamenti che vi sono in vigore. Perciò l'articolo 55 del Regolamento dell'Aja, considera lo Stato occupante come semplice amministratore ed usufruttuario degli edifici pubblici, degli immobili, dei boschi e delle aziende agricole appartenenti allo Stato nemico ed esistenti nel paese occupato. Dovrà dunque nell'usarne salvaguardare il capitale di queste proprietà e amministrarle in modo conforme alle regole dell'usufrutto. La distruzione sarà giustificata dalla forza maggiore solo se operata nel corso del combattimento; la necessità militare preventiva giustificherà la disposizione della proprietà pubblica e la espropriazione di quella privata nei modi seguiti, come si è esposto, dalle autorità nostre. Fuori di quelle necessità, per le cose dello Stato e degli enti pubblici a quello subordinati, l'uso e lo sfruttamento devono

combinarsi colla conservazione. Secondo tali regole si sono sviluppate la nostra legislazione di guerra e la condotta delle nostre autorità. In contraddizione con quelle, si sono sviluppate la legislazione e la condotta nel nostro nemico. Che se di queste abbiamo dovuto attingere gli esempi soprattutto nei territori da esso conquistati in Serbia, ciò dipende dalla transitorietà effimera della sua occupazione di qualche territorio nostro; ma le distruzioni dei pubblici edifici e lo scempio delle foreste nell'Altipiano di Asiago dimostrano quale vi sia stata, anche sotto questo rispetto, la regola della sua condotta.

Nella sua furia di offesa, di distinzione e di rapina, non lo trattenne nemmeno il ritegno religioso, che nel giugno del 1916 non impediva le sacrileghe offese contro il famoso monastero di Pochajeff in Volinia. Una Commissione d'inchiesta nominata dallo Czar, doveva poi constatare che con ogni possibile forma di oltraggio vi aveva inveito il nemico: libri e quadri rubati; tavole della comunione ed altari rimossi e denudati; la chiesa di Santa Barbara trasformata in cinematografo; e stabilito un caffè nella cappella privata del Vescovo, onde tutti gli oggetti sacri erano stati involati e le cui pareti erano imbrattate con caricature e con disegni osceni. Così era rispettato l'articolo 56 del Regolamento dell'Aja, che, volendo salvaguardati gli stabilimenti consacrati ai culti, alla beneficenza, istruzione, arti e scienze, stabiliva: «Qualunque appropriazione, distruzione o danneggiamento

intenzionale di simili stabilimenti, di monumenti storici, di opere d'arte o di scienza, è vietato e deve essere punito!».

Al rispetto di tale norma, ha invece provveduto costantemente il Comando italiano: e a quella s'è informata l'Ordinanza del 21 settembre 1916 che riconosce e riconferma la inalienabilità delle cose mobili ed immobili che, nei territori occupati, abbiano interesse artistico, storico od archeologico. Invece il 15 marzo 1916 un funzionario serbo (Nota cit., pag. 110, n. 169) riferiva che gli archivi sorbi erano stati vuotati per dare materiale alle fabbriche di carta, e che il monumento del principe Milosch, fondatore della dinastia Obrenovitch, era stato distrutto (*Ibid.*, pag. 110, n. 168).

Gli stessi criteri di limitazione e di provvisorietà dell'occupazione devono informare il regime religioso ed ecclesiastico dei paesi occupati: religioso in quanto, circa la confessionalità o la aconfessionalità dello Stato, circa la eguaglianza o la tolleranza dei culti o il riconoscimento o non riconoscimento di una religione di Stato, deve restare in vigore il diritto dello Stato cui appartiene ancora il territorio e non quello dello Stato dalle cui forze militari il territorio è occupato; ecclesiastico, nel senso che le circoscrizioni territoriali del clero, i loro rapporti gerarchici e disciplinari, e le loro relazioni colle autorità civili, non devono sottostare al diritto ecclesiastico dello Stato occupante, bensì a quello già in vigore nel territorio occupato, od essere sottoposti, se ciò non sia possibile, ad un regime

provvisorio adottato dall'occupante per la durata della guerra. Così è stato fatto appunto dal nostro Governo. Nella *Rivista Diocesana* di Udine dell'ottobre 1915 si leggo su tale argomento, in una importante comunicazione di monsignor Rossi, arcivescovo di quella città:

«Sia l'autorità militare che l'autorità ecclesiastica non potevano adottare che provvedimenti provvisori». Le parrocchie delle terre occupate sono state poste sotto la giurisdizione dei Vescovi delle regioni vicine: Brescia, Padova, Udine, Verona e Vicenza. «L'autorità militare considerando in vigore, fino a nuove disposizioni, la legge austriaca ed astenendosi da atti di sovranità, doveva inoltre provvedere a sostituire gli ufficiali di stato civile che, per legge austriaca, sono i parroci; e doveva assicurare a quelle popolazioni, soprattutto donde fossero stati allontanati i sacerdoti, la necessaria assistenza spirituale. Allora anche la Santa Sede autorizzò — in via straordinaria e provvisoria — i Vescovi vicini ad esercitare, per il territorio occupato contiguo alle rispettive diocesi, le stesse facoltà che per queste abitualmente tenevano». Quei Vescovi potevano nominarvi reggenti provvisori che «in supponenza dei parroci o curati assenti, reggessero le cure; e i sacerdoti in cura d'anime rimasti al loro posto, pur non avendo bisogno di nuova delegazione, potevano rivolgersi al provvisorio loro superiore ecclesiastico». Il Governo, dal canto suo, considerò i preposti alle parrocchie e cure degli ordinari internati come semplici reggenti provvisori «senza

diritto a stabilità ed al conseguimento dell'ufficio e beneficio, e senza i redditi del beneficio, ma con un assegno sulla cassa militare». A questa poi si procurava, per la durata dell'occupazione, un'eventuale entrata corrispondente. Per diritto austriaco (legge 7 maggio 1874, § 59) i redditi dei benefici scoperti devono devolversi al fondo di religione; ma poichè ai tenitori occupati, sottratti al regime austriaco, non s'estende la competenza dei nostri economati dei benefici vacanti, il Governo devolve quei redditi beneficiari alla Cassa dello Stato, rispettando però gli oneri di culto. Le nomine dei Reggenti, per effetto di un accordo fra le due autorità, che potrebbe definirsi un concordato di occupazione, devono farsi per decreto dell'autorità ecclesiastica, previa autorizzazione del Comando Supremo; ed al sacerdote munito della missione canonica, il Comando rilascia le relative autorizzazioni per quanto riguarda i rapporti civili. (Vedi Ordinanza del Segretariato generale per gli affari civili, 25 giugno 1915, e Circolare di S. E. il generale Porro, 10 luglio 1915.)

Le autorità civili, per provvedere, oltrechè all'assistenza spirituale delle popolazioni, anche alla tutela delle chiese e dei benefici, disposero poi che ai Reggenti fosse fatta completa consegna dei beni mobili ed immobili, delle chiese, dei benefici, delle fondazioni e degli istituti esistenti presso la chiesa, con regolare inventario; che la gestione dei beni beneficiari ed ecclesiastici fosse assunta dagli stessi Reggenti, riservando le nomine di nuovi

fabbricieri all'accordo fra Segretariato generale per gli affari civili ed autorità ecclesiastica; che i Reggenti dovessero limitarsi alla conservazione del patrimonio; e che per ogni altro provvedimento dovessero chiedere il previo consenso del Segretariato.

L'Arcivescovo di Udine, riassumendo i caratteri di questo regime ecclesiastico della occupazione, lo metteva opportunamente in rapporto col Regolamento dell'Aja, dimostrando come di questo fosse una fedele applicazione. «Un articolo — scriveva egli — del Regolamento dell'Aja (art. 46) vuole che, nei tenitori occupati militarmente, sia mantenuto lo status quo anche in ciò che riguarda le cose religiose. L'ordinamento provvisorio ecclesiastico nei territori occupati, rispetta lo status quo religioso quanto alle opinioni professate da tutti gli abitanti di quei territori e inoltre lascia impregiudicata, dal punto di vista giuridico e, per così dire, gerarchico, la stessa situazione religiosa dei fedeli, finchè gli eventi desiderati daranno modo di stabilire o ristabilire l'assetto normale e definitivo che le vicende politiche avevano fatto cessare.»

Tanto più meritava di essere segnalato, come un esempio di fedele applicazione delle Convenzioni dell'Aja, questo provvisorio ordinamento ecclesiastico, in quanto che, nel caso nostro, per stabilire un assetto normale, non sarebbe stato necessario istituire nelle terre occupate un regime nuovo, ma sarebbe bastato instaurarvi quello che, in tempi non lontani, v'era già stato in vigore. Le parrocchie della

Valsugana erano state già soggette alla diocesi di Feltre e successivamente a quella di Vicenza; quelle di Ampezzo e di Livinallongo alla diocesi di Belluno, e quelle del goriziano all'arcidiocesi di Udine. Gli ordinamenti ecclesiastici vigenti prima della guerra nei territori di Trento e di Trieste non datavano che dal 1816. Prima di quell'anno tutto il territorio situato fra quelle due città dipendeva da vari secoli dal Patriarcato d'Aquileja. Nel 1816 la Valsugana fu subordinata al Vescovado di Trento sotto il quale passarono, da quello di Verona, Avio, Pescante e Brentonico; e l'Ampezzano passò, poco dopo, sotto quello di Bressanone.

Chi pensa a far coincidere i confini diocesani con quelli politici, così che il Patriarca di Venezia estenda la sua giurisdizione alle due Venezie ed alla Dalmazia, non invoca dunque la instaurazione di un ordinamento nuovo, ma bensì la ristaurazione di un ordinamento antico; ristaurazione che sarà ad un tempo riconoscimento e presidio dei nostri diritti nazionali.

Pur tuttavia, nonostante tante ragioni storiche e sentimentali, l'applicazione di queste giuste aspirazioni nell'ordinamento ecclesiastico dei territori occupati, fu rimandata a quando, stipulata la pace, alla occupazione sia succeduta la sovranità.

Invece il nostro nemico, dove ha potuto affermare i suoi poteri militari, volle usurpare tutte le prerogative della sovranità, anche senza poter invocare per giustificarsi, il

fascino di quei diritti storici e nazionali cui pur noi sapevamo resistere. E come il clero serbo era sostituito con clero austriaco o bulgaro di diversa Chiesa, o di diverso rito, così nelle scuole serbe si cercava metodicamente di sopprimere l'alfabeto serbo, d'eliminare i libri che potevano tener vivo lo spirito nazionale; e vi si rendeva obbligatorio lo studio del tedesco e dell'ungherese (Nota Serba cit., pagine 87, 95 e 101).

Nè minore era il contrasto fra i due eserciti nel trattamento degli abitanti del territorio occupato. Questi, salvo le esigenze della tutela militare del territorio e delle forze armate che lo occupano, sono stati considerati dalle autorità nostre come sudditi dello Stato nemico, che, impediti di adempiere verso di quello agli obblighi che dalla sudditanza derivano, pur non possono essere obbligati ad adempiere a tutti gli obblighi corrispondenti verso lo Stato occupante. Non possono più combattere in alcuna guisa contro quest'ultimo; ma nel tempo stesso non possono essere costretti a combattere in suo favore; e verso di quello la temporanea loro sudditanza può dirsi politicamente negativa, in quanto li obbliga ad astenersi dal nuocerli, e localmente positiva nel senso che le loro prestazioni ed i loro tributi devono servire soprattutto ai bisogni del territorio da loro abitato. Perciò gli abitanti del territorio occupato non possono essere obbligati all'arruolamento nelle forze militari dell'occupante; perciò, mentre sono lecite le requisizioni constatate con ricevuta e

le contribuzioni equamente distribuite, le confische praticate dai nostri nemici in Serbia hanno costituito una violazione del diritto internazionale; ed in quanto hanno sottratto alle famiglie una proprietà che loro apparteneva sotto la garanzia dello Stato, possono dirsi una degenerazione e deformazione dei diritti che competono all'occupante sui territori occupati. Per la proprietà privata deve essere dall'occupante garantito lo status quo a favore dei proprietari ed a garanzia loro escludendo la confisca; e in confronto dei proprietari ed a garanzia presente e soprattutto (in caso di acquisto definitivo del territorio) a garanzia futura dell'occupante, non riconoscendo durante la occupazione le vendite di quelle proprietà o le costituzioni di diritti reali sulle medesime. Anche nelle eccezioni ammesse per necessità militari, alla intangibilità della proprietà privata, persiste, nei limiti del possibile, il rispetto del diritto vigente prima dell'occupazione nel territorio occupato. Così l'Ordinanza del Comando Supremo del 15 aprile 1916 relativa all'espropriazione, nei territori occupati, di beni immobili per la esecuzione di opere militari, per la costruzione di ferrovie e per ogni altra opera di pubblica utilità, disponeva (art. 3) che, quando l'indennità offerta dall'amministrazione militare non sia accettata dai proprietari, si debbano applicare per la determinazione delle indennità stesse, le disposizioni che, in materia di espropriazione, vigevano nei territori occupati il 31 maggio 1915. Nè con questo rispetto contrasta l'altra

Ordinanza del Comando Supremo dell'11 novembre 1916, secondo la quale (art. 1) nei territori occupati dal regio Esercito può essere dichiarata obbligatoria la coltivazione dei terreni lasciati incolti, affidandola (art. 2) al proprietario od a colui che abbia a qualsiasi titolo la disponibilità del terreno, o all'amministrazione del Comune, ovvero ad associazioni agrarie, od imprese private, o ad organi dell'amministrazione militare. Infatti con tali disposizioni si rispetta la proprietà privata come vuole l'articolo 16 del Regolamento dell'Aja, e in quanto, nell'esercizio di quella, si sostituisce, per motivi di interesse pubblico, l'azione dello Stato occupante a quella del proprietario, la sostituzione avviene senza espropriazione e, secondo l'articolo 55 dello stesso Regolamento, conforme alle regole dell'usufrutto.

È poi giusto che lo *status quo* della proprietà immobiliare e dello sue garanzie, mentre è tutelato a favore dei proprietari, sia assicurato anche in loro confronto, per impedire che da quelli si possano far scomparire, prima dell'assetto definitivo del territorio, le garanzie reali delle pene pecuniarie che potessero essere, durante l'occupazione, conseguenze del loro operato. A ciò provvedeva l'Ordinanza del Comando Supremo del 22 settembre 1915, dichiarando privi di efficacia le vendite, cessioni e passaggi di proprietà di beni, diritti e crediti immobiliari esistenti nei territori occupati dal regio Esercito, come pure le costituzioni di diritti di pegno o di ipoteca, operate dopo il

24 maggio 1915 e fino ad una data che sarà ulteriormente fissata.

In perfetto contrasto con questi nostri ordinamenti della occupazione bellica, contraddistinti da un temperamento, colle leggi dell'occupazione, di quelle già in vigore nel territorio occupato, e, potrebbe dirsi, da una dosimetria giuridica delle une e delle altre, si è mostrata sempre la condotta del nostro nemico. La brevità della sua occupazione di qualche territorio nostro non ha dato modo alle autorità austro-ungariche di dimostrarvi praticamente e sotto ogni punto di vista, anche nel governo dei territori occupati, tutto questo contrasto, che soprattutto vi si è manifestato colle devastazioni e col saccheggio. Ma in Serbia, dove l'occupazione non è stata effimera o dove è riuscito possibile all'Austria d'organizzare tutto un sistema di amministrazione, questo si dimostrò, sotto ogni rispetto, in contrasto coll'indole dell'occupazione, colle norme del Regolamento dell'Aja, e con quelle applicate da noi nei paesi occupati. La prima violazione non solo, ma anche il primo incoraggiamento di tutto un successivo sistema d'arbitrii, era stata quell'Ordinanza dell'arciduca Federico del 25 giugno 1916 (Nota Serba cit., pag. 12) che (art. 1), pronunciando la confisca dei beni posseduti dai complici dell'assassinio di Serajevo, dalle persone a qualunque titolo partecipanti alla responsabilità di quell'assassinio e dai serbi ai quali «per effetto di altri atti delittuosi potesse imputarsi una qualunque responsabilità di questa guerra

contro la Monarchia austro-ungarica», non solo legiferava come all'occupante di un territorio nemico non competente (ved. Regolamento dell'Aja, articoli 43 e 46), ma legiferava penalmente per il passato, rendeva i singoli cittadini responsabili per gli atti dello Stato, e sconvolgeva così ogni norma di diritto ed ogni concetto di giustizia. Tutte le persone appartenenti a quelle categorie, indicate dall'Ordinanza, dal momento che la loro colpevolezza fosse stata assodata dalle autorità austro-ungariche, dovevano decadere dalla proprietà dei loro beni, rispondendo con questi della carestia causata dalla guerra. L'articolo 2 stabiliva che la confisca dovesse applicarsi anche ai fondi alienati, od ipotecati dopo la data dell'Ordinanza stessa, senza che l'ignoranza della colpevolezza del proprietario potesse invocarsi dal compratore o dal creditore garantito, eccettuato il caso che questo avesse ottenuto, prima del contratto, dall'autorità austriaca l'autorizzazione a stipularlo. Il sequestro dei beni appartenenti a persone sospette, poteva intanto pronunciarsi a titolo conservativo. Il Governo serbo (Nota cit., pag. 42, n. 58) denunciava anche le frequenti spoliazioni dei commercianti per opera degli austro-ungarici, ammessi in Serbia alla occupazione ed all'esercizio delle trattorie, dei caffè, dei negozi e delle imprese industriali i cui conduttori ed esercenti erano fuggiti dal territorio.

Anche dopo il primo periodo dell'occupazione, le requisizioni (1. c., n. 83, pag. 51) non erano sovente che confi-

sche dissimulate, perchè prelevate senza ricevuta, nè pagamento in danaro; oppure (n.<sup>i</sup> 88 e 89, pag. 55) erano affidate a semplici soldati che davano ricevute con firme false, aggiungendo talora alla rapina lo scherno, con ricevute così concepite: «Re Pietro pagherà al suo ritorno»; oppure: «Segnare ricevuta a debito del signor Pasitch»; ovvero: «Da prelevare sul conto corrente del Voivoda Putnik».

La violazione del diritto di proprietà si combinava poi colla violenza contro i cittadini, costretti ad agire contro la Patria, quando si obbligavano (come risultava dagli stessi giornali ungheresi e croati: 1. c., n.116 e 117, pag. 81) gli abitanti del territorio occupato a sottoscrivere ai prestiti di guerra austro-ungarici.

Il misconoscimento del carattere provvisorio della occupazione bellica e della intangibilità della proprietà privata, risultava poi, oltre alle denunce dei serbi, anche dalle confessioni degli stessi austro-ungarici. Il *Pesti Hirlap* del 9 maggio 1916 (vedi Nota cit., pag. 82, n. 119 e 120) così infatti approvava ed incoraggiava le confische: «La Serbia ha cessato di esistere; e noi dobbiamo assicurarci il più possibile di suolo serbo da coltivare. Molti beni senza proprietario (così il giornale ungherese designava i beni appartenenti a proprietari fuggiti) sono caduti in nostro potere; anche quelli appartenenti a proprietari restati nel territorio, si vendono a buon mercato....

la terra riscattata dal sangue magiaro deve restare ai magiari».

Mentre nei paesi occupati, il nemico sviluppava con metodo il suo sistema di confisca e di spoliazione, il suo dispetto degenerava in furia di devastazione e di rovina, quando cercava di lasciare dietro a sè un deserto, nei paesi ch'era costretto ad abbandonare. Così nell'altipiano vicentino, alle distruzioni operate durante l'offensiva, per le quali si sarebbe potuto tentare qualche giustificazione col pretesto delle necessità militari, si aggiunsero, prima della ritirata, non solo senza alcuna militare necessità, ma anche senza alcuna possibilità di giustificazioni d'altro genere, il saccheggio e la distruzione. Questa cominciò il 21 maggio 1916 cogli incendi prodotti in Asiago dal bombardamento, nel quale il nemico fece largo uso di granate incendiarie, non rispettando nemmeno le chiese e particolarmente colpendo quelle di Asiago e di Gallio. A Gallio per effetto del bombardamento rovinava completamente il campanile. Ad Asiago era asportata da un proiettile la sommità del campanile di S. Matteo, e la chiesa di S. Rocco era distrutta dall'incendio. La devastazione fu completata quando il nemico volle vendicarsi della ritirata cui lo costringeva la nostra controffensiva. In quel breve e tristo periodo di tempo, trascorso fra il 16 maggio e il 25 giugno, andarono quasi completamente distrutte le biblioteche ch'erano vanto dei Sette Comuni e della loro Magnifica Comunità, e che soprattutto erano preziose per quelle popolazioni, perchè

contenevano e conservavano i documenti della loro storia e i frutti della loro intellettualità. Andarono allora distrutti in gran parte i libri di don Giovanni Rigoni sacerdote e maestro; e completamente quelli di don Guido Mazzocco, insieme coi quali andarono perduti tutti i documenti della chiesa di S. Rocco, ch'erano conservati con quelli nella canonica. Di tutta la libreria dell'abate Giovanni Costa, che si trovava presso al ponte di San Giovanni, appena trenta volumi furono recuperati; tutti gli altri libri restarono sotto le macerie dell'edificio che li conteneva; e i libri del *Touring Club* in Piazza della Reggenza hanno subito la stessa sorte.

Colla rovina degli edifici comunali, andarono travolti i più preziosi tesori storici ed intellettuali dell'Altipiano, nobilissime testimonianze dell'onore che da tanti figli dispersi era venuto alla terra nativa, e del tributo, che quelli non avevano mai trascinato di renderle, d'affettuosa ricordanza.

La Casa municipale di Asiago avea le pareti adorne dei ritratti dei figli più famosi dell'Altipiano, che avevano illustrato in vita la regione nativa e nelle disposizioni di ultima volontà non l'avevano dimenticata. Fra le popolazioni profondamente religiose dei Sette Comuni, si è reclutata per lungo tempo una parte notevole del clero secolare veneto. E quei sacerdoti, sparsi per le città e le parrocchie rurali della regione, conservavano, colla tenacia che è virtù comune degli alpigiani, insieme col patriottismo

italico e colla devozione alla Chiesa, il ricordo e l'affetto dell'altipiano nativo. Non pochi di quei sacerdoti, diventati illustri nell'eloquenza del pergamo e nel magistero della cattedra, ricordavano morendo l'alpestre regione dove erano nati e dove aveano trascorso la fanciullezza e l'adolescenza; e al capoluogo della piccola patria lasciavano, come tributo dell'affetto d'un memore figlio che scompariva e come germe di sempre più diffusa italianità, tra i figli superstiti e ventini di quelle vallate, i libri che erano stati compagni e confortatori della loro esistenza. Così era tornata, e nella Casa delle Scuole di Asiago avea trovato una decorosa sede, la biblioteca classica e storica dell'abate Modesto Bonato, già, professore nella facoltà teologica padovana e storico sapiente dei Sette Comuni. E, prima ancora di quella, v'era stata accolta la biblioteca dell'abate Giambattista Pertile, nativo di Gallio, che nelle Università di Pavia e di Padova avea insegnato prima il diritto canonico e poi il diritto internazionale e che v'era stato Rettore Magnifico alla vigilia della liberazione. La carità del natio loco l'aveva indotto a disporre che in Asiago tornassero i suoi libri o che in quel camposanto avesse riposo la sua salma.

La rabbia che distruggeva, insieme colle altre, anche quella biblioteca ricca di opere di storia sacra e di teologia, raccolte insieme con quelle di diritto ecclesiastico e di diritto internazionale, rappresentava in un solo misfatto il dispregio del nemico per ogni legge divina ed umana. Il

venerato Maestro che aveva inaugurato a Padova, dopo la liberazione del Veneto, l'insegnamento del diritto internazionale, dettando la iscrizione che volle scolpita sulla propria tomba, aveva detto di sè con perfetta verità: «Amò tutti, giovò a molti, nocque a nessuno». Nè prevedeva, riaffermando così sulla tomba quell'ossequio alla legge d'amore e di carità che gli era stata guida costante di tutta la vita, che le sue parole dovessero diventare in un giorno non lontano, dalla pendice di quell'alpestre camposanto, denuncia e condanna di chi, calpestando ad un tempo i comandamenti di Dio, e le leggi degli uomini, sarebbe venuto a desolare, con tanto furore di sterminio e di rapina, la sua terra diletta.

## **XI. Il nostro rispetto delle leggi della guerra e la moderazione della nostra rappresaglia.**

Nella disciplina degli atti ostili e nella norma di governo dei territori del nemico sottratti, durante la guerra, al dominio delle sue forze militari, l'Italia ha dato, fin dal principio della campagna, un esempio costante di moderazione ispirata dal meditato rispetto della giustizia e dall'istintivo impulso della lealtà, così da non giustificare mai le rappresaglie del nemico. Il nostro governo ha dimostrato il suo rispetto dei Trattati, prima coll'esitanza prudente ed austera che lo indusse a tardare la ratifica delle Convenzioni dell'Aja, e successivamente colla scrupolosa osservanza di quei patti dopo che, nell'entrare in guerra, avea dichiarato di volerli considerare come obbligatori. Il lungo periodo di tempo trascorso dopo la firma delle Convenzioni del 1907, prima che il nostro governo si decidesse a ratificarle, od a dichiarare solennemente, alla vigilia del presente conflitto, di voler rispettarle e farlo rispettare come se fossero state ratificate, ha dimostrato, insieme colla successiva esperienza della loro effettiva osservanza, con quanta serietà e con quanta onestà siano considerati da noi questi impegni solenni.

Ben diversi anche in ciò dal nostro nemico, che aveva ratificato, fin dal 27 novembre 1909, la IV Convenzione dell'Aja del 1907 relativa alle leggi della guerra terrestre, e poi ne faceva scempio nella presente guerra, ogni qualvolta credeva di poter ritrarre da una sua violazione una materiale utilità. Invece il nostro governo, che s'era impegnato, colla seconda Convenzione dell'Aja del 1899 relativa alle leggi della guerra (corrispondente alla IV del 1907) ad emanare per le nostre truppe istruzioni conformi al tipo di Regolamento annesso alla Convenzione stessa, non ne modificò od alterò il contenuto ad arbitrio proprio, come fecero altri Stati, ma pubblicò senz'altro, della Convenzione e del Regolamento, una traduzione italiana, ordinandone l'aggiunta alle dotazioni di Regolamenti dei quartieri generali, degli stati maggiori di divisione e dei comandi di brigata, e la distribuzione alle stesse autorità alle quali è stato distribuito il «Regolamento di servizio in guerra». — Così le norme del Regolamento dell'Aja diventavano testualmente le istruzioni per le truppe italiane combattenti. Non si sarebbe potuto più fedelmente osservare ed applicare la Convenzione alla quale era annesso quel Regolamento. Nel pubblicarlo e nel renderlo obbligatorio, una sola riserva era fatta, riserva inevitabile, coll'avvertenza (pag. V) che avrebbe dovuto servire di «norma ai comandanti delle varie unità per regolarsi praticamente nelle contingenze di guerra, *a seconda delle*

*esigenze che la qualità dei belligeranti ed i doveri di reciprocità potrebbero consigliare».*

Il medesimo criterio fu seguito dal Ministero della guerra ordinando il 1° giugno 1915 la stampa e la distribuzione, alle stesse autorità militari cui s'era distribuita la traduzione della Convenzione e del Regolamento del 1899, anche della traduzione delle Convenzioni IV e V del 1907 relative alle leggi ed agli usi di guerra ed ai diritti e doveri dei neutrali nella guerra terrestre. Nella avvertenza che precedeva quest'ultima pubblicazione, non era esplicitamente ripetuta, ma non era revocata, quella precedente riserva, del resto necessariamente sottintesa, circa le eccezioni alle regole adottate, che potessero essere eventualmente giustificate dalla forza maggiore o dalla reciprocità. A tali eccezioni si è ricorso però da parte nostra, in misura strettamente conforme ad un concetto obiettivo e non arbitrario della necessità della rappresentanza.

Inoltre, non solo le regole relative all'occupazione di territorio nemico, delle quali si è fatto cenno nel capitolo precedente, ma anche la massima parte degli altri obblighi assunti per via di accordi internazionali circa i diritti ed i doveri dei belligeranti, era già riaffermata per il nostro esercito, in via di ordinamento interno, dal capitolo VIII del nostro Regolamento per il servizio in guerra (parte la servizio delle truppe, pag. 178-187). Le norme codificate circa la distinzione dei belligeranti legittimi, dalle persone

punibili se catturate colle armi alla mano, e circa i mezzi ostili permessi, o proibiti come barbari o sleali e circa il trattamento dei prigionieri in guerra, dei malati, dei feriti e dei parlamentari, formavano dunque parte sostanzialmente del nostro diritto interno di guerra anche indipendentemente dalla nostra ratifica dello Convenzioni dell'Aja, alle cui norme quel diritto s'era già, con quelle disposizioni regolamentari, uniformato di nostra iniziativa sotto condizione di reciprocità. E tale condizione era pure in quel Regolamento esplicitamente enunciata, coll'affermazione che «contro il nemico che venga meno all'osservanza dei patti internazionali o degli usi di guerra, si ha il diritto di adoperare la rappresaglia».

Il nostro diritto di guerra corrispondeva dunque nel modo più completo alle generiche esigenze di una civiltà progredita, ed a quelle specifiche dei patti internazionali; e, scrupolosamente osservando i precetti di quella, a questi corrispondeva costantemente la condotta delle nostre truppe. Da tale condotta risultava per noi tanto più evidente il diritto di ricorrere alla rappresaglia contro un nemico che tenesse verso di noi una condotta diversa. Taluno anzi fra noi non ha esitato di recente a considerare in tal caso la rappresaglia non solo come un diritto dello Stato leso verso quello responsabile della lesione, ma anche e piuttosto come un dovere di ogni Stato in guerra verso il proprio esercito ed il proprio popolo, dei quali così provvede alla tutela giuridica che gli incombe. Senonchè della

rappresaglia, quanto è facile e chiara la giustificazione fondamentale, altrettanto sono difficilmente disciplinabili l'esplicazione e la applicazione nei singoli casi. Evidente ne è la giustificazione generica, come è evidente in ciascuno il diritto di conseguire la riparazione d'ogni ingiustizia subita, e quello di farsi giustizia da sè, quando manchi un ordinamento conforme alle necessità sociali della tutela giuridica.

Ma la disciplina specifica della rappresaglia è in sommo grado difficile nello stato attuale del diritto di guerra: con una codificazione internazionale incompleta; con regole ed usi nazionali divergenti; con diversità di interpretazione di regole pur comunemente ammesse come obbligatorie; e con frequente dissidio circa la possibilità d'applicazione di norme già codificate, in confronto coi nuovi sviluppi della tecnica bellica.

Sicchè, nella massima parte dei casi concreti, si presenta la possibilità di dissidio, prima circa il decidere se sia giustificata ima rappresaglia, e poi circa il determinare come debba esplicarsi e contro chi possa essere esercitata. Il dissidio tuttora esistente tra gli Stati circa la esistenza, il contenuto e il preciso valore di una norma, fa sì che sovente da una parte si affermi e si creda d'aver agito legittimamente, operando in modo, che, da parte dell'avversario, sia detto e creduto illecito. In tale persuasione l'avversario danneggiato trova la giustificazione del ricorso alla rappresaglia; ma l'altro belligerante, non

considerando illecito l'atto proprio che l'ha provocata, considera alla sua volta l'atto che il nemico ha compiuto come rappresaglia, quale giustificazione iniziale della rappresaglia propria. Così la vicenda delle rappresaglie, suscitata dalla divergenza dei belligeranti nel giudicare la legittimità di un atto ostile, si intensifica progressivamente nel contrasto dell'azione e della reazione bellica, sospingendo, a poco a poco, un gruppo di Stati, singolarmente persuasi di combattere per il progresso dell'umanità e per la tutela e la rivendicazione del diritto, fino ad eccessi, prima della guerra imprevedibili, della violenza e della vendetta.

Tali difficoltà connesse coll'indole, colla intensità e coll'oggetto della rappresaglia, furono risolte, nel modo più conforme all'umanità ed al diritto, dal nostro paese: d'un lato perfino eccedendo nelle cautele necessarie a non offrire giustificazione o pretesto alle rappresaglie del nemico; dall'altro limitando e disciplinando, secondo i più retti criteri giuridici e morali, la rappresaglia nostra.

Della scrupolosa cautela serbata nell'evitare di dar giustificazione o di porgere pretesto alla rappresaglia nemica, ha dato prova il nostro Comando fin dal principio dello ostilità. Un nostro parlamentario essendo stato allora trattenuto indebitamente dal nemico col pretesto che s'era presentato ai suoi avamposti senza una regolare delegazione scritta che attestasse la sua missione, il Comando Supremo del nostro esercito si astenne dall'ordinare perciò rappresaglie che sarebbero state tanto più

giustificate, perchè il paragrafo 375 del nostro Regolamento di servizio in guerra (parte 1<sup>a</sup>) non richiede che il parlamentario sia munito di una delegazione scritta, o secondo l'articolo 32 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907 il parlamentario deve essere *autorizzato*, ma non è esplicitamente richiesto che la di lui autorizzazione sia scritta nè escluso che possa essere anche verbale ed attestata dalla parola d'onore del parlamentario stesso. Ciò nonostante il nostro Comando, con circolare del 27 giugno 1915, anzichè ordinare rappresaglie, si limitò ad esortare le autorità dipendenti a fare il possibile per non dare nemmeno un pretesto a quelle del nemico, ed accettando la interpretazione data da questo all'articolo 32 del Regolamento dell'Aja, ordinò che, ricorrendo all'invio di parlamentari, non si trascurasse mai di munirli di speciali autorizzazioni. Ed appunto a tale scrupolo nostro si deve se, parlando qui delle rappresaglie nostre e del loro sviluppo conforme alla IV Convenzione dell'Aja, poco può parlarsi di quelle del nemico. Quelle infatti che esso tentò, aiutandosi colla calunnia, di far passare come rappresaglie, appartenevano invece quasi sempre alla categoria delle violazioni iniziali che potevano giustificare le rappresaglie nostre.

Quanto all'esplicazione della rappresaglia da parte nostra, pur non potendo sempre contenerla nella specifica identità alla offesa nemica da noi subita, si è evitata quella sproporzione dell'atto nostro col suo che avrebbe potuto far

considerare la reazione nostra come lesione eccessiva del diritto altrui.

Quanto all'oggetto della rappresaglia, si sono poi distinti dalle autorità nostre lo Stato e l'esercito avversario, dalle popolazioni non combattenti dello Stato nemico. Nei rapporti con quelli si è ricorso senz'altro, quando era necessario, all'atto propriamente detto di rappresaglia; nei rapporti colle pacifiche popolazioni dello Stato nemico, si è limitata invece la nostra reazione, in armonia coi concetti fondamentali del moderno diritto di guerra, a provvedimenti conservativi, diretti ad assicurare a noi i mezzi d'una futura riparazione per via di confisca di proprietà private nemiche, quando, per via di indennità da parte dello Stato nemico, fosse impossibile conseguirla.

Come atto di rappresaglia nei rapporti fra Stato e Stato, fu rettamente qualificata, dal decreto luogotenenziale del 25 agosto 1916 che la ordinava, la presa di possesso del Palazzo di Venezia, entrato, dalla data di pubblicazione di quel decreto, a far parte del patrimonio dello Stato. La motivazione del decreto rilevava infatti «il carattere italiano del Palazzo di Venezia che storicamente appare come una inseparabile accessione di Venezia»; ma questa non era che una ragione storica perchè il nostro Governo dovesse preferire, come oggetto di rappresaglia, quel palazzo ad altre proprietà dello Stato nemico. La ragione giuridica invocata giustamente per quella confisca, come avrebbe potuto giustamente invocarsi per ogni altra

proprietà dello Stato nemico, era invece la rappresaglia, che poteva e doveva compiersi a danno dello Stato austriaco, per rispondere ad atti illeciti consumati, ed a danni ingiustamente inferti a cittadini italiani, danni dei quali lo Stato austriaco era responsabile. E il decreto del 25 agosto definiva apertamente tale confisca quale rappresaglia così: «Di fronte alle innumerevoli ed atroci violazioni del diritto delle genti, che l'Impero austro-ungarico commette nella presente guerra, e alle devastazioni perpetrate, fuori di ogni ragione militare, in danno dei monumenti e degli edifici di Venezia, a titolo di rivendicazione italiana e *a titolo di giusta rappresaglia*, il Palazzo di Venezia in Roma entra a far parte del patrimonio dello Stato».

Del pari, nei rapporti fra combattenti e combattenti, era giustificata la nostra minaccia di rappresaglia oltrechè contro lo Stato mediatamente responsabile, anche contro le truppe immediatamente responsabili delle violazioni del diritto di guerra commesse a nostro danno. Il nemico, per dare una parvenza di giustificazione dei suoi atti contrari al diritto ed alle leggi eterne della umanità, non esitava a ricorrere alla calunnia, ed inventava nostre violazioni per poter far giudicare rappresaglie quegli atti suoi che giustificavano invece le rappresaglie nostre. Ma, in risposta ad una di tali impudenti comunicazioni del Comando supremo austro-ungarico, minacciante di fucilazione i soldati nostri che fossero stati trovati in possesso di

cartucce esplodenti, ovvero vestiti di uniformi austriache, il Comando supremo del nostro esercito disponeva, nell'agosto del 1916, che fossero passati per le armi tutti i militari nemici di qualunque grado trovati in possesso di proiettili a pallottola esplosiva o a deformazione, o comunque artificiosamente deformati, oppure vestiti di nostre uniformi, o che venissero sorpresi in atto di commettere qualcuna delle molte e gravi violazioni delle leggi e degli usi di guerra, delle quali sogliono rendersi colpevoli.

Ma la rappresaglia, in tanti casi inevitabile, mentre è giusta nella sua manifestazione e pratica nella sua efficacia, quando abbia per oggetto lo Stato nemico o le sue forze combattenti, se invece abbia per oggetto le popolazioni nemiche e le loro private proprietà, degenera facilmente in eccessi pericolosi. Ad evitare tali conseguenze, contrarie al fine stesso della rappresaglia, che dovrebbe corrispondere al ristabilimento dell'equilibrio giuridico e non al suo più grave turbamento, le Potenze rappresentate alla Conferenza dell'Aja del 1907 d'un lato col Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre annesso alla IV Convenzione, avevano tolto di mezzo molte incertezze circa la giustificazione della rappresaglia, e d'altronde avevano adottato, nell'articolo 3 della IV Convenzione, una disposizione che non esisteva nella Convenzione corrispondente del 1899 e che era diretta ad ottenere la riparazione degli atti ingiusti preservando il più possibile

dall'incidenza della rappresaglia, i pacifici sudditi dello Stato nemico e le loro proprietà. Secondo l'articolo 3 di quella Convenzione, «la parte belligerante che violasse le disposizioni del detto Regolamento sarà tenuta ad una indennità quando ne sia il caso; essa sarà responsabile di qualunque atto commesso dalle persone facenti parte della sua forza armata». Per effetto di questa regola, ogni qualvolta lo Stato responsabile non si prestasse a tale indennità e l'esercizio della rappresaglia non fosse possibile contro lo Stato o contro le sue forze combattenti, si limitava la sofferenza dei sudditi non militari del nemico alla prestazione delle garanzie di una indennità da conseguirsi più tardi dallo Stato recalcitrante. E così, dopo venticinque anni, si riconosceva il principio proclamato fin dal 1882 dall'Istituto di Diritto internazionale, nel «Manuale delle leggi della guerra terrestre», adottato nella sessione di Oxford: «Les représailles sont une exception douloureuse au principe général d'équité, d'après lequel un innocent ne doit pas souffrir pour un coupable».

Se il nuovo principio dell'indennità, regolabile secondo giustizia o durante, o dopo la guerra, dai belligeranti o da un'autorità scelta dai belligeranti, principio che era stato accolto nel 1907 su proposta della delegazione germanica, fosse stato osservato da tutti i belligeranti, a cominciare da quelli che, avendone raccomandato l'adozione, sarebbero stati tanto più obbligati a rispettarlo, ne sarebbe derivato un notevole progresso per l'umanità della guerra, e ne sarebbe

risultata una provvida modificazione dell'istituto stesso della rappresaglia.

Poichè si sarebbe ridotto in limiti progressivamente più esigui il campo lasciato all'iniziativa individuale del belligerante, che, rispondendo con una ingiustizia ad un'altra ingiustizia, e restando senza freni abbandonato al proprio arbitrio nella scelta dell'oggetto e nelle proporzioni e nelle conseguenze definitive della vendetta, può determinare quel regresso che va caratterizzando non pochi episodi della presente conflagrazione mondiale.

L'Italia, nell'accingersi al nuovo cimento, come non ha trascurato mai d'informare la propria condotta alle leggi ed agli usi di guerra che aveva promesso d'osservare, così, in cospetto delle violazioni del nemico, non ha dimenticato mai l'osservanza dell'articolo 3 della IV Convenzione dell'Aja. Così, mentre s'è evitato di provocare e di giustificare cogli atti ostili delle nostre truppe le rappresaglie del nemico, si è riusciti a moderare e modificare, secondo la disposizione di quell'articolo, l'esercizio del nostro diritto di rappresaglia. Del primo titolo di lode è dimostrato degno il nostro paese da tutta la condotta delle nostre forze armate. Del secondo lo dimostra meritevole tutto lo sviluppo della nostra legislazione di guerra.

Infatti verso i singoli sudditi degli Stati nemici, non si adottavano che misure conservative, per assicurarsi la possibilità di conseguire, in via di confisca, il compenso dei nostri danneggiati, quando fosse riuscito vano il ten-

tativo di ottenerlo dallo Stato nemico in via di indennità. Tale era il fine del decreto luogotenenziale del 24 giugno 1915 (n. 1014) nel quale era disposto che «quando risulti che il nemico, colpendo località indifese, o distruggendo navi mercantili non armate, o compiendo altri atti di ostilità contrari ai principii del diritto di guerra generalmente ammessi e riconosciuti, abbia recato danno alla vita o ai beni dei cittadini o sudditi italiani, fosse in facoltà del Governo del Re di ordinare che, sul fondo costituito presso la Cassa dei Depositi della gente di mare del Compartimento marittimo di Genova, sia prelevata la somma occorrente per indennizzare i danneggiati, o lo loro famiglie, o che si potesse completare la garanzia, quando quel fondo non risultasse sufficiente, con la confisca delle navi mercantili nemiche, sequestrate allo scoppio della guerra nei porti del Regno e delle merci nemiche trovate a bordo delle medesimo». Alla garanzia del ricupero e dell'equilibrio del risarcimento coi danni, era provveduto col decreto luogotenenziale del 24 giugno 1915 (n. 902) che dichiarava privi di qualsiasi efficacia nel Regno e nelle colonie, i passaggi di proprietà di beni e di diritti immobiliari appartenenti ad austro-ungarici, dovunque compiuti dal 24 maggio 1915 sino a tutta la durata della guerra. I termini per le domande di indennizzo erano fissati dal decreto luogotenenziale del 14 novembre 1915 (n. 1642) in sessanta giorni, e dal decreto luogotenenziale del

3 settembre 1916 (n. 1276) in novanta giorni dalla data dell'atto ostile che abbia cagionato l'ingiusto danno.

Intanto, si provvedeva, indipendentemente dal conseguimento e dalla liquidazione del risarcimento, ad alleviare, con misure d'ordine interno, la condizione economica delle famiglie d'ogni vittima delle vendette austriache e quella dei contribuenti danneggiati dallo illecito ostilità del nemico. Così era con decreto luogotenenziale, del 9 luglio 1916 (n. 892), che ammetteva una riduzione del reddito iscritto ed uno sgravio di imposte a favore di proprietari di fabbricati danneggiati per effetto di bombardamenti ed altri fatti di guerra; e cogli altri decreti del 7 settembre 1916 (n. 1185) per conferire una pensione alla vedova ed ai figli minori di ogni italiano giustiziato in Austria per ragione politica, e del 6 aprile 1916, 20 agosto 1916 e 25 novembre 1916 contenenti disposizioni a favore dei nazionali colpiti da infortunio sul lavoro in paesi nemici o alleati di paesi nemici, che, a cagione della guerra, non percepiscano più le rendite e le pensioni loro dovute dagli istituti assicuratori, e a favore di nazionali cui sia stato sospeso il pagamento delle rendite o pensioni dovute da istituti per le assicurazioni sociali appartenenti a paesi nemici o alleati di paesi nemici. A questi ultimi danneggiati i sussidi devono essere attribuiti o commisurati nei casi singoli da apposita commissione istituita presso il Commissariato dell'emigrazione e corrisposti dalla Cassa Nazionale di Previdenza. Tali sussidi sono concessi ai

danneggiati *con riserva di ricupero*; e pertanto il complemento di queste misure derivava dalle altre che assicuravano una garanzia di poter ottenere, se non a carico dello Stato nemico, a carico dei suoi sudditi, il ricupero del sussidio ed il regolamento definitivo dei danni subiti dal sussidiato. Coi sussidi lo Stato si sostituiva ai danneggiati singoli nei rapporti col nemico; e infatti il decreto ministeriale del 25 novembre 1916 disponeva (articolo 9) che il pagamento del sussidio debba essere eseguito contro regolare quietanza rilasciata dal titolare della rendita o da persona debitamente autorizzata. Tale quietanza deve contenere la dichiarazione esplicita che il titolare della rendita attribuisce alla Cassa Nazionale di Previdenza, e, per mezzo di essa, allo Stato italiano, il diritto di rivalsa, per la somma ricevuta, verso l'Istituto assicuratore o l'Ente debitore della rendita.

Lo stesso fine avevano i decreti luogotenenziali del 13 aprile 1916 (n. 451) e 18 luglio 1916 (n. 864, articolo 3) che, a titolo di ritorsione o di rappresaglia, autorizzavano il governo ad ordinare a carico dei sudditi di Stati nemici od alleati di Stati nemici, il sequestro di beni mobiliari o immobiliari, il divieto di pagamenti e dell'esecuzione diretta o indiretta di obbligazioni, e la sorveglianza di aziende e imprese industriali o commerciali d'ogni specie; o provvedeva in tali casi alla nomina di amministratori dei beni, col deposito e col vincolo delle somme sequestrate e delle rendite e dei profitti dei beni sequestrati e delle

aziende sorvegliate. L'Ordinanza del Comando Supremo del 29 agosto 1916 estendeva la possibilità di tali misure anche ai territori occupati; e il decreto luogotenenziale dell'8 agosto 1916 (n. 961) provvedeva con lo stesso fine alla sottomissione al sindacato del governo ed eventualmente a sequestro o a liquidazione, di tutte le aziende commerciali esistenti nel Regno, che siano esercitate da sudditi di Stati nemici o alleati di Stati nemici, o nelle quali essi abbiano interessi predominanti.

La regola di condotta adottata dall'Italia por ogni rappresaglia che non potesse esercitarsi immediatamente e direttamente in confronto dello Stato nemico o delle suo forze armate, ma soltanto in confronto di privati cittadini di quello Stato, non era dunque la vendetta irreparabilmente esercitata sui sudditi del nemico, ma era invece l'assicurazione, conseguita a carico di questi, dei mezzi necessari per ottenere un futuro indennizzo dei danni, così che questo potesse essere più probabilmente prestato dallo Stato nemico, e, solo nel caso di un suo definitivo rifiuto, dovesse ottenersi a danno dei suoi sudditi per via di regolari confische. In relazione con questi concetti, il Comitato promotore di un'assemblea di rappresentanze delle città danneggiate dalla guerra, proponeva all'assemblea radunata a Roma il 21 gennaio 1917, quest'ordine del giorno che v'era approvato all'unanimità; «Le rappresentanze amministrative e politiche delle zone italiane più esposte ai rischi di guerra, affermano l'urgente

necessità di una legge che ripartisca fra tutti i cittadini d'Italia i danni a persone e cose che siano conseguenza diretta ed immediata della guerra medesima, e deliberano di costituire un Comitato nazionale per il risarcimento dei danni di guerra col mandato di compiere ogni studio ed ogni atto che valga a realizzare la loro profonda aspirazione». Così lo Stato, responsabile d'un lato per eventuali illecite ostilità delle sue truppe e per i danni conseguenti alle pacifiche popolazioni dello Stato nemico, si considerava ed era considerato d'altronde piuttosto protettore che vendicatore delle popolazioni proprie in ogni caso di illecite ostilità del nemico e dei conseguenti danni subiti da tali popolazioni, consentendo a questo il riparto fra tutti i cittadini, d'ogni ingiusto loro danno subito per il bene comune; riservando il risarcimento definitivo dei danni agli accordi successivi tra i due Stati belligeranti, e limitando l'onere dei privati nemici a dar garanzia dei mezzi necessari a conseguire la indennità nel caso che lo Stato responsabile non vi si prestasse. Si manteneva intatta la tutela dei cittadini da parte dello Stato nei rapporti interni, ma si trasformava, senza danno di quella, rendendola più mite e più equa, la sua facoltà di rappresaglia nei rapporti internazionali.

## **XII. Gli eccessi della rappresaglia nemica e l'umanità dell'Italia in guerra.**

Mentre da tanto rispetto del diritto, da tanta moderazione e da tanto studio d'equità, era ispirata la nostra condotta, il nemico tentava di scusare le sue violazioni d'ogni più certa norma del diritto di guerra, pretendendo che non fossero se non rappresaglie contro violazioni nostre, esistenti soltanto nella sua immagine calunniosa. Nè a questo si limitava; ma, snaturando il concetto stesso della rappresaglia, ricorreva anche ai procedimenti più crudeli, con sequestri, confische, e perfino vessazioni personali e supplizi, contro cittadini del Regno e contro sudditi dell'Impero, di nazionalità italiana, entrati a far parte del nostro esercito o della nostra marina, volendo inveire così, non solo sulle vittime e sulle loro famiglie, ma anche sulla Nazione per amor della quale quei profughi, combattendo con noi, avevano esposto la vita ad un doppio pericolo.

È questo un argomento sommamente delicato, che non può trascinarsi, ma deve essere esaminato nel completo dettaglio dei particolari, per smascherare tutta la crudele bassezza di ima vendetta ammantata di parvenze giuridiche.

La serie di questi più recenti martiri dell'unità italiana, non è ancora completamente a nostra conoscenza. Dopo che, per qualche tempo, i giornali ebbero riferito i nomi dei tormentati e l'indole dei tormenti, la lettera d'un profugo triestino li indusse a desistere dal ricordare nominativamente i nostri militari, irredenti d'origine, che, fatti prigionieri dagli austro-ungarici, erano stati poi da loro impiccati. Sicchè, oltre ai nomi già noti, il martirologio contiene una serie di vittime ancora sconosciute, che potranno, soltanto dopo la pace, avere nominativamente da noi il doveroso tributo d'onore e di rimpianto.

Primo in ordine di tempo è stato il martirio di Francesco Rismondo, nato a Spalato il 25 aprile 1885 di famiglia che aveva sempre difeso strenuamente la italianità della nativa Dalmazia. Era fuggito a Venezia insieme con la moglie il 9 maggio 1915. Dopo un breve soggiorno in quella città, si arruolava il 16 giugno 1915 a Verona nell'8° reggimento bersaglieri, plotone ciclisti; il 25 giugno partiva per la fronte e il 21 luglio partecipando all'assalto del San Michele, meritava quella medaglia al valore che doveva essere consegnata il 4 giugno 1916 alla sua vedova dal Comandante la Divisione di Milano. Nell'ottobre 1915 rimaneva ferito sul Carso; e, fatto prigioniero, era processato non appena guarito, e secondo una versione impiccato nel novembre nel Castello di Gorizia, e secondo un'altra bruciato vivo dalla sbirraglia imbestialita.

Nello stesso castello di Gorizia subiva l'estremo supplizio anche il professore Dino Fonda di Trieste. Pur volontario combattente nelle nostre schiere, e anch'egli ferito e fatto prigioniero durante un combattimento sull'Isonzo.

Un'altra vittima era il trentino Damiano Chiesa, nato a Rovereto nel 1893; laureato ingegnere nella scuola d'applicazione di Torino, ed arruolato allo scoppiare della guerra nell'esercito italiano ottenendovi il grado di sottotenente d'artiglieria. Fatto prigioniero dagli austriaci durante un combattimento nella regione di Rovereto, il 18 maggio 1916, fu condannato il giorno dopo dal tribunale di guerra alla pena di morte mediante il capestro, commutata in via di grazia nella fucilazione che fu eseguita nel Castello di Trento.

Seguiva in ordine di tempo il supplizio di Cesare Battisti di Trento e dell'avvocato Fabio Filzi di Rovereto. Il primo, nato il 4 febbraio 1875, aveva studiato lettere dal 1893 al 1895 nell'Università di Torino, ed aveva poi completato gli studi universitari all'Istituto di Firenze nel 1897. Nelle Università di Gratz e di Vienna aveva studiato diritto; e, ritornato a Trento, vi si era dedicato, oltre che all'avvocatura, agli studi geografici ed antropogeografici ed aveva consacrato molti lavori pregiati allo studio della regione nativa. Nel 1911, presentatosi come candidato socialista, era stato eletto deputato per Trento al Parlamento di Vienna e tre anni dopo alla Dieta di Innsbruck. Nello stesso anno, allo scoppiare della guerra

europea, egli riparò in Italia; qui si arruolò in un reggimento di alpini, e v'ebbe poi, nel corso della campagna, la promozione al grado di tenente. All'alba del 10 luglio 1916, mentre in Vallarsa conduceva una compagnia del battaglione Vicenza, cadde ferito, e, fatto prigioniero, fu tradotto a Trento, dove venne sottoposto a giudizio e condannato a morte mediante il capestro. La condanna è stata eseguita, due giorni dopo la sentenza, nelle fosse del Castello di Trento, e la notizia del supplizio si diffuse in Italia il 18 dello stesso mese.

L'avvocato Filzi, che combatteva col grado di sottotenente degli alpini, era stato fatto prigioniero insieme con lui ed insieme con lui era stato sottoposto al processo e subiva l'estremo supplizio.

Dopo il martire dalmata e quello triestino e dopo i tre martiri trentini, ha immolata l'esistenza per l'unità italiana un altro patriota istriano: Nazario Sauro che, nato a Capodistria il 20 settembre 1880, di famiglia di marinai, apparteneva come capitano mercantile agli equipaggi della società di navigazione Istria-Trieste. Il 2 settembre 1914 era venuto a Venezia, e qui si era offerto come pilota per la spedizione di iniziativa privata che, partendo da Marsiglia, ed ispirandosi all'epico esempio garibaldino, avrebbe dovuto, il 20 settembre 1914, effettuare uno sbarco sulle coste istriane. Nell'imminenza delle ostilità italo-austriache, entrò nella nostra marina da guerra; vi fu assunto in servizio quale pilota dal 21 maggio 1915 e ben

presto vi fu promosso alfiere di vascello. In tale qualità il Sauro partecipava a sessantuna azioni di guerra delle nostre siluranti nei vari porti dell'Istria, della Dalmazia e dell'Albania. Nella notte del 26 maggio 1916 riuscì a silurare un piroscafo nel porto di Trieste; sbarcato poco dopo a Parenzo, vi diffondeva la notizia delle sconfitte austriache e riusciva a trarre a bordo prigioniero un soldato nemico. In premio di tanto valoroso ardimento, egli ebbe allora la medaglia d'argento al valore, la croce di cavaliere della Corona d'Italia e la promozione a tenente di vascello.

Aveva tenuto sempre con sè un veleno, perchè, in caso di prigionia, lo salvasse dall'onta del patibolo; ma, dopo il supplizio di Battisti, non volle più conservarlo. L'orrore suscitato e la determinazione di vittoria rinvigorita fra noi da quel martirio, lo persuasero che, affrontando il pericolo d'una identica fine, poteva continuare, anche colla morte e dopo la morte, a combattere per la patria. Il meditato eroismo della rinuncia alla difesa di quel veleno superava lo stesso eroismo attivo e tumultuoso della battaglia. Alle 9 antimeridiane del 30 luglio 1916 egli salpava da Venezia per pilotare i nostri sommergibili in una più ardita impresa; ma nel tentarla cadeva in potere del nemico, e il 18 agosto, in seguito a giudizio statario, era impiccato. Il comandante del *Giacinto Pullino* sul quale Sauro s'era imbarcato, e ch'egli aveva abbandonato per cader prigioniero del nemico, riferiva che «la di lui condotta in questa missione, come nelle precedenti, aveva sempre avuto l'impronta di

quella tranquillità, e di quella quasi sorridente audacia, che ispiravano in lui l'entusiastico patriottismo e la completa dedizione di tutto sè stesso per il bene d'Italia». Il saluto e l'esortazione rivolti ai figli Nino, Libero, Anita, Italo ed Albania, nel testamento scritto da lui il 23 maggio 1915, sono stati, anche dopo la sua morte, una dimostrazione della nobiltà del cuore ch'egli ebbe. «I nomi di libertà che vi ho dato, avevano bisogno di un suggello, e il mio giuramento ho mantenuto. Vi rimane la Patria; e per questa patria giurate che sarete sempre, ovunque e prima di tutto, italiani». Il patriota, consapevole del martirio che, in caso di prigionia, lo minaccia, che si priva, affrontando il pericolo, della possibilità d'evitare il supplizio col suicidio, perchè vuol servire, anche coll'orrore che da quello sarà suscitato, alla santa causa cui ha votato l'esistenza, è sublime esempio di quella virtù, che noi dicevamo antica, quando, nella grigia parentesi di un periodo di depressione morale, disperavamo che potesse fiorire ancora tra i nostri contemporanei.

Ed ora affrontiamo, non solo dal punto di vista morale e politico, ma anche da quello del diritto, il giudizio di tali condanne, che hanno fatto fremere ogni anima onesta in tanta parte del mondo, ma che il nemico ha tentato e tenta di giustificare con speciosi sofismi. Ecco il sofisma usato dai nemici come un argomento: «La patria di quei giustiziati era l'Impero austro-ungarico; essi avevano fatto causa comune col nemico del loro paese, ed insieme con

questo avevano portato le armi contro la patria; dunque, secondo il diritto comune a tutti gli Stati, erano colpevoli d'alto tradimento, punibili colla pena di morte».

Nel caso di quei martiri, che non erano stati colpevoli di diserzione davanti al nemico, ma erano usciti dal territorio dell'impero in qualità di sudditi e in maggioranza di sudditi non militari, quando l'Italia e l'Austria non erano ancora in guerra, si può dimostrare che, pur negando loro i diritti dei prigionieri di guerra, il governo austriaco non avrebbe dovuto trattarli come malfattori punibili coll'estremo supplizio.

Le prime regole, modernamente codificate, del diritto di guerra, furono quelle che Francis Lieber, tedesco di nascita e americano di elezione, dettava nel 1863 per incarico del governo degli Stati Uniti, a disciplina delle truppe federali nelle ostilità contro i confederati, ribelli alla costituzione federale e determinati a costituire uno Stato separato indipendente da quella. Quei combattenti, secondo il concetto applicato ora dall'Austria alle sue vendette, non avrebbero dovuto trattarsi come belligeranti legittimi, ma bensì essere giustiziati in applicazione della legge marziale. Invece il legittimo governo federale, dopo avere constatato ch'essi avevano costituito una organizzazione militare regolare e davano garanzie sufficienti di volere e potere osservare gli usi di guerra prevalenti fra popoli civili, decise allora di ammetterli al beneficio delle stesse leggi. A tale condotta, conforme all'esempio d'altre rivoluzioni e

guerre civili anteriori, s'era uniformata la pratica degli Stati anche nelle rivoluzioni e nelle guerre civili successive; e il principio, così praticato, è stato riconosciuto anche nel corso della prima Conferenza dell'Aja. Questa non avrebbe potuto esplicitamente codificarlo, perchè i plenipotenziari degli Stati, congregati in tempo di pace per discutere e formulare i termini di una serie di Convenzioni internazionali e le norme da osservarsi nelle loro eventuali guerre future, non avrebbero potuto formulare per l'avvenire l'ipotesi (che dev'essere sempre inconcessa) d'insurrezioni in seno agli Stati rappresentati. Ma nei protocolli delle sedute è restata traccia dell'ammissione implicita di quel principio: che cioè, i ribelli organizzati su territorio distinto, del quale abbiano militarmente il dominio, ed osservanti le leggi e gli usi della guerra, debbano, finché la lotta armata duri, essere trattati secondo le stesse leggi, dal governo legittimo dello Stato cui si siano ribellati.

So che non è formalmente identico a questo, il caso di quei fuorusciti, giustiziati dall'Austria, dopo averli catturati in qualità di combattenti fra le nostre forze armate. Ma nessuno potrebbe negare che sia sostanzialmente analogo all'altro, il caso di questi italiani ribelli all'Impero di cui erano sudditi che, invece di organizzare, indipendentemente ed esclusivamente tra loro, una forza armata osservante le leggi della guerra, si arruolavano nelle file d'un esercito che di quell'osservanza prestava le massime

garanzie. Non erano quei fuorusciti, militari austriaci che avessero disertato al nemico; erano sudditi austriaci di nazionalità italiana che in questa trovavano, per ribellarsi allo Stato cui erano soggetti, una ragione molto più naturale e più alta di quella che aveva indotto i confederati del Sud a ribellarsi agli Stati Uniti d'America. Usciti dal territorio austriaco quando i due Stati non erano ancora in guerra, prima che la guerra cominciasse essi s'erano ascritti all'esercito e alla marina italiana. E sembra assurdo il pensare che, combattendo nelle forze armate nostre secondo le leggi e gli usi di guerra, non dovessero poter invocare a proprio favore quei privilegi dei legittimi belligeranti che, in condizioni precedenti identiche, non sarebbero stati loro negati, se, con qualche migliaio di seguaci avessero potuto formare, nel territorio dell'Impero, una truppa composta esclusivamente d'insorti.

L'Austria stessa non aveva misconosciuto questo principio durante le nostre guerre dell'Indipendenza. Nel 1859 e nel 1866, furono dagli austriaci fucilati i disertori; ma non sono stati sottoposti allo stesso trattamento tutti i fuorusciti dalla Lombardia e dal Veneto, combattenti nelle schiere garibaldine o nell'esercito piemontese e successivamente in quello italiano.

A più forte ragione il governo austro-ungarico avrebbe dovuto tenere la stessa condotta nella guerra presente; perchè in questa esistevano per obbligarvelo altre ragioni

che in suo confronto non avrebbero potuto invocarsi nelle guerre precedenti.

Nel corso dei negoziati italo-austriaci che precedettero la denuncia del trattato d'alleanza e la dichiarazione di guerra, l'Austria si era mostrata disposta alla cessione del Trentino e ad una rettifica a favor nostro del nostro confine orientale. Si riconosceva, ammettendo la possibilità di tali cessioni territoriali e d'un regime d'autonomia per la città di Trieste, la italianità dei paesi d'origine di quei profughi. Nè, falliti i negoziati ed entrati in guerra i due paesi, si potevano, dopo tali precedenti, senza violare una obbligazione morale, trattare come disertori o come traditori quei fuorusciti; ma diventava più evidente l'obbligo di trattarli come prigionieri di guerra, o, quanto meno, di tenerli in carcere finchè la pace fosse stata stipulata e decisa con quella la sorte dei rispettivi territori.

Ma se pur tali ragioni, decisive dal punto di vista morale, presentassero qualche debolezza da quello strettamente giuridico, altre se ne aggiunsero, anche giuridicamente decisive, nel corso della guerra.

Lo stesso Impero austro-ungarico ha largamente praticato, fin dal principio delle ostilità, quel riconoscimento delle affinità reali, distinte e diverse da quelle politiche, che ha ispirato in vario modo la condotta di tutti i belligeranti. Mentre la Russia ha considerato come italiani i prigionieri austriaci di nazionalità italiana, e, prima ancora che noi entrassimo in guerra come suoi alleati, ne ha offerto la

consegna al nostro governo, e la Gran Bretagna ne ha seguito successivamente l'esempio, l'Austria- Ungheria e la Germania hanno considerato come ottomani molti prigionieri musulmani appartenenti alle forze militari britanniche, francesi e russe, e li hanno offerti e consegnati alla Turchia. Da tali premesse, che corrispondevano all'ammissione del prevalere delle affinità etniche od elettive, su quelle politiche, avrebbe dovuto derivare come altra pur naturale conseguenza, il trattamento, non come traditore o malfattore, ma come legittimo belligerante o prigioniero di guerra, d'ogni suddito austriaco di nazionalità italiana, emigrato dall'Impero prima della guerra, incorporato nel nostro esercito o nella, nostra, marina militare, ed osservante scrupolosamente, combattendo con quello o con questa, le leggi della guerra.

Ma un atto più recente del governo austro-ungarico e di quello dei suoi alleati, è stato l'applicazione più ampia ed assoluta fatta nel loro interesse, di quello stesso principio, che, quando avrebbe dovuto essere applicato in favore dei nostri martiri, era stato da loro così duramente misconosciuto.

Le Potenze centrali, dopo avere occupato le provincie polacche dell'Impero russo, vi hanno abusato dei poteri derivanti dall'occupazione bellica, e pretendendo di poter mutare una transitoria condizione di fatto, in una condizione definitiva di diritto, vi hanno proclamato un regno di Polonia. Polonia mutilata sarebbe questa loro tanto

decantata creazione, perchè dovrebbe restare priva della Galizia che continuerebbe a formar parte, con particolari autonomie, della monarchia austriaca, e priva pure della Posnania, che, senza concessione d'autonomia, anzi con la minaccia di una più vigorosa azione assimilatrice germanica, dovrebbe restare alla monarchia prussiana e con questa all'Impero tedesco.

Se l'Austria e la Prussia avessero rinunciato alle rispettive provincie polacche, e, in queste come in quelle tolte alla Russia, avessero lasciato risorgere e ricostituirsi spontaneamente, insieme con la nazione non più divisa, anche lo Stato polacco nei suoi limiti naturali, si sarebbe potuto ammettere che non le Potenze centrali creassero, nel proprio interesse, un nuovo Stato, ma che la nazione polacca, risorgendo, si scegliesse liberamente una costituzione politica. Se così si fosse costituito il regno di Polonia, le Potenze centrali si sarebbero limitate a riconoscere imo Stato spontaneamente risorto; ed insieme con quelle, che avrebbero potuto riconoscerlo senza violare le norme regolatrici della occupazione bellica, l'avrebbero potuto riconoscere anche gli altri Stati non belligeranti senza violare i doveri della neutralità. Ma la formazione di un regno di Polonia colle sole provincie polacche appartenenti alla Russia, non potrebbe considerarsi come una spontanea rinascita della nazione polacca, indipendente dal fatto, dalla volontà e dall'interesse bellico dei due Stati alleati e nemici della Russia, ma bensì come la creazione, in pro-

porzioni territoriali nuove, di un nuovo Stato polacco diverso così da quello che fu storicamente la Polonia, come da quello che dovrebbe essere secondo la volontà mai mutata del suo popolo. Tale Stato, costituito dalle due Potenze in guerra contro la Russia, senza quei territori polacchi loro appartenenti dei quali avrebbero potuto legittimamente disporre, ma con le sole provincie polacche della Russia delle quali le Potenze centrali non potevano disporre senza eccesso dai poteri transitori della occupazione bellica, che è e non potrebbe non essere, possesso e non dominio, amministrazione temporanea e non disposizione definitiva di un territorio, non potrebbe essere riconosciuto nè dagli alleati, perchè creato violando i diritti sovrani d'uno di loro; nè dai neutrali, perchè questi riconoscendolo, violerebbero gli obblighi derivanti per loro dalla neutralità. Eppure di questo Stato si è voluto fare un naturale alleato delle Potenze che lo hanno costituito; e in questo Stato si è voluto costituire un esercito; e mentre a tale esercito si impone di combattere al fianco di quelli degli Imperi centrali e nel loro interesse, si esige per quello dal nemico il riconoscimento di legittimo belligerante ed il rispetto in favor suo delle leggi e degli usi di guerra.

La Polonia ricostituita ora spontaneamente con tutti i suoi territori, sarebbe una nazione legittimamente risorta, in mezzo all'imperversare della guerra, come Stato neutrale. La Polonia che è stata incompletamente formata dagli Imperi centrali con territori che loro non appartenevano e

con popolazioni suddite d'uno Stato contro il quale quelle Potenze sono in guerra e contro il quale si vorrebbe pur obbligarle a combattere, sarà, finchè duri la presente guerra, un organismo politico che non potrà essere riconosciuto come Stato, e disporrà d'un organismo militare che il nemico dei due Imperi centrali non potrà essere obbligato a riconoscere come legittimamente belligerante.

Per lo Stato polacco costituito così nel corso della guerra, si reclamano invece tutti questi diritti in nome della sua nazionale diversità dallo Stato al quale appartiene il suo territorio e dal quale questo non potrebbe legalmente cessare d'appartenere, se non quando la esistenza del nuovo Stato fosse riconosciuta e sancita da un Trattato di pace. In tali condizioni di legittimità, si è voluto organizzare corpi armati di volontari polacchi, che combattono accanto alle truppe degli Imperi centrali come alleati di questi e come subordinati al loro supremo comando.

Se i Russi, facendo prigionieri fra i nemici, degli armati pertinenti alle loro provincie polacche, li trattassero come traditori catturati in flagrante reato di portare le armi contro la Patria, i governi dei due Imperi centrali protesterebbero e minaccerebbero rappresaglie. Ma dalla loro pretesa di veder trattati i volontari polacchi combattenti in loro favore, come legittimi belligeranti, e dalla protesta che non sarebbe la necessaria conseguenza nel caso di rifiuto di tale riconoscimento da parte dell'avversario, deriva la più

aperta condanna che il nostro nemico potesse pronunciare dei suoi propri atti. Perchè quella pretesa è il più completo riconoscimento del principio in nome del quale Rismondo e Battisti, Filzi e Sauro hanno voluto combattere e sono stati ammessi a combattere insieme con noi, e a dispetto del quale il nostro nemico li ha immolati a quella forza che il loro supplizio ha santificata come una croce, e ha dato le loro salme, fra quelle dei malfattori al disonor d'una tomba, che sarà un'ara per il culto delle future generazioni italiane.

In contrasto con tali orrori nella condotta nemica, si è mantenuta costantemente la moderazione e la serena equità della condotta nostra. Nè per depravazione d'iniziativa, nè per reazione di rappresaglie, il nostro governo ed il nostro esercito si sono allontanati mai dalla via del diritto e della equità; e la guerra nostra è stata combattuta con nobiltà di fini e rettitudine di mezzi, ignoto al nemico. Sicchè mentre vittoriosamente lo affrontiamo sui campi di battaglia, un'altra vittoria nobilissima riportiamo, nel giudizio dei neutrali e della storia, col rispetto degli impegni assunti nei Trattati, colla lealtà dei nostri atti ostili, colla rarità del ricorso alla rappresaglia e colla moderazione del suo uso; soprattutto colla innata bontà del nostro soldato, che, cessato il combattimento, sente per chi gli sta di fronte, ridotto nell'impossibilità di offendere, piuttosto la fraternità dell'uomo, che l'avversione del nemico.

Nel gennaio del 1917 a Kojeten presso Deutschbrod in Boemia, essendo divampato un incendio, quelli che più si distinsero nell'opera diretta a limitarlo ed a spegnerlo, ed ebbero, per l'efficace salvataggio di persone e di cose, l'encomio del comandante di Leitmeritz, furono prigionieri italiani, tenaci, malgrado le numerose ustioni riportate, nel lottare contro le fiamme, non per la salvezza propria, ma per quella d'una popolazione nemica presso la quale trovavansi in prigionia.

Nell'imperversare della guerra, la giustizia sarebbe paga se i combattenti mettessero in pratica il precetto del filosofo antico: «Rendi il bene per il bene, ed al male rispondi secondo giustizia». Ma i nostri soldati, non appena sia cessato il furore del combattimento, sanno rendere all'avversario incapace di resistere anche il bene per il male e praticare la massima divina: «Amate i vostri nemici».

La virtù del soccorso e del perdono, che non ne indebolisce il valore nella battaglia, ma ne nobilita e ne sublima d'umanità operosa tutta la missione patriottica, è stata eloquentemente esaltata da A. Trevelyan, illustre storico dei Mille, che, seguendo la bandiera dove sta scritto il motto *Inter arma caritas*, vive ora laboriosamente e valorosamente fra le nostre truppe colla Croce Bossa britannica.

«Neppure in questa guerra, — scrive egli, — neppure in questa guerra d'oggi, contro un selvaggio nemico che ha

sovvertito tutte le leggi della guerra, i concittadini di san Francesco e di Garibaldi possono essere provocati alla crudeltà. L'ho constatato io stesso quando, nel cortile della stazione di sanità di Sagrado, i soldati italiani barcollavano e giù stramazavano morenti, asfissati per l'uso inatteso e sleale dei gas asfissianti. Era una terribile ora; una terribile scena, fatta per eccitare, più di ogni altra, i sentimenti di vendetta di ogni italiano. Eppure vidi io stesso che i prigionieri austriaci feriti erano medicati, *anche allora*, con pietosa cura, e posti, dagli uomini della sanità italiana, nelle ambulanze italiane ed inglesi, a turno coi feriti italiani, senza danno od insulto».

Un popolo che, entrato in guerra per il compimento della sua unità nazionale, in tal modo combatte per conseguirla, può ben proclamare in cospetto del mondo che la sua guerra, per il fine che la ispira e per il modo nel quale è condotta, è doppiamente giusta. Tale giustizia, in così perfetto contrasto colla duplice ingiustizia nemica, santifica le nostre battaglie; e, preservandole nel giudizio altrui da ogni rimprovero e nel ricordo nostro da ogni pentimento, illuminerà di purissima gioia e di gloria immacolata la nostra vittoria.

## Indice generale

PREFAZIONE.....	5
I. La guerra giusta.....	8
II. La tradizione dell'ingiustizia.....	12
III. Uso d'armi e di munizioni vietate. Proiettili deformati od esplosivi. Mazze ferrate.....	16
IV. La lotta sleale. — Gas asfissianti.....	26
V. L'astuzia sleale. L'abuso della bandiera nemica.....	33
VI. La popolazione non combattente. La guerra aerea.....	42
VII. Il trattamento dei feriti e dei malati. Le violazioni della Convenzione di Ginevra.....	59
VIII. Maltrattamento di prigionieri. Violazioni dell'obbligo di dar quartiere.....	82
IX. Il diritto di guerra e la occupazione dei territori del nemico. Il.....	112
X. Il governo dei territori occupati.....	129
XI. Il nostro rispetto delle leggi della guerra e la moderazione della nostra rappresaglia.....	148
XII. Gli eccessi della rappresaglia nemica e l'umanità dell'Italia in guerra.....	165